

TUTTI GLI AIUTI DEL DECRETO "SALVA PREZZI"

L'UNICO FACILE DA CAPIRE

le leggi illustrate

www.leggiillustrate.it

ISSN 11591-0466



P.I. 03-06-22

ANNO XLIII N. 479 - giugno 2022 - euro 5,00 in Italia - Mensile

Tutti i diritti sono riservati. Pagine 80. Spese di spedizione in Italia Post D.L. 30/2003 (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80).

DA 40 ANNI È LA GUIDA INSOSTITUIBILE DI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, CAF

TRA GUERRA E COVID: I NUOVI BONUS

CRISI UCRAINA

AIUTI PER IMPRESE AGRICOLE, TRASPORTATORI, BAR, RISTORANTI • € 200: A CHI SPETTA L'UNA TANTUM?

CRISI ENERGETICA

SCONTI SU LUCE E GAS, SEMPLIFICAZIONI PER NUOVI IMPIANTI DI ENERGIE RINNOVABILI, PIÙ SOLDI AL SUD

ACCONTO IMU 2022

LA NOVITÀ DEL BONUS IMU PER I PICCOLI COMUNI E LE CONFERME DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

ARRIVA IL DEF 2022

SALE (TROPPO) L'INFLAZIONE, SCENDE (ANCORA) IL PIL E CON IL DEF LO STATO RISTORA SE STESSO

L'INSERTO DI GIUGNO

MODELLO REDDITI 2022

I termini e le modalità di presentazione • Chi è esonerato, chi è obbligato • Le novità • Le istruzioni dei quadri principali

GIOVANI MAMME SOTTO I 21 ANNI D'ETÀ, FIGLI CON DISABILITÀ, FAMIGLIE CON PIÙ DI DUE FIGLI E GENITORI TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO: UNA PER UNA, TUTTE LE MAGGIORAZIONI PREVISTE PER LE FAMIGLIE CHE CHIEDONO L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

ARRIVA ANCHE IN ITALIA LA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ (CED) DISTRIBUITA DALL'INPS, CHE SOSTITUISCE TUTTI I VECCHI CERTIFICATI E VERBALI CARTACEI. COME FARE PER RICHIEDERLA E QUALI SONO TUTTI I VANTAGGI PREVISTI PER CHI LA POSSIEDE

COME RECUPERARE LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022 RILASCIATA DALL'INPS PER POTERLA UTILIZZARE NELLA DICHIARAZIONE PER I REDDITI RELATIVI ALL'ANNO 2021 • LE MODALITÀ FISICHE E TELEMATICHE E LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER GLI OVER 75

LA CORTE COSTITUZIONALE DECRETA UNO STOP ALLA VECCHIA PROCEDURA CHE DAVA IN AUTOMATICO AI NUOVI NATI IL SOLO COGNOME DEL PADRE • ADESSO, SALVO DIVERSO ACCORDO TRA GENITORI, È PREVISTO IL DOPPIO COGNOME: MATERNO E PATERNO

LA DISABILITÀ AI FINI ISEE

COME DETERMINARE I TRE GRADI DI DISABILITÀ PER OTTENERE LA CORRETTA ATTESTAZIONE ISEE

LEGGI E CHIACCHIERE...

di Roberto Ferranti

I cinque referendum di domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno saranno chiamati al voto 51.533.195 elettori (25.039.273 uomini e 26.493.922 donne), per i cinque referendum che qualche mese fa sono stati ritenuti ammissibili dalla Corte Costituzionale.

Il nostro periodico, che ha tra i suoi obiettivi unicamente quello di "illustrare" il contenuto delle leggi (quelle vigenti, quelle in corso di approvazione e quelle, come in questo caso, a rischio di abrogazione a seguito del voto referendario), non intende prendere posizione sull'argomento: piuttosto, cercheremo di chiarire oggetto e contenuto dei quesiti referendari, anche per porre rimedio a quanto accertato da un sondaggio appena commissionato, secondo cui solo un italiano su due è a conoscenza dell'appuntamento elettorale (che, peraltro, si sovrappone anche a elezioni amministrative per il rinnovo di poco meno di mille consigli comunali).

Le schede dei referendum avranno colori diversi, per essere più facilmente distinguibili in sede di consegna agli elettori, per il loro deposito nella corretta urna dopo l'espressione del voto e per rendere più rapide e sicure le operazioni di spoglio.

Nel dettaglio, avranno i seguenti colori:

- scheda di colore ROSSO per il **Referendum n. 1**: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (i sostenitori della legge affermano che candidati ed eletti debbano avere una fedina penale specchiata; i promotori del referendum abrogativo ritengono che la legge sia eccessivamente severa, poiché una qualche disavventura giudiziaria, specialmente se non di particolare gravità, appare fisiologica con l'esercizio della cosa pubblica);
- scheda di colore ARANCIONE per il **Referendum n. 2**: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), Codice di Procedura Penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale (la norma del nuovo Codice di Procedura Penale, in vigore dall'anno 1989, è stata già riformata una volta nell'anno 1995 e una seconda volta nell'anno 2013, per rendere sempre più stringenti, ossia per ridurre le possibilità, di applicare all'indagato misure cautelari personali, soprattutto se custodiali in carcere o ai domiciliari, e soltanto se "sussiste il concreto e attuale pericolo che questi



commetta gravi delitti", meglio specificato nella legge; i sostenitori dell'abrogazione affermano che sarebbe sempre ingiusta, e imprecisa, la prognosi di futura reiterazione di condotte delittuose);

- scheda di colore GIALLO per il **Referendum n. 3**: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati (attualmente, la legge, già recentemente riformata in senso più restrittivo, prevede che un Pubblico Ministero possa cambiare le proprie funzioni e proseguire la propria carriera come Giudice, o viceversa, solo per un massimo di quattro cambiamenti, e sempre previo trasferimento in un altro Distretto di Corte di Appello, ossia sostanzialmente andando a svolgere le proprie nuove funzioni in un'altra Regione; i sostenitori dell'abrogazione affermano che debba essere sempre impedito, al più consentendosi un'unica possibilità di cambiamento di funzioni al momento iniziale della carriera, per rendere sempre più distinte le funzioni di Giudice e di Pubblico Ministero
- scheda di colore GRIGIO per il **Referendum n. 4**: partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte (attualmente la legge prevede che il Consiglio direttivo della Cassazione e i consigli giudiziari dei distretti di Corte di Appello siano integrati da appartenenti al ceto forense, ossia da avvocati, che partecipano alle deliberazioni e al voto, ma solo con riferimento alle questioni organizzative della

Corte Suprema o dei singoli uffici del distretto di Corte di Appello, ma che non possano partecipare alle valutazioni e alle votazioni in tema di verifica periodica delle attitudini dei magistrati, mentre i pareri sui magistrati vengono poi esaminati dal Consiglio Superiore della Magistratura, che nella sua composizione già prevede l'inclusione di avvocati e docenti universitari di materie giuridiche; i sostenitori del referendum vorrebbero che anche nella fase "territoriale" e non solo in quella centrale nazionale alla valutazione dei magistrati provvedessero gli avvocati di quei territori, affermando che non sarebbe reale il rischio di un condizionamento dell'attività dei magistrati rispetto a quegli avvocati che poi saranno chiamati a valutarli);

- scheda di colore VERDE per il **Referendum n. 5**: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (attualmente la legge prevede che il magistrato che intenda candidarsi a componente del C.S.M. debba far presentare la propria candidatura da 25 a 50 firme di colleghi che lo sostengano, a dimostrazione di una qualche significativa capacità aggregativa di quella candidatura; i sostenitori del referendum affermano che il fenomeno delle "correnti" nella magistratura, ossia di gruppi organizzati che raccolgono consensi ed adesioni tra i magistrati, dipenda proprio dalla necessaria ricerca delle firme per la presentazione della propria candidatura, e vorrebbero consentire a ogni magistrato di presentarsi liberamente come candidato anche senza un minimo di consenso a proprio sostegno).

I nostri lettori, mediamente più consapevoli del restante consesso elettorale, sanno bene che tre sono i comportamenti possibili in occasione di una votazione referendaria, ma noi lo ripeteremo lo stesso (per i pochi distratti!): votare SÌ allo scopo di abrogare la legge sottoposta allo scrutinio popolare; votare NO, allo scopo di mantenere intatta nell'ordinamento giuridico la norma in questione; esprimere ASTENSIONE (ossia, non andare del tutto a votare, oppure scegliere di non ritirare una o più delle cinque schede referendarie), poiché secondo la nostra Costituzione, come abbiamo spiegato più volte in passato, il voto del singolo referendum sarà tenuto in considerazione soltanto se vi abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre, in caso contrario, dalla scarsa e insufficiente partecipazione popolare al voto si inferisce la presunzione che il quesito referendario non abbia riscosso adeguato interesse nel corpo elettorale, sicché di quel voto non si terrà conto.

Il concorso per l'accesso alla magistratura e la sconfitta del sistema scolastico e universitario

Nelle scorse settimane sono stati pubblicati i risultati definitivi della correzione delle prove scritte del concorso in magistratura indetto con decreto ministeriale del 29 ottobre 2019, e che ha accumulato ritardi nella conclusione dell'effettuazione prima, e della correzione poi, delle prove scritte anche in dipendenza della epidemia di Covid-19.

Orbene, con dichiarazioni dei commissari d'esame che lamentavano "Linguaggio primitivo e logica assente", si è raggiunto un record del 95% di bocciati alla prova scritta in magistratura e, secondo uno dei commissari d'esame, sono stati "centinaia i temi imbarazzanti", visto che a fronte di 3.797 candidati che hanno consegnato i temi scritti, appena in 220 hanno raggiunto la sufficienza, numero del tutto inadeguato a fronte dei 310 posti messi a concorso.

Tra i commissari d'esame, peraltro, oltre ai magistrati vi sono anche professori universitari i quali, con un certo qual imbarazzo, hanno riconosciuto che il problema deve essere inquadrato nella sua dimensione complessiva: dalle scuole superiori (e persino dai licei) accedono all'università un gran numero di studenti con gravissime lacune nella capacità di lettura, di sintesi e di elaborazione di un testo scritto, anche perché gli insegnanti puntano soprattutto sui riassunti piuttosto che sull'assegnazione di temi scritti che richiedano elaborazione di pensiero.

Del resto, il sistema di valutazione della capacità formativa del singolo ateneo (e, dunque, il livello dei finanziamenti pubblici che sono essenziali per la sopravvivenza economica di essi) non dipende dal livello di competenze assunte dagli studenti che si laureano, ma dal loro semplice numero rapportato percentualmente al numero degli iscritti, sicché dai rettorati giungono indicazioni ai professori di bocciare lo stretto indispensabile, pena il ridimensionamento finanziario dell'ateneo.

Insomma, un flop dell'ultimo concorso in magistratura: ma il problema delle difficoltà di reclutamento è assai più risalente, visto che a oggi mancano all'appello 1.433 magistrati in organico, quasi il 14% del totale, uno ogni sei.

E questo, purtroppo, è la spia di un fallimento del nostro sistema educativo, che sarà inevitabilmente foriero di cupe prospettive per l'intero Sistema Paese.

NOVITÀ LEGISLATIVE

ARRIVA IL DEF 2022

TRA GUERRA E COVID: SALE L'INFLAZIONE, SCENDE IL PIL E CON IL DEF LO STATO RISTORA SÉ STESSO

di Nicola Tallarico

Il Documento di Economia e Finanza, noto come DEF, definisce gli obiettivi di finanza pubblica a lungo raggio, almeno per il prossimo triennio. Il DEF 2022 tiene conto del peggioramento del quadro economico, determinato dalla guerra in Ucraina, che ha comportato fra l'altro l'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime e la minore crescita dell'esportazione. Cerchiamo di capire quali soluzioni il Governo ha immaginato per fronteggiare la nuova sfida economica.

Lo Stato ristora se stesso


Con il DEF 2022, il Governo si è impegnato ad adottare ogni misura necessaria per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato delle risorse utilizzate a copertura dei precedenti interventi anti-Covid, e a disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, anche in favore degli Enti territoriali, come anche ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese e ad adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica impreveduta dei costi dell'energia e delle materie prime.

Gli effetti del Covid

Nella relazione presentata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Economia si è fatto il punto della situazione, per programmare gli obiettivi economici per i prossimi anni. Si è visto, in particolare, come alla fine del 2021 il quadro economico peggiorato, non solo a causa del Covid, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato le tariffe elettriche. La conseguente crescita del tasso di inflazione, comune a tutte le economie avanzate, ha portato le principali banche centrali a rivedere l'orientamento della politica monetaria in direzione restrittiva o, nel caso della Banca Centrale Europea, a segnalare l'approssimarsi di tale inversione di tendenza. Conseguentemente, i tassi di interesse sono saliti.

Galoppa l'inflazione

A complicare le cose c'è la guerra in Ucraina, a cui l'Unione Europea ha risposto con una serie di sanzioni nei confronti della Russia. Agli eventi belli-



ci dunque è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie. In Italia l'inflazione al consumo è salita al 6,7% e anche l'inflazione di fondo, seppure assai più moderata, ha raggiunto il 2%.

Il Governo ha chiarito come, a fronte di questa situazione, le prospettive di crescita appaiono oggi più deboli e incerte rispetto a inizio anno. Anche in conseguenza di un livello di partenza del PIL trimestrale più elevato a fine 2021, rispetto a quanto stimato a settembre 2021, nonché dell'impatto economico del conflitto e delle conseguenti sanzioni.

Il calo del PIL nel 2022

Stando così le cose, la previsione tendenziale di crescita del prodotto interno lordo (PIL) per il 2022 si è abbassata dal 4,7% (come previsto a settembre nella Nota di aggiornamento al DEF) sino al 2,9%, mentre quella per il 2023 è scesa dal 2,8% al 2,3%. Il disavanzo tendenziale della Pubblica Amministrazione è indicato invece al 5,1% per quest'anno.

Gli obiettivi per il disavanzo contenuti nella NA-DEF sono confermati: il 5,6% nel 2022, in discesa fino al 2,8% nel 2025. Vi è quindi un margine per misure espansive, che può essere di 0,5 punti percentuali di PIL per quest'anno, 0,2 punti nel 2023 e 0,1 punti nel 2024 e nel 2025.

Gli aiuti del Governo

Il Ministro dell'Economia era stato chiaro, annunciando che nell'utilizzo di tali margini finanziari, il Governo avrebbe predisposto un nuovo decreto legge per ripristinare alcuni fondi che erano stati utilizzati a copertura del recente decreto legge n. 17/2022, per poi integrare le risorse destinate a compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche, a fronte

NOVITÀ LEGISLATIVE

ARRIVA IL DEF 2022 TRA GUERRA E COVID: SALE L'INFLAZIONE, SCENDE IL PIL E CON IL DEF LO STATO RISTORA SÉ STESSO

della dinamica del prezzo dell'energia e delle materie prime, e poi intervenire ancora per contenere il costo dei carburanti e dell'energia.

Sono stati in effetti approntati i primi strumenti per sostenere le imprese più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia e a tale scopo si è pensato a un nuovo finanziamento del fondo di garanzia per le PMI. Il Decreto Aiuti e il Decreto Bollette, a cui dedichiamo ampio spazio nelle prossime pagine, ne sono i primi effetti. Infine, ulteriori risorse sono state messe a disposizione per fornire assistenza ai profughi ucraini.

Verso una crescita economica sostenibile

Per effetto di questi interventi, la crescita programmata sarà lievemente più elevata di quella

tendenziale, soprattutto nel 2022 e nel 2023 (3,1% e 2,4%), con riflessi positivi sull'andamento dell'occupazione. Il rapporto debito/PIL nello scenario programmatico diminuirà quest'anno al 147,0%, rispetto al 150,8% in cui si trovava nel 2021, per calare poi progressivamente fino al 141,4% nel 2025.

Lo stesso Ministro dell'Economia ha ribadito che la decisione di confermare gli obiettivi programmatici di disavanzo fissati in un quadro congiunturale più favorevole testimonia l'attenzione del nostro Paese verso la sostenibilità della finanza pubblica. Del resto, in questo momento difficile, in cui la finanza pubblica è chiamata a rispondere a molteplici esigenze di natura sia congiunturale che strutturale, è ancora più necessario promuovere una crescita economica che tenga conto della sostenibilità dei conti pubblici

TUTTI GLI AIUTI DEL DECRETO SALVA PREZZI

Le novità più attese del decreto di "contrastato agli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina", anche noto come Decreto Ucraina Bis o Decreto Taglia Prezzi.

Bollette rateizzate

È prevista la rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas naturale a favore delle famiglie che non hanno pagato dal primo gennaio 2022. Si tratta di un allungamento della proroga che era prevista nell'ultima Legge di Bilancio, secondo cui i fornitori devono offrire ai clienti "un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a carico".

Bonus edilizi

dal 1° luglio 2023, per i bonus edilizi, per lavori sopra i 516.000 euro, le imprese dovranno avere la certificazione SOA, finora richiesta solo alle aziende che partecipavano ad appalti pubblici. Non si escludono ripensamenti, considerando che, al momento, solo il 20% delle piccole imprese è provvista di questa certificazione.

Taglio accise carburanti

Prorogato almeno fino all'8 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Si tratta di uno sconto di 30 centesimi per litro.

Spazi aperti bar e ristoranti

Prorogate fino al 30 settembre, previo pagamento,

le autorizzazioni già concesse per l'occupazione del suolo pubblico per gli spazi esterni di bar e ristoranti. Dal 1° luglio invece partono le procedure semplificate per le domande di nuove concessioni e per quelle di ampliamento di superfici già autorizzate. La domanda si inoltra in modalità telematica, allegando la planimetria.

C'è inoltre tempo fino al 30 settembre per la posa in opera di elementi o strutture amovibili su piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, senza vincolo di autorizzazioni del Soprintendente o del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Canone unico

Proroga per gli esercizi che pagano il canone unico, ossia il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dallo scorso anno ha sostituito tre diverse tasse: quella per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Quote latte

Riaperti i termini per i produttori di latte per aderire alla rateizzazione delle multe per le quote latte. La misura è rivolta ai "debitori del prelievo destinatari di atti di riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate". (N.T.)

NOVITÀ LEGISLATIVE

LA CRISI IN UCRAINA

AIUTI PER IMPRESE AGRICOLE, TRASPORTATORI, BAR, RISTORANTI • € 200 PER LAVORATORI E DISOCCUPATI

di Sergio Merlina

La guerra in Ucraina, gli aumenti delle materie prime e i problemi del loro reperimento, le difficoltà di famiglie e imprese a uscire dalla crisi economica. Sono queste le ragioni principali che hanno spinto il Governo Draghi a emanare un decreto legge avente a oggetto "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina". Vediamo rapidamente di che cosa si tratta...

L'emergenza energetica e i prezzi al consumo

Il cosiddetto "Decreto Aiuti" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022, n. 114) affronta la questione dell'aumento dei prezzi al consumo, con misure per lavoratori e pensionati, nonché con misure per il trasporto pubblico locale e la cessione dei bonus edilizi; la questione energia, con misure per ridurre il costo e semplificare la realizzazione di nuovi impianti; la crisi in alcuni comparti produttivi per le imprese, per fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione. Vediamo quali sono le principali misure.

Credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Come sostegno alle imprese, sono previsti crediti d'imposta per contenere i costi dell'energia elettrica, del gas e del carburante (in special modo per gli autotrasportatori). Per le imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale è previsto:

- il credito di imposta del 20% per le imprese non gasivore è rideterminato nella misura del 25%;
- il credito di imposta del 20% per le imprese gasivore è rideterminato nella misura del 25%;
- il credito di imposta del 12% per le imprese non energivore è rideterminato nella misura del 15%.

Imprese agricole danneggiate dalla guerra in Ucraina

È istituito un Fondo di 20 milioni di euro per le piccole e medie imprese agricole che presentano i seguenti requisiti:

- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Il Fondo vuole arginare le ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nell'approvvigionamento. L'importo riconosciuto alle imprese sarà determinato applicando una percentuale pari "alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019. La percentuale da applicare è determinata come segue:

- a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- b) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.

Misure per l'energia

Sul fronte della produzione di energia, il decreto semplifica la costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile e, con riferimento a Roma Capitale, è prevista la nomina del sindaco a commissario straordinario per gestire il piano rifiuti e la costruzione di nuovi impianti.

Una tantum di 200 euro

NOVITÀ LEGISLATIVE

LA CRISI IN UCRAINA

a lavoratori, disoccupati e pensionati

Con riferimento alle persone fisiche, il Decreto Aiuti istituisce un bonus una tantum di 200 euro per fare fronte all'aumento dei prezzi, anche dei beni di prima necessità. Il contributo, inizialmente destinato a lavoratori, pensionati e disoccupati con reddito non superiore, per l'anno 2021, a 35 mila euro, è stato esteso anche a chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, ai lavoratori stagionali, ai collaboratori domestici e agli autonomi.

Il bonus verrà riconosciuto in automatico all'interno della busta paga di luglio ai lavoratori subordinati, pubblici o privati; stesso procedimento per i pensionati e per chi percepisce sostegni al reddito da disoccupazione, che riceveranno il bonus direttamente dall'INPS nella mensilità di luglio. I sostituti d'imposta compenseranno poi il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità mediante l'istituto della compensazione.

La procedura per autonomi e lavoratori domestici

Per i lavoratori autonomi e per i lavoratori domestici, invece, è istituito un fondo "per l'indennità una tantum" ma ancora non sono state rese note le modalità di richiesta e ricezione del bonus. È probabile che verrà utilizzato il portale INPS, quanto meno per i lavoratori domestici e per tutti gli autonomi che versano i contributi nelle diverse gestioni INPS. Si attendono dunque i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definiscano i criteri e le modalità di erogazione.

Al momento in cui andiamo in stampa di fatto non è ancora stato reso noto il limite reddituale sopra il quale i professionisti non potranno beneficiare del bonus una tantum.

Rifinanziato il Bonus Bollette per elettricità e gas

Relativamente al settore energia, viene rifinanziato anche per il terzo trimestre 2022 il Bonus Bollette (luce e gas) che sarà attuato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Il Bonus Luce e Gas è già previsto, in maniera automatica, per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 12 mila euro (innalzato a 20 mila euro per le famiglie con più di 3 figli a carico) e varia a seconda della zona climatica e del nucleo familiare, arrivando sino a un massimo complessivo (per luce e gas) di circa 300 euro.

Per le famiglie aventi diritto non sarà necessario compilare una domanda: il bonus verrà riconosciuto automaticamente, anche retroattivamente.

Bonus Trasporti

Ulteriore misura a sostegno di individui e famiglie è il Bonus Trasporti: 60 euro per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale regionale o nazionale. Anche per poter usufruire di tale buono il reddito complessivo del richiedente dovrà essere inferiore a 35 mila euro, mentre le modalità operative del bonus saranno rese note con apposito decreto ministeriale che sarà emanato a breve.

Credito d'imposta per gli autotrasportatori

Il decreto prevede anche l'istituzione di un credito di imposta del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 al netto dell'IVA, per l'acquisto del gasolio da parte delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto mediante veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore. In tal modo si vuole far fronte all'anomalo incremento del costo del gasolio. Per utilizzare il credito (esclusivamente sotto forma di compensazione) è necessario conservare le fatture di acquisto.

La novità del Superbonus al 110%

Relativamente al Superbonus al 110%, croce e delizia di condòmini, amministratori di condominio e imprese di costruzione, per fare ripartire il meccanismo degli incentivi vengono allentati alcuni vincoli, stabiliti in chiave antifrode, per la cessione del credito fiscale. Con la nuova modifica è previsto che le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario, possano sempre cedere il credito a clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Viene altresì prorogato al 30 settembre 2022 (prima fissato al 30 giugno 2022) il termine per effettuare almeno il 30% dei lavori sulle unità immobiliari che permettono di usufruire delle agevolazioni relative al Superbonus. Si ricorda che la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 purché i 30% dei lavori sia stato effettuato entro la nuova data del 30 settembre 2022. Ai fini del computo della percentuale dei lavori svolti sono compresi anche gli interventi non agevolati dal Superbonus.

ATTENZIONE: si ricorda che il provvedimento sarà oggetto di esame del Parlamento che potrà confermare o modificare in sede di conversione in legge il testo del Decreto Aiuti.

NOVITÀ LEGISLATIVE

IL DECRETO BOLLETTE SCONTI SU LUCE E GAS, SEMPLIFICAZIONI PER NUOVI IMPIANTI DI ENERGIE RINNOVABILI, PIU SOLDI AL SUD

di Nicola Tallarico

Il Decreto Bollette, detto anche Decreto Energia, convertito con legge del 27 aprile, è la misura assunta dal Governo per contenere i costi di elettricità e gas naturale, sviluppare le energie rinnovabili e rilanciare le politiche industriali, anche come conseguenza della crisi in Ucraina. Nell'iter di conversione sono state inserite ulteriori semplificazioni, come quelle per gli impianti fotovoltaici, ma ci sono anche delle novità, sempre nell'ottica di un risparmio di tempi e burocrazia. È stata anche istituita la Giornata per il Risparmio Energetico. Vediamo insieme cosa comporta...

Basta la DILA per realizzare gli impianti fotovoltaici

L'ultima versione del Decreto Bollette ha snellito ulteriormente la procedura per i permessi di realizzazione degli impianti fotovoltaici e agro-voltaici. Già il decreto del 3 marzo 2011 n. 28 aveva iniziato la semplificazione di questa procedura, in attuazione della direttiva comunitaria del 2009 sulla promozione delle energie rinnovabili. Quella norma stabiliva che per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, bisognava realizzare un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Oggi, grazie al nuovo decreto, basterà la DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), sia per realizzare gli impianti fotovoltaici con moduli a terra e potenza inferiore a 1 megawatt, sia per le opere connesse che per le altre infrastrutture necessarie in zone che non sono sottoposte a tutela culturale e paesaggistica. In particolare, la DILA sarà sufficiente anche per gli impianti realizzati al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela e per la cui messa in opera non sono previste procedure di espropriazione.

Contributi per l'efficienza energetica al Sud Italia

Alle imprese che effettuano investimenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volti a ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre



2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il credito d'imposta non concorrerà alla formazione del reddito d'impresa, della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma sarà cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

I costi ammissibili all'agevolazione sono quelli che riguardano gli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.

Giornata Nazionale del Risparmio Energetico

Sarà il 16 febbraio la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, istituita per favorire stili di vita sostenibili e promuovere la cultura del risparmio energetico, anche mediante la riduzione degli sprechi. È in arrivo inoltre la Strategia nazionale contro la povertà energetica, elaborata dal Ministro della Transizione Ecologica, che dovrà stabilire gli obiettivi per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo. La Strategia sarà utile anche per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche, per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

NOVITÀ LEGISLATIVE

IL DECRETO BOLLETTE

Come cambiano le cose su gas ed elettricità?

Vediamo ora la parte più attesa del Decreto Bollette, ossia le norme che mirano a ridurre il consumo di gas ed energia elettrica.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) ha annullato, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema, applicate alle utenze domestiche e non domestiche, in bassa tensione, media, alta o altissima tensione, anche per l'illuminazione pubblica o la ricarica di veicoli elettrici in luoghi pubblici.

È previsto anche che le somministrazioni di gas metano, per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.

Infine, per il secondo trimestre dell'anno 2022, sono rideterminate dall'ARERA le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. Questo al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro.

Quanti gradi negli edifici pubblici?

Per ridurre i consumi termici degli edifici e ottenere un risparmio energetico immediato, dal 1° maggio 2022 fino al 31 marzo 2023, il Decreto Bollette ha previsto che la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ogni unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione di ospedali, cliniche, case di cura o assimilati, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

Ampliate le cooperative edilizie di abitazione

In materia di società cooperative, il Decreto Bollette, modificando la legge 59/1992, considera "società cooperative edilizie di abitazione" le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e

seguenti del Codice Civile, che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento o in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i canoni della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari, nonché di soggetti terzi che siano connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione.

Cessione del credito e sconto in fattura

Il decreto prevede una proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito per l'anno 2022.

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni entro il 15 ottobre 2022.

Agevolazioni per i praticanti avvocati

Una norma del decreto, aggiunta in sede di conversione, riguarda i praticanti avvocati. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica forense, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della nuova funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale risulta iscritto.

Bonus edilizi: legittime quattro cessioni (più una)

In tema di cessioni dei bonus edilizi, il decreto legittima fino a quattro passaggi, con una ulteriore cessione concessa alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ed esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

NOVITÀ LEGISLATIVE

PNRR: QUAL È LA SITUAZIONE?

PROSSIME TAPPE: GIUSTIZIA, SICUREZZA SUL LAVORO, MODERNIZZAZIONE DELLE P.A., LOTTA ALL'EVASIONE

di Sergio Merlina

Come è noto, l'Italia, per poter ottenere i fondi del programma di aiuti dell'Unione Europea Next Generation EU, ha dovuto presentare un piano, che è stato approvato dalla Commissione Europea la scorsa estate. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede complessivamente la realizzazione di 226 misure suddivise tra riforme (62) e investimenti (164). Tali interventi devono essere portati a compimento rispettando una rigida tabella di marcia che prevede, per ogni misura, l'adempimento di alcune scadenze. Vediamo meglio...

Le sei missioni del PNRR

Per cominciare, ogni misura deve appartenere a una delle 6 missioni previste dal PNRR:

1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura", i cui obiettivi sono promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura;
2. "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", i cui obiettivi sono migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva;
3. "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile", i cui obiettivi sono lo sviluppo razionale di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese;
4. "Istruzione e Ricerca", il cui obiettivo è rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico;
5. "Inclusione e Coesione", il cui obiettivo è facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale;
6. "Salute" il cui obiettivo è rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

Le tempistiche

Il cronoprogramma del Pnrr prevede per ogni missione il raggiungimento di traguardi intermedi e

target alla fine di ogni trimestre fino al 2026. La verifica sul rispetto delle scadenze viene effettuata dalle istituzioni europee su base semestrale, e da tale verifica dipende l'erogazione delle singole tranche di fondi.

La prima rata dei fondi europei è di 25 miliardi, su un totale 191,5 miliardi di euro fino al 2026. Le scadenze per poter ottenere le successive rate, possono essere di 2 tipi: i target (obiettivi) e le milestone, ossia le tappe intermedie lungo il processo che porta al conseguimento delle scadenze.

Per valutare il raggiungimento delle scadenze si utilizzano indicatori quantitativi, come il numero di imprese che usufruiscono di determinati incentivi o l'incremento di personale nei tribunali.

Lo stato dell'arte

L'Italia, per raggiungere le scadenze inserite all'interno del PNRR, ha già emanati due decreti, denominati "Decreti PNRR".

Il primo è stato il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 con il quale è stata segnata la governance del Piano ed è iniziato il lavoro di semplificazione normativa.

In data 30 aprile 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il secondo "Decreto PNRR", n. 36/2022, contenente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Il decreto contiene oltre 20 misure tra cui norme in materia di obbligo di fatturazione elettronica, obbligo di POS, novità in materia di sicurezza sul lavoro, parità di genere ed emersione del lavoro sommerso, la riforma sul reclutamento dei docenti, l'istituzione di un comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, oltre a norme sulla digitalizzazione delle società pubbliche, sui concorsi pubblici, sulla formazione e mobilità dei dipendenti.

Le sanzioni per chi non accetta pagamenti elettronici

Con riferimento alle questioni fiscali, scatterà dal 30 giugno 2022, non più dal 1° gennaio 2023 come aveva invece stabilito il primo "Decreto PNRR", la sanzionabilità di commercianti e professionisti che, nell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti ovvero di prestazione di servizi (anche professionali), violano

NOVITÀ LEGISLATIVE

PNRR: QUAL È LA SITUAZIONE?

la disposizione che impone loro di accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, DL 179/2012). Per i trasgressori, a prescindere dall'importo dell'operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite POS (comma 4-bis dello stesso articolo 15).

L'obbligo della fatturazione elettronica

Dal 1° luglio 2022 scatta inoltre per tutti l'obbligo di fatturazione elettronica, cioè di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea le "micro" partite IVA, cioè quelle che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25 mila euro, per le quali l'obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024.

Ai contribuenti nei cui confronti l'obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio, è concesso un approccio "soft" nei primi mesi di esecuzione del nuovo adempimento. Infatti, per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, avranno più tempo rispetto agli ordinari dodici giorni prescritti per la fattura "immediata" (articolo 21, comma 4, DPR 633/1972): l'emissione della certificazione informatica potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La modernizzazione delle amministrazioni pubbliche

Con riferimento alle norme riguardanti la Pubblica Amministrazione, è previsto l'obbligo di accedere al portale inPA per tutte le procedure di selezione, in prima battuta per le amministrazioni centrali, e il rafforzamento di Formez PA, con una dotazione finanziaria ulteriore di 60 milioni e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Dal 1° novembre scatterà l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di utilizzare esclusivamente il portale del reclutamento per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. In tutte le procedure concorsuali è previsto poi l'obbligo di inserire la conoscenza della lingua inglese, oltre alla conoscenza informatica.

Il decreto prevede inoltre l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) introducendo, in particolare, una sezione dedicata all'utilizzo dei social network per tutelare l'immagine della PA. Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di un ciclo di formazione sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico per i neoassunti, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

Per dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'accesso, nelle progressioni di carriera e nel conferimento degli incarichi apicali, le amministrazioni possono prevedere nei bandi misure che attribuiscono vantaggi specifici al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire e adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

I temi della Giustizia

Su altro fronte, il decreto introduce specifiche disposizioni in materia di Giustizia. E cioè: misure per il funzionamento dei due comitati tecnico scientifici per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e penale nonché sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria. Il comitato è presieduto dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni.

La lotta al lavoro sommerso

Relativamente alle norme sul lavoro, nasce con questo secondo decreto PNRR il "Portale nazionale del sommerso (PNS)" che va a sostituire e integrare le banche dati ora esistenti utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL per condividere le risultanze degli accertamenti ispettivi. In sostanza, nel portale dovranno confluire tutti i verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi a eventuali contenziosi istaurati sullo stesso verbale.

La sicurezza sul lavoro

In tema sicurezza sul lavoro, nasce 3-I Spa, la società a capitale interamente pubblico incaricata delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali delle pubbliche amministrazioni centrali, in particolare dell'INPS, INAIL e dell'ISTAT. Verrà utilizzata anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale.

NOVITÀ LEGISLATIVE

LA NOVITÀ DEL DOPPIO COGNOME DALLA CONSULTA ARRIVA IL VIA LIBERA PER I COGNOMI MATERNO E PATERNO • STOP AI VECCHI AUTOMATISMI

di Nicola Tallarico

Grandi novità per l'Italia: grazie a una recente pronuncia della Corte Costituzionale, ai nuovi nati sarà possibile attribuire sia il cognome del padre che quello della madre, o anche solo quest'ultimo. Diverse sono state sin qui le battaglie delle donne, affinché il legislatore adeguasse la normativa in senso paritario a entrambi i genitori. In tal senso infatti, la Commissione Giustizia del Senato stava già lavorando con delle audizioni sui tanti disegni di legge pervenuti sin dall'inizio della legislatura da quasi tutti i partiti. Tuttavia, la Corte Costituzionale, in continuità con una sua precedente sentenza del 2016, ha battuto il Parlamento sul tempo, superando i vecchi schemi e allineando l'Italia a quei Paesi dove il bimbo assume il cognome di entrambi i genitori.

Doppio cognome: soddisfatti e non...

Diverse le reazioni e le sollecitazioni per dare ora una disciplina legislativa adeguata a tutta la materia. Per alcuni è un ulteriore passo in avanti verso l'effettiva uguaglianza di genere nell'ambito della famiglia, per altri un'inutile formalità che non scalfisce il ruolo comunque paritario dei genitori, dal momento che l'attribuzione del cognome paterno è anche frutto di una scelta pratica. Detto in altre parole: non basta inserire il cognome della mamma per ribadire la parità di genere, dovrebbe essere qualcosa che prescinde dalla semplice attribuzione del cognome. Tuttavia le maggiori reazioni sono state quelle favorevoli e adesso il Parlamento è già a lavoro per delineare la nuova disciplina, che si occuperà anche di adeguare quei meccanismi che intendono evitare un accumulo di cognomi nelle generazioni.

Cosa dice la legge a oggi?

Secondo il Codice Civile, il cognome del neonato è quello del marito della partoriente, in caso di matrimonio, in virtù della presunzione di paternità prevista dall'art. 231. In assenza di matrimonio, invece, il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il

cognome del solo padre. Se invece la filiazione paterna è stata accertata o riconosciuta solo in seguito al riconoscimento da parte della madre, il figlio può a quel punto assumere anche il cognome del padre, aggiungendolo o addirittura sostituendolo a quello della madre.

Perché due cognomi?

Il cambio di rotta è giunto il 29 aprile, quando la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tutte quelle norme che prevedono l'automatica attribuzione del solo cognome paterno, con riferimento ai figli nati sia dentro che fuori il matrimonio, o ai figli adottivi. Dette norme, ossia il 231 e il 262 del Codice Civile, sembrano in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Nella ricostruzione della Consulta infatti, il patronimico appare discriminatorio nei confronti delle donne, ma anche lesivo dell'identità del figlio, per il fatto che il cognome paterno offre garanzie circa la provenienza del solo padre, ma non anche di quella della madre, sebbene qualcuno osserva che già i romani dicevano che "mater semper certa est, pater numquam" ("la madre è sempre certa, il padre mai").

Cognome: scelta condivisa, stop all'automatismo

Secondo quanto affermato dalla Consulta, in nome del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell'identità personale.

Viene dunque cancellato l'automatismo nell'attribuzione del cognome paterno e la nuova regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da loro concordato, a meno che essi non decidano, sempre di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

In mancanza di una comunanza d'intenti su quale cognome attribuire al figlio e sull'ordine di attribuzione dei due cognomi, la questione potrà essere risolta dai Tribunali.

I casi che hanno condotto alla decisione

La decisione era attesa dopo che la Corte a gennaio, con un'ordinanza, aveva deciso di sollevare la questione della legittimità costituzionale della auto-

NOVITÀ LEGISLATIVE

LA NOVITÀ DEL DOPPIO COGNOME

matica acquisizione da parte dei figli del cognome del padre. Il tutto a seguito delle richieste, per la verità più limitate, che le erano state presentate dal Tribunale di Bolzano e dalla Corte di Appello di Potenza, a seguito della questione sollevata da una coppia innanzi al Tribunale Civile di Lagonegro nel 2020.

“Un retaggio incompatibile con l’ordinamento”

La coppia della Basilicata aveva chiesto di poter ottenere l’attribuzione del cognome materno anche al terzo dei loro figli. Già dunque nell’ordinanza di gennaio 2022, la Consulta, richiamandosi a sue precedenti pronunce, in particolare a una storica del 2016, ebbe modo di pronunciarsi, definendo l’attuale sistema “un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia” e “una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.

La sentenza del 2016

La stessa Corte Costituzionale si era già pronunciata sul punto nel 2016, pur lasciando alcuni aspetti irrisolti, ma con una sentenza storica, che apriva alla possibilità di attribuire il nome della madre, sempre però che vi fosse l’accordo tra i genitori e solo per il caso dei figli nati all’interno del matrimonio.

La nuova pronuncia del 2022 va oltre, perché si estende anche ai figli nati fuori dal matrimonio e prescinde dal consenso paterno. Secondo quella sentenza, “in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità, sopravvive la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, destinata a operare in mancanza di accordo espresso dei genitori”.

Il caso del Trentino

La vicenda nata invece in Trentino, prese le mosse dal Tribunale di Bolzano, che ha chiesto di dichiarare incostituzionale la norma del Codice per il fatto che non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno.

In questo caso la Consulta è andata oltre, rimettendo la questione di legittimità dell’articolo 262, perché ha ritenuto che, nel caso venisse accolta la soluzione del Tribunale di Bolzano, ma laddove mancasse l’accordo fra i genitori, dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno. In questo modo, però, verrebbe riconfermata “la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’u-

guaglianza è stata riconosciuta ormai da tempo dalla stessa Corte che ha più volte invitato il legislatore a intervenire”.

Le regole dei Paesi europei

La Consulta ha dunque stabilito definitivamente che ai figli deve essere attribuito il cognome di entrambi i genitori, salvo che si stabilisca, di comune accordo fra i genitori, di dare soltanto il cognome di uno dei due. Che succede invece nei Paesi europei?

Diverse sono le leggi che, seppur diverse, traggono ispirazione dal principio per il quale si è liberi di attribuire ai figli il cognome paterno, materno o quello di entrambi i genitori.

- In Francia e in Belgio, mancando l’accordo tra i genitori, si assegnano entrambi i cognomi, usando l’ordine alfabetico.
- In Lussemburgo si sceglie l’attribuzione del cognome con un sorteggio.
- In Portogallo i genitori sono liberi di scegliere quale e quanti cognomi mettere e si può arrivare a un massimo di quattro cognomi.
- In Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Austria il cognome della madre viene attribuito in modo automatico, salvo che si dia una diversa indicazione nella propria scelta.
- Nei Paesi Bassi si attribuisce di comune accordo uno dei due cognomi.

Le eccezioni di Spagna e Inghilterra

Nel Regno Unito i genitori possono attribuire addirittura un cognome diverso da quello proprio. In Spagna, come la maggior parte dei Paesi dell’America Latina, la regola è che viene attribuito in via obbligatoria sia il cognome paterno che quello materno, poi i genitori sono liberi nella scelta di stabilirne l’ordine.

Il ruolo del Parlamento

Il Parlamento avrebbe dovuto essere centrale in una materia come questa, tuttavia, sin qui, gli iter legislativi in atto non hanno portato a chiare definizioni sul punto. Per tale motivo la Consulta ha deciso di anticipare il ruolo del legislatore, volendo vagliare in primo luogo se la norma che “in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori” fosse conforme agli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione. In quest’ottica, in definitiva, l’intervento della Consulta è stato ed è quello di garantire che la legalità costituzionale prevalga rispetto alla discrezionalità del legislatore nelle decisioni che intenderà assumere. Qualunque sarà la scelta adottata.

LE NOSTRE RUBRICHE

FISCO & PREVIDENZA

a cura di Maria Ciampani

I sostituti di imposta, ogni anno, entro il 16 di marzo, sono tenuti a rilasciare la Certificazione Unica (CU) che attesti i redditi che hanno corrisposto, nell'anno precedente, anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 17. In taluni casi anche l'INPS è considerato sostituto di imposta e deve determinare annualmente il conguaglio fiscale di fine anno, oltre che rilasciare ai percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di redditi di lavoro autonomo, di provvigioni e redditi diversi la relativa certificazione.

COME RECUPERARE LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022 RILASCIATA DALL'INPS PER POTERLA UTILIZZARE NELLA DICHIARAZIONE PER I REDDITI RELATIVI ALL'ANNO 2021 • LE MODALITÀ FISICHE E TELEMATICHE E LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER GLI OVER 75

Chi ha diritto alla CU dall'INPS?

Hanno diritto alla Certificazione Unica tutti i soggetti che hanno percepito dall'INPS:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di provvigioni;
- redditi di altra natura per prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito.

Quando predispose la certificazione, l'INPS si occupa altresì di trasmettere la CU anche all'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, l'INPS, in conformità al Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11169/2022, predisponde:

- la Certificazione Unica sintetica (CUS), da rilasciare ai propri sostituti;
- la cosiddetta Certificazione Unica ordinaria (CUO), da trasmettere telematicamente all'AdE.

Il conguaglio fiscale 2021

Con la circolare numero 47 del 4 aprile 2022, l'INPS ha specificato che l'Istituto, come sostituto di imposta:

- effettua il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell'anno d'imposta 2021, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 (detrazioni per carichi



di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

- determina, sul reddito prodotto nell'anno d'imposta di riferimento (quindi per quest'anno il 2021), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l'addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell'anno successivo (2022).

La Certificazione Unica 2022

Dal 28 febbraio 2022 la Certificazione Unica 2022 è stata resa disponibile per gli utenti tramite i canali qui di seguito riepilogati.

1. La fornitura telematica

Innanzitutto, per coloro che sono in possesso delle credenziali digitali (vedi box in questa stessa pagina) è possibile scaricare la Certificazione Unica comodamente da casa, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'INPS.

Ci sono due percorsi telematici:

- l'utente può consultare il sito www.inps.it e accedere alla propria area personale "MyINPS"; qui dovrà cliccare su "Servizi Fiscali" e ricercare la CU del 2022, potendola scaricare in formato pdf sul proprio dispositivo o stamparla.
- l'utente può seguire il percorso di navigazione "Prestazioni e servizi" -> "Servizi" -> "Certificazione unica 2022 (Cittadino)" -> e, inserendo le proprie credenziali, visualizzare le CU che negli anni l'INPS ha rilasciato al soggetto. È sufficiente poi cliccare sulla CU desiderata per scaricarla in formato pdf sul proprio dispositivo o stamparla.

Si ricorda che, per aiutare gli utenti più anziani o comunque coloro che sono nell'impossibilità di utilizzare i servizi online, l'INPS ha predisposto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, a chi ne ha la necessità, di delegare una persona di fiducia per accedere a suo nome ai

FISCO & PREVIDENZA

servizi online dell'Istituto, nonché per potere fare richieste presso gli sportelli INPS. Di tale servizio abbiamo parlato approfonditamente nel numero 470 di "Leggi illustrate" (settembre 2021); ulteriori informazioni possono essere reperite nella circolare INPS n. 127/2021.

2. App INPS mobile

La Certificazione Unica può essere recuperata anche tramite dispositivo mobile attraverso l'applicazione "INPS Mobile". L'applicazione fornisce infatti un apposito servizio denominato "Certificazione Unica", mediante il quale è possibile visualizzare e scaricare la certificazione. Si ricorda che il software può essere scaricato gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

3. Spedizione tramite PEC

Tutti coloro che sono in possesso di una utenza di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono ottenere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2022.

Per ricevere la CU è necessario farne domanda all'indirizzo INPS richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando alla PEC copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. L'INPS recapiterà la CU alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

ATTENZIONE: solo per i titolari di pensione che effettuano l'accesso all'area "MyINPS" (mediante SPID, CIE, o CNS) possono reperire, nella propria area riservata, un avviso con le indicazioni utili per ricevere la CU via mail o PEC.

4. La CU cartacea presso le strutture dell'INPS

Oltre che con le modalità telematiche è possibile ricevere la CU in formato cartaceo grazie al servizio di "Prima accoglienza". Il servizio è presente in molte sedi territoriali dell'Istituto previdenziale ed è accessibile senza prenotazione. Se la sede non mette a disposizione il servizio di prima accoglienza, è sempre possibile richiedere la CU presso gli sportelli veloci dell'INPS; in tal caso, però, è necessario accedere in sede mediante prenotazione.

Si ricorda che è possibile prenotare l'appuntamento attraverso i canali che l'INPS ha messo a disposizione dell'utenza, ovvero:

- l'App "INPS Mobile", disponibile per sistemi operativi Android e iOS;
- il portale internet dell'Istituto (www.inps.it);
- il Contact Center (servizio automatico vocale o con operatore), tramite i numeri 803.164 (gra-

tuito da rete fissa) oppure 06.164164 (a pagamento da rete mobile).

5. CU tramite Patronati, CAF e professionisti abilitati

È possibile acquisire la Certificazione Unica avvalendosi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all'assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica; lo stesso deve essere in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

Nel caso si voglia ottenere la CU tramite intermediario, è bene sapere che quest'ultimo deve avere preliminarmente identificato con certezza il soggetto richiedente e averne ottenuto una delega, sulla quale vanno indicati, con data specifica, il codice fiscale, i dati anagrafici e gli estremi del documento di identità del delegante; copia del documento di identità deve essere allegata alla delega. L'intermediario tiene un registro nel quale inserisce le deleghe acquisite che devono essere numerate progressivamente e annotate quotidianamente.

Può accadere che il delegante sia un soggetto terzo, che ha a sua volta previamente delegato colui che si è presentato dall'intermediario per ottenere la CU. In questo caso l'intermediario ha bisogno di acquisire anche questa delega, prima di accedere ai canali per il prelievo del modello CU.

La delega deve contenere:

- i dati anagrafici dell'interessato e il relativo codice fiscale;
- l'indicazione dell'anno d'imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;
- la data di conferimento della delega.

Verificata la presenza delle deleghe, l'intermediario potrà iniziare la procedura per l'acquisizione della CU.

Affinché siano rispettate le disposizioni in tema di privacy e tutela dei dati sensibili delle parti delegate, prima di ottenere la CU, l'intermediario dovrà inserire (e provare di essere in possesso di) alcuni elementi informativi:

- codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2022;
- esistenza della delega specifica anzidetta;
- tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica;
- data della delega.

Inoltre, in aggiunta, è necessario produrre uno tra i seguenti elementi:

LE NOSTRE RUBRICHE

FISCO & PREVIDENZA

- posizione previdenziale (numero pensione);
- numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell'intermediario;
- inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all'intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica.

6. La spedizione della CU alla residenza del titolare

L'INPS offre un ulteriore metodo alternativo per ottenere la CU: la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare.

ATTENZIONE: tale modalità può essere prescelta anche dall'erede del soggetto titolare (si pensi al caso in cui il titolare sia venuto a mancare ma si debba certificare l'erogazione di versamenti da parte dell'INPS).

Se vi vuole ottenere la spedizione della CU, l'interessato deve richiedere l'assistenza di uno dei seguenti canali dell'INPS attivi sul territorio nazionale:

- canale telefonico: attraverso il numero verde 800434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile;
- Contact Center Multicanale al numero 803.164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06.164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);
- canale posta elettronica ordinaria: utilizzabile dai soggetti non titolari della CU (soggetto delegato ovvero l'erede di soggetto deceduto); l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.

ATTENZIONE: la spedizione alla residenza del soggetto può avvenire solo dietro espressa richiesta del titolare. In nessun caso la Certificazione Unica verrà spedita automaticamente al soggetto.

ATTENZIONE: la Certificazione Unica verrà spedita alla residenza del titolare medesimo, così come risulta dagli archivi dell'INPS.

In caso di soggetto delegato, lo stesso dovrà altresì trasmettere, in allegato alla richiesta, fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.

Nel caso che a richiedere la CU sia l'erede del titolare, lo stesso dovrà altresì trasmettere (in aggiunta alla richiesta e alla fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede.

7. La CU ai pensionati all'estero

I pensionati che risiedono all'estero e vogliono recuperare la propria Certificazione Unica possono contattare il numero 0039.06.164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al proprio piano tariffario) fornendo all'operatore i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell'INPS.

8. Lo Sportello Mobile

Ci sono alcune categorie di soggetti che possono beneficiare altresì di un particolare servizio a loro dedicato: lo "Sportello Mobile".

L'INPS è a conoscenza delle molteplici difficoltà oggettive di alcune categorie (ad esempio, ultrasettantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale - Categoria: Ciechi civili - indipendentemente dall'età ecc.). Per questi contribuenti può risultare

LE CREDENZIALI DI IDENTITÀ DIGITALE

A seguito della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione gli Enti hanno dismesso le proprie credenziali (PIN e username) richiedendo agli utenti di accedere ai siti istituzionali mediante strumenti di autenticazione digitale:

- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per accedere alle aree personali sia l'INPS che l'Agenzia delle Entrate richiedono agli utenti il possesso e l'accesso tramite SPID di almeno secondo livello, CNS o CIE 3.0. Per poter scaricare la CU tramite accesso online, dunque, l'utente deve assicurarsi di essere in possesso di uno dei tre strumenti sopra elencati. È prevista però un'eccezione per i cittadini residenti all'estero e non in possesso di un documento di riconoscimento italiano: per tali soggetti è ancora possibile utilizzare il PIN rilasciato dall'Istituto previdenziale.

FISCO & PREVIDENZA

difficile, se non impossibile, avvalersi dei canali non solo telematici ma anche fisici dell'INPS.

Per aiutare chi non è più in grado di utilizzare la tecnologia e tutti coloro che sono nell'impossibilità di recarsi fisicamente nelle sedi INPS, è stato creato un servizio che permetta l'erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali; tra questi servizi è compreso il rilascio della Certificazione Unica.

Per accedere a questo servizio è necessario che l'utente abbia ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell'iniziativa. Solo tali soggetti possono contattare, al numero telefonico e all'orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della struttura territorialmente competente e richiedere l'invio della Certificazione Unica, che sarà spedita alla residenza del titolare medesimo, così come risulta dagli archivi dell'INPS.

9. CU tramite Comuni e altre PA abilitate

Infine è possibile ottenere la Certificazione Unica 2022 anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che hanno sottoscritto un protocollo con l'INPS per l'attivazione di un Punto Cliente di Servizio; si consigliano i lettori di verificare se la propria sede di riferimento abbia un Punto Cliente di Servizio effettivamente operativo.

Gli operatori delle Pubbliche Amministrazioni che richiedono la CU, come gli intermediari, devono preventivamente ottenere specifica delega dell'interessato che permetta loro di accedere alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati. (si veda il punto 5 di questo stesso articolo).

10. Recuperare la CU tramite l'Agenzia delle Entrate

La Certificazione Unica viene trasmessa anche all'Agenzia delle Entrate (quella di quest'anno è stata trasmessa entro il 16 marzo 2022); i contribuenti dunque possono recuperare la propria CU anche ac-

cedendo, con le proprie credenziali, sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente deve selezionare dal menù a sinistra la voce "Servizi online"; qui deve seguire il percorso "consultazioni" -> "Cassetto Fiscale" e aprire il cassetto fiscale personale. Sotto la voce "Dichiarazioni fiscali" sarà presente la voce "Certificazione Unica".

Cliccando sulla voce l'utente vedrà le CU che ogni anno sono state trasmesse all'Agenzia. Tra le annualità disponibili troverà la voce "2022 redditi 2021" e cliccando sulla lente di ingrandimento o sul protocollo potrà sia visualizzare che stampare la CU di cui ha bisogno.

La rettifica della CU

Se il contribuente rileva errori o informazioni non corrette nella certificazione deve rivolgersi all'INPS, ovvero il sostituto di imposta, per ottenere la correzione dei dati con eventuale rideterminazione del conguaglio fiscale. Una volta effettuata la correzione, la rettifica della CU viene comunicata all'interessato tramite il canale postale o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), oltre che trasmessa telematicamente tramite notifica sul "Cassetto fiscale" del cittadino sul portale internet dell'Istituto (www.inps.it).

ATTENZIONE: chi intende avvalersi della dichiarazione precompilata predisposta dall'AdE, deve ricordarsi di procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima Certificazione Unica così come modificata; l'INPS, del resto, lo fa presente anche tra le annotazioni della CU rettificata. Ciò vuol dire che per la propria dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà fare attenzione che non siano riportati gli errori segnalati all'INPS: l'Agenzia avrà infatti predisposto la dichiarazione utilizzando i dati forniti inizialmente dal contribuente; è quest'ultimo, quindi, a dover inserire i dati corretti che saranno indicati nella CU rettificata.

MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2022 AL SOGGETTO NON TITOLARE

Riepilogando, la Certificazione Unica 2022 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare (si pensi a una persona appositamente delegata o a un erede del soggetto titolare della prestazione che è deceduto nell'anno) tramite:

- l'assistenza di Patronati, i Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale (intermediari);
- servizio di posta elettronica ordinaria.

Si ricorda che l'ottenimento della CU da parte di un soggetto diverso dal richiedente è condizionato dalla

previa attenta identificazione di colui che richiede la certificazione. Come abbiamo sottolineato nell'articolo presente in questa doppia pagina, l'INPS può trasmettere la certificazione solo dopo aver accertato chi è il delegante e per quale motivo la richiede (ad esempio è delegato o è erede del titolare della CU).

In questi casi è necessario dunque che gli utenti, prima di procedere alla richiesta, abbiano già provveduto a reperire la documentazione richiesta (delega con copia dei documenti in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000).

SCADENZARIO

LE SCADENZE FISCALI

GIUGNO	
1	Mercoledì
2	Giovedì
3	Venerdì
4	Sabato
5	Domenica
6	Lunedì
7	Martedì
8	Mercoledì
9	Giovedì
10	Venerdì
11	Sabato
12	Domenica
13	Lunedì
14	Martedì
15	Mercoledì
16	Giovedì
17	Venerdì
18	Sabato
19	Domenica
20	Lunedì
21	Martedì
22	Mercoledì
23	Giovedì
24	Venerdì
25	Sabato
26	Domenica
27	Lunedì
28	Martedì
29	Mercoledì
30	Giovedì

NON SONO PREVISTE SCADENZE FISCALI PER I PRIMI 10 GIORNI DI LUGLIO.

Giovedì 16**IMU: versamento acconto**

Termine per il versamento del 1° acconto IMU, il contribuente è tenuto al versamento del 50% dell'importo totale del versamento effettuato nell'anno di imposta 2021. In sede di versamento del saldo IMU 2022, il contribuente provvederà al conguaglio dell'imposta, tenuto bene a mente l'aliquota deliberata dal Comune di appartenenza per l'anno di imposta 2022. Il versamento deve essere effettuato a mezzo F24 – sezione IMU – utilizzando i seguenti codici tributo:

- 3912 – IMU per abitazione principale e relative pertinenze;
- 3914 – IMU per terreni;
- 3916 – IMU per aree fabbricabili;
- 3918 – IMU per altri fabbricati;
- 3925 – IMU per immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato;
- 3930 – IMU per immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune.

Titolari di partita IVA: IVA maggio • Liquidazione e versamento IVA di maggio 2022, senza maggiorazione, codice 6005 – sezione erario – anno 2022.

Titolari di partita IVA: IVA annuale • Termine versamento 4° di 9 rate del saldo IVA anno 2021, così come risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Per ogni mese a partire dal mese di marzo, il contribuente deve applicare l'interesse dello 0,33% con versamento con codice tributo 1668 – sezione erario – anno di imposta 2021. L'imposta deve essere versata con codice tributo 6099 – sezione erario – anno di imposta 2021.

Titolari di partita IVA: RA di maggio • Versamento delle ritenute d'acconto operate a maggio 2022. Codice tributo 1040 – mese 05 – anno 2022 – sezione erario.

SCADENZE A SEGUITO DECRETO RILANCIO

Versamento della 18^a di 24 rate del 50% degli importi dovuti, in relazione ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 31 maggio 2020, per i soggetti con:

- calo del fatturato del 33% e volume d'affari inferiore a 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- calo del fatturato del 50% e volume di affari oltre i 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- tutti gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno iniziato la propria attività dopo il 1° aprile 2019;
- calo del fatturato del 33% per chi ha la residenza o la sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dal volume di affari.

La sospensione ha operato in relazione ai seguenti tributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d'imposta a febbraio, marzo e aprile, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020;
- trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta a febbraio, marzo e aprile, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020;
- IVA mensile di febbraio, marzo e aprile, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020;
- IVA prima rata saldo da dichiarazione annuale;
- versamento degli importi richiesti a seguito controllo automatizzato dell'AdE, in scadenza a marzo, aprile e maggio.

Lunedì 27

Titolari di partita IVA: Modello INTRASTAT mensile • Termine di presentazione Modello INTRASTAT mensile relativo al mese precedente in relazione alle operazioni effettuate per cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti dei soggetti UE. Per i titolari di partita IVA la presentazione del Modello INTRASTAT mensile è obbligatoria solo per i contribuenti che hanno effettuato un ammontare di operazioni superiori a € 50.000 nel mese precedente, relativamente a cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti alla Comunità Europea, in qualità di titolari di partita IVA di uno Stato membro UE.

LE SCADENZE FISCALI

GIUGNO	
1	Mercoledì
2	Giovedì
3	Venerdì
4	Sabato
5	Domenica
6	Lunedì
7	Martedì
8	Mercoledì
9	Giovedì
10	Venerdì
11	Sabato
12	Domenica
13	Lunedì
14	Martedì
15	Mercoledì
16	Giovedì
17	Venerdì
18	Sabato
19	Domenica
20	Lunedì
21	Martedì
22	Mercoledì
23	Giovedì
24	Venerdì
25	Sabato
26	Domenica
27	Lunedì
28	Martedì
29	Mercoledì
30	Giovedì

NON SONO PREVISTE SCADENZE FISCALI PER I PRIMI 10 GIORNI DI LUGLIO.

Giovedì 30

Presentazione dichiarazione IMU • Termine per l'invio della Dichiarazione IMU da presentare al Comune ove sono ubicati gli immobili. Facciamo presente che la dichiarazione IMU da presentare entro tale data è riferita all'anno di imposta precedente, e pertanto all'anno di imposta 2021. La dichiarazione dev'essere quindi compilata nel caso in cui nell'anno di imposta precedente è cambiato il possesso di un immobile o nel caso in cui siano intervenute delle variazioni rilevanti ai fini della determinazione delle imposte.

Versamento imposte • Scadenza per il versamento in un'unica soluzione o della 1^a di 6 rate delle somme dovute a titolo di saldo per il 2021 e di primo acconto per il 2022, in base ai Modelli REDDITI e IRAP 2022. Inoltre, se non effettuato alla scadenza ordinaria del 16 marzo, può essere pagato anche il saldo IVA 2021, maggiorando l'importo dovuto degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Questi i principali codici tributo che vanno utilizzati nel modello di pagamento F24:

- 4001 – IRPEF saldo;
- 4033 – IRPEF primo acconto;
- 3800 – IRAP saldo;
- 3812 – IRAP primo acconto;
- 6099 – IVA saldo dichiarazione annuale;
- 3801 – Addizionale regionale IRPEF;
- 3844 – Addizionale comunale IRPEF – saldo;
- 3843 – Addizionale comunale IRPEF – acconto;
- 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfettario – saldo;

- 1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfettario – acconto prima rata;
- 1795 – Imposta sostitutiva sul regime dei “nuovi minimi” – saldo;
- 1793 – Imposta sostitutiva sul regime dei “nuovi minimi” – acconto prima rata;
- 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) – saldo;
- 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) – acconto prima rata;
- 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) – saldo;
- 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) – acconto prima rata.

Cedolare Secca • Termine versamento saldo anno di imposta 2021 e primo acconto anno di imposta 2022 per l'imposta sostitutiva della Cedolare Secca. Gli importi possono essere versati in un'unica soluzione o in 6 rate mensili di pari importo. I versamenti vanno effettuati mediante Modello F24, indicando i codici tributo 1842 (saldo) e 1840 (primo acconto).

Diritto camerale Camera di Commercio • Termine versamento diritto annuale dovuto per il 2022 alla Camera di Commercio di appartenenza. L'adempimento riguarda le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali e ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese. Il versamento, va effettuato tramite Modello F24 telematico, indicando il codice tributo 3850 – Diritto camerale – anno di imposta 2022 – con indicazione del codice di riferimento della propria CCIAA di iscrizione.

SCADENZARIO

LE SCADENZE PREVIDENZIALI

GIUGNO	
1	Mercoledì
2	Giovedì
3	Venerdì
4	Sabato
5	Domenica
6	Lunedì
7	Martedì
8	Mercoledì
9	Giovedì
10	Venerdì
11	Sabato
12	Domenica
13	Lunedì
14	Martedì
15	Mercoledì
16	Giovedì
17	Venerdì
18	Sabato
19	Domenica
20	Lunedì
21	Martedì
22	Mercoledì
23	Giovedì
24	Venerdì
25	Sabato
26	Domenica
27	Lunedì
28	Martedì
29	Mercoledì
30	Giovedì

Venerdì 3**Libretto di famiglia**

Comunicazione all'INPS delle prestazioni occasionali usufruite nel mese precedente da parte delle famiglie. La comunicazione potrà essere effettuata accedendo al sito dell'INPS con le credenziali SPID. Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto di famiglia, composto da titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in € 10, destinati a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora. Il libretto può essere finanziato dagli utilizzatori mediante versamento tramite

F24 – Elide con causale LIFA, oppure tramite il sito dell'Ente tramite il portale dei pagamenti. Ogni mese la famiglia utilizzatrice è tenuta a comunicare all'INPS le ore usufruite e il codice fiscale dell'utilizzatore. L'ente, entro il 15 del mese successivo, provvede al pagamento delle prestazioni per un corrispettivo pari a 8 euro l'ora. Infatti la famiglia a fronte al pagamento dei 10 euro, corrisponderà la somma pari a 8 euro netti al lavoratore occasionale. I differenziali pari a 2 euro verranno trattenuti dall'ente ai fini assicurativi, contributivi e gestionali.

Giovedì 16**Datore di lavoro: versamento ritenute e contributi**

Versamento da parte del sostituto di imposta delle ritenute fiscali e contributi previdenziali trattenuti dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, contestualmente alla quota a carico del datore di lavoro. Il versamento avviene mediante Modello F24, compilato con gli estremi del sostituto e gli estremi della matricola INPS del sostituto, in relazione al mese di maggio 2022.

La sospensione ha operato in relazione ai seguenti tributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020:

- contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da versare da parte del sostituto di imposta in relazione ai lavoratori dipendenti in forza;
- contributi previdenziali in scadenza a maggio 2020 da versare dai titolari di partita IVA esercenti attività di impresa iscritti negli elenchi previdenziali INPS – Sezione AGO – Artigiani e Commercianti;
- premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da versare da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione e al versamento del premio INAIL.

**SCADENZE PREVIDENZIALI A SEGUITO
DECRETO RILANCIO**

Versamento della 18^a di 24 rate del 50% degli importi dovuti in relazione ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 31 maggio 2020, per i soggetti con:

- calo del fatturato del 33% e volume d'affari inferiore a 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- calo del fatturato del 50% e volume di affari oltre i 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- tutti gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno iniziato la propria attività dopo il 1° aprile 2019;
- calo del fatturato del 33% per chi ha la residenza o la sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dal volume di affari.

Datori di lavoro agricolo: versamento contributi dipendenti

Entro oggi i datori di lavoro agricolo devono versare i contributi dovuti all'INPS per i dipendenti in relazione al IV trimestre 2021. Il pagamento avviene tramite Modello F24. Le informazioni per la compilazione del modello sono rinvenibili nel proprio Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati.

LE SCADENZE PREVIDENZIALI

GIUGNO	
1	Mercoledì
2	Giovedì
3	Venerdì
4	Sabato
5	Domenica
6	Lunedì
7	Martedì
8	Mercoledì
9	Giovedì
10	Venerdì
11	Sabato
12	Domenica
13	Lunedì
14	Martedì
15	Mercoledì
16	Giovedì
17	Venerdì
18	Sabato
19	Domenica
20	Lunedì
21	Martedì
22	Mercoledì
23	Giovedì
24	Venerdì
25	Sabato
26	Domenica
27	Lunedì
28	Martedì
29	Mercoledì
30	Giovedì

Giovedì 30

Artigiani e Commercianti:

versamento contributi eccedenti il minimale

Termine versamento, da parte di artigiani e commercianti, dei contributi INPS dovuti quando il reddito d'impresa supera il reddito minimale (cosiddetti contributi a percentuale). L'importo va determinato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RR. Il versamento avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente, ed eventualmente un saldo (nel caso in cui quanto versato in acconto non corrisponda al dovuto) nell'anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito. Le scadenze sono le stesse previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Il versamento in scadenza è relativo al saldo 2021 e primo acconto 2022. Tale pagamento può essere rinviato di trenta giorni pagando una maggiorazione dello 0,40% e può anche essere dilazionato in rate mensili da concludere entro il mese di novembre.

Queste le causali da indicare nel Modello F24:

- AP e CP – Pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito (rispettivamente, artigiani e commercianti);
- APR e CPR – Pagamento rateale contributi eccedenti il minimale di reddito (rispettivamente, artigiani e commercianti).

Lavoratori autonomi:

contributi dovuti dagli iscritti alla gestione separata INPS

Termine versamento dei contributi dovuti dai

professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. L'importo a titolo di saldo 2021 va determinato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RR, applicando all'imponibile (rappresentato dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF) l'aliquota del 25,72%, se il professionista non ha un'altra tutela previdenziale obbligatoria, ovvero del 24%, se il professionista è già iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria o è titolare di pensione. Deve essere versato anche il primo acconto per l'anno 2022, da calcolare sul 40% del reddito di lavoro autonomo relativo al 2021 e tenendo conto del massimale fissato a 101.427 euro. Il versamento può essere rinviato di trenta giorni, pagando una maggiorazione dello 0,40%, e anche dilazionato in rate mensili da concludere entro il mese di novembre.

Queste le causali da indicare nel Modello F24:

- P10 e P10R – Versamento (rispettivamente, non rateizzato e rateizzato) contributo INPS dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o pensionati;
- PXX e PXXR – Versamento (rispettivamente, non rateizzato e rateizzato) contributo INPS dei professionisti privi di altra copertura previdenziale e non pensionati.

Datori di lavoro: UNIEMENS

Entro oggi i datori di lavoro devono comunicare la denuncia, relativa al mese di maggio, delle retribuzioni e dei relativi contributi corrisposti a ogni lavoratore dipendente o collaboratore. La mancata comunicazione entro i tempi determina un reato di evasione contributiva.

LUGLIO	
1	Venerdì
2	Sabato
3	Domenica
4	Lunedì
5	Martedì
6	Mercoledì
7	Giovedì
8	Venerdì
9	Sabato
10	Domenica

Lunedì 4

Libretto di famiglia

Comunicazione all'INPS delle prestazioni occasionali usufruite nel mese precedente da parte delle famiglie (per maggiori informazioni vedi anche la voce "Libretto di famiglia" alla data del 3 giugno in questa stessa pagina).

NOVITÀ LEGISLATIVE

ACCONTO IMU 2022

LA NOVITÀ DEL BONUS PER I PICCOLI COMUNI E LE CONFERME DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

di Cristina Tamagnini

La Legge di Bilancio di n. 234 del 30 dicembre 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022 ha introdotto poche modifiche alla disciplina dell'IMU. Le novità riguardano alcune agevolazioni relative al pagamento dell'IMU per i pensionati residenti all'estero nel caso di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, il pagamento nell'anno 2022 scende al 37,5% rispetto al 50% dell'anno 2021 e il beneficio potrà applicarsi a una sola unità immobiliare a uso abitativo.

Il Bonus IMU per artigiani e commercianti

Al fine di valorizzare i piccoli Comuni e contrastare la desertificazione è stato introdotto per gli anni 2022 e 2023, il "Bonus IMU" per gli artigiani e i commercianti che trasferiscono o intraprendono la loro attività nei Comuni fino a 500 abitanti, beneficiando di un contributo sul pagamento dell'imposta. Sempre per le medesime finalità lo Stato, le Regioni e gli enti locali potranno concedere in comodato d'uso beni immobili di loro proprietà agli artigiani e commercianti per una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali sarà onere del comodatario effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi necessari per la manutenzione e la funzionalità dello stesso.

Immobili nuovi in attesa di vendita

Per l'anno 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a condizione che sia sempre presentata la dichiarazione IMU.

L'esenzione per cinema e teatri

Al fine di favorire la ripresa in conseguenza della crisi epidemiologica da Covid-19 è confermato anche per l'anno 2022 l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli (immobili appartenenti alla categoria catastale D/3) a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività.

Si conferma la TASI

La precedente legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 aveva abolito, dal primo gennaio 2020,

l'imposta unica comunale (IUC) che era costituita dalla TARI, dall'IMU e dalla TASI, accorpando in una unica imposta l'IMU (imposta municipale unica) e la TASI (tributo per i servizi indivisibili) allo scopo di semplificare la disciplina dei tributi immobiliari.

L'imposta non ha subito variazioni rispetto agli anni precedenti (salvo eventuali novità che potranno essere introdotte con la prossima riforma del catasto) e si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale a esclusione della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'esenzione per la prima casa

La Legge di Bilancio 2022 mantiene l'esenzione IMU e TASI per la prima casa ovvero per l'abitazione principale, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale.

Sono esclusi dall'agevolazione i beni immobili di lusso che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 che sono soggette al pagamento dell'imposta con aliquota di base pari allo 0,5%, che il Comune potrà aumentare di 0,1% o diminuire fino all'azzeramento (per questa tipologia di abitazione nonché per le relative pertinenze, è prevista una detrazione pari a 200 euro).

Nucleo familiare con residenze in immobili diversi

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze potranno applicarsi a un solo immobile scelto dal nucleo familiare.

Infatti il DL del 21.10.2021 n. 146 Articolo 5 decies, disciplina che "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare".

Immobili equiparati ad abitazione principale

Sono equiparate alle abitazioni principali e non soggette al pagamento IMU:

NOVITÀ LEGISLATIVE

ACCONTO IMU 2022

- le unità immobiliari appartenenti a coop edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile, posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari sono esenti dal pagamento dell'imposta a condizione che l'immobile non sia locato (in caso di più unità immobiliari, l'agevolazione si applica a un solo immobile).

Chi paga l'IMU?

I soggetti obbligati al pagamento dell'IMU sono: i titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento, uso, usufrutto, enfiteusi, di superficie, il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.

Sono confermate tutte le scadenze

Le scadenze per il pagamento restano invariate. Sono previste due rate: il 16 giugno, prima rata e il 16 dicembre, seconda rata, di ciascun anno solare. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Immobile ceduto durante l'anno

L'imposta dovuta è liquidata, per anni solari, sulla base della quota di possesso in relazione ai mesi dell'anno in cui è avvenuto tale possesso. In caso di trasferimento dell'immobile, l'imposta è dovuta per l'intero mese se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto. Nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali tra il cedente e l'acquirente, l'imposta del mese di trasferimento resta a carico di quest'ultimo.

Il calcolo dell'imposta

Per calcolare l'imposta si dovrà conoscere il valore della rendita catastale dell'immobile rivalutata del

5% e moltiplicato per i seguenti coefficienti previsti per le diverse tipologie di immobili:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (esclusa la categoria catastale A/10);
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati (uffici) categoria A/10;
- 80 per i fabbricati (uffici) categoria D/5;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (immobili di imprese) tranne quelli classificati nella categoria D/5 (banche), sono esclusi dall'imposta per l'anno 2022 gli immobili del gruppo catastale D/3 (spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli);
- 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi).

In caso di variazioni della rendita catastale intervenute in corso dell'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, gli effetti si producono dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Le riduzioni previste dalla Legge

Una riduzione della base imponibile dell'IMU pari al 50% è prevista per:

- i fabbricati d'interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (è prorogata l'esenzione dall'imposta per l'anno 2022 per i Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del 2012);
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 godono di una riduzione dell'imposta del 75% (calcolata con aliquota ordinaria).

E per finire...

Si rammenta che l'IMU è un tributo in autoliquidazione. Pertanto, gli Uffici Tributi non effettuano conteggi, dovendo il contribuente provvedere autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale. Il versamento IMU va tramite F24 oppure con apposito bollettino postale. I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell'IMU dall'estero, nel caso in cui non possano utilizzare il Modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario.

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

Entro quando va trasmessa la Certificazione Unica per il condominio?

Non ho capito se per i condomini che non hanno dipendenti, ma solo fornitori, la Certificazione Unica scade con il 770 da fare entro fine anno.

G. Privitera - Catania

La risposta alla sua domanda è Sì, la CU scade con il 770 e rimane confermata anche per l'anno 2022 la scadenza lunga al 31 ottobre per la trasmissione delle certificazioni contenenti redditi che non confluiscono nella dichiarazione precompilata 730. I redditi di lavoro autonomo dovranno essere certificati a mezzo CU da inviare entro la data di presentazione del Modello 770, con indicazione nel modello delle ritenute operate e della data di versamento delle stesse. Ricordiamo inoltre che nel caso in cui si riceva una fattura da parte di un soggetto forfettario o minimo, NON sarà tenuto al versamento della ritenuta, ma sarà comunque tenuto alla compilazione e all'invio della Certificazione Unica, entro il termine del 31 ottobre.


Cessione del credito: dal marito incapiente alla moglie dipendente

Sono un soggetto incapiente che nell'anno 2021 ha svolto lavori di ristrutturazione. Ho compilato e inviato la comunicazione di cessione del credito alla mia banca che mi ha rifiutato tale cessione. Vorrei sapere se adesso posso procedere con la cessione del credito invece che in favore all'istituto di credito nei confronti di mia moglie, che essendo lavoratrice dipendente, avrebbe possibilità di detrarsi tali spese di ristrutturazione.

Alessandro - Cesena

La risposta alla sua domanda è Sì. Ricordiamo infatti che l'art. 121 del DL n. 34/2020 prevede la possibilità di cedere il credito di imposta maturato in relazione agli interventi agevolati, senza particolari limitazioni circa i soggetti beneficiari, e senza che sia necessario verificare un eventuale collegamento che abbia dato origine alla detrazione. Sostanzialmente la norma non limita la cessione a particolari soggetti, purché il beneficiario della cessione accetti il credito tramite la procedura messa a disposizione sulla piattaforma telematica presente all'interno dell'area personale dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione di cessione potrà quindi avvenire o nei confronti dei fornitori di beni o servizi che



hanno realizzato l'intervento, o in favore di istituti di credito o intermediari finanziari, o ad altri soggetti persone fisiche anche se familiari del cedente. Infine, il familiare che riceve il predetto credito, potrà utilizzare lo stesso al pari degli altri soggetti cessionari, ovvero a mezzo compensazione con imposte attraverso F24 o in alternativa con richiesta di rimborso delle somme. Sarà possibile quindi utilizzare tali somme in sede di compilazione e presentazione del Modello 730 o Modello Redditi.

IMU e piano di recupero urbanistico dell'abusivismo edilizio

Nel mio Comune, come penso anche in altri, è stato adottato un Piano di recupero urbanistico dell'abusivismo edilizio. Nello stesso è prevista una edificabilità, con vari indici di cubatura anche con cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti. In conseguenza si sta applicando l'IMU, calcolandola sull'intera superficie delle rispettive particelle catastali, anche quando sulle stesse vi sono preesistenti fabbricati che hanno già assorbito la relativa area fabbricabile e che l'imposta la pagano o, nel caso di prima casa, ne sono esenti. Qual è il vostro parere circa la correttezza dell'imposizione, così come si sta effettuando? È una procedura corretta o dovrebbe essere calcolata soltanto sulla rimanente superficie rimasta da utilizzare.

**Giovanni Turianelli
- Provincia di Roma**

Con i dati in nostro possesso, per quello che ci è stato inviato nella richiesta di informazioni, non possiamo rispondere con certezza alla domanda. Per venire incontro alla richiesta del lettore ricordiamo allora quali sono le norme generali della corrente disciplina IMU, per le quali si stabilisce come parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

esclusivamente ai fini urbanistici, purché unitariamente accatastata. Lo scopo della norma è porre fine al contenzioso sull'assoggettabilità dell'area fabbricabile pertinenziale accatastata autonomamente. Ricordiamo che nel caso di unità graffate, come nel caso di fabbricato e terreno, queste sono ai fini delle imposte comunali considerate un'unica entità, con una sola rendita effettiva. Mentre nel caso in cui non sussista graffatura tra i due immobili, il valore del fabbricato viene rilevato in maniera separata dal terreno, che viene invece considerato edificabile e come tale assoggettato ad autonoma imposizione.

Ricordiamo inoltre che nel caso di aree fabbricabili, il valore da assoggettare ad imposta è costituito dal valore venale in comune commercio. A tale proposito quindi, appare essenziale, in caso di assenza, trascrivere la pertinenzialità dell'immobile, nel caso in cui invece questi siano separatamente accatastati e nel caso in cui tra i due non sussista nessun rapporto di pertinenzialità e non sia trascritta per la seconda particella, la graffatura all'immobile principale.

Agevolazioni Ta.Ri per portatori di handicap

Sono portatore di handicap e ho letto sulla rivista di marzo 2022, a pagina 23, le agevolazioni fiscali per i portatori di handicap sulla tassa Ta.Ri, ma non ho ben compreso come poterne usufruire, potreste darmi indicazioni chiare?

Sante Belmonte

La Ta.Ri – Tassa Rifiuti, consiste in una tassa relativa alla gestione dei rifiuti prodotti in Italia, gestita a livello comunale. A tal proposito non esistono disposizioni nazionali che stabiliscono riduzioni o esenzioni a favore di persone con disabilità, è possibile però ottenere agevolazioni legate al singolo Comune di appartenenza. Ogni anno i Comuni sono tenuti alla pubblicazione della delibera degli sgravi e delle agevolazioni previste per le famiglie e per le persone con disabilità. Pertanto, consigliamo di consultare il sito web del Comune di appartenenza per verificare se siano state deliberate delle agevolazioni in tema di Ta.Ri per i soggetti portatori di handicap. In alternativa consigliamo di recarsi di persona agli uffici comunali per verificare la sussistenza di tali agevolazioni.

Grottino non censito e relativi tributi

Vorrei conoscere dai vostri esperti il loro pensie-

ro giuridico in merito ai quesiti che di seguito scrivo: nell'anno 2013 ereditai per testamento pubblico delle unità immobiliari costruite all'inizio del secolo scorso (1900). Successivamente, nel corso di lavori di restauro e dei consueti accertamenti catastali (visure ipotecarie etc) relativi a dette unità immobiliari, il tecnico incaricato mi fece presente che un locale sotterraneo adibito sin dall'origine a "grottino/cellaio" per il deposito del vino non risultava censito né risultava denunciato in catasto fabbricati e pertanto il tecnico provvide ex novo redigendo la relativa planimetria con i necessari dati identificativi. Ciò premesso, desidero sapere se il locale sotterraneo andava o meno censito ex novo in catasto fabbricati e se per lo stesso sono soggetto al pagamento dei relativi tributi comunali e statali (IMU – Ta.Ri – IRPEF) tributi e imposte che già pago dall'anno 2014 a seguito della mia denuncia che in buona fede e senza cognizione feci. Nel caso che il locale sotterraneo fosse esente dal pagamento dei tributi come sopra scritto posso chiedere agli enti impositori la restituzione delle somme fin qui pagate?

Raffaele Capasso
– Provincia di Napoli

Il locale che ha correttamente censito al Catasto Urbano Fabbricati, essendo di categoria C/2, sconta le imposte comunali e statali come da lei elencate (IMU e Ta.Ri, oltre l'obbligo di indicazione dell'immobile nel quadro Fabbricati del 730 o del Modello Redditi). Facciamo presente però che nel caso in cui tale immobile risulti essere la pertinenza di un immobile abitativo adibito ad abitazione principale, allora questo sarebbe esente da imposte. Infatti all'immobile adibito ad abitazione principale, viene ammessa una pertinenza di tipologia C/2 e C/6, esente da imposte, come l'abitazione principale stessa.

Pertanto, osserviamo che la denuncia di accatastamento si rende essenziale nel caso in cui lei intenda cedere l'immobile e quindi è stata correttamente eseguita, oltre tutto si fa presente che nel caso in cui effettivamente tale immobile sia pertinenza della sua abitazione principale, allora le sarebbe concesso fare richiesta di rimborso delle somme erroneamente versate al Comune di appartenenza in tema di IMU in relazione a tale immobile, che come detto sopra, sarebbe esente da imposte comunali come l'abitazione principale alla quale si lega. Invece, in tema di tassa smaltimento rifiuti, è necessario che lei faccia riferimento al regolamento comunale del Comune di appartenenza per essere certo delle regole in vigore.

LE NOSTRE RUBRICHE

PREVIDENZA IN CHIARO

Con una insolita – per l'Italia – rapidità, la prima misura facente parte del pacchetto conosciuto come "Family Act" è già entrata definitivamente in vigore ormai più di tre mesi fa, a marzo 2022. Il Governo, infatti, non ha atteso l'approvazione del pacchetto complessivo (avvenuta il 6 aprile scorso) così da rendere velocemente realtà la più attesa misura a sostegno delle famiglie e, con il decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230 (in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), ha istituito l'Assegno Unico Universale per figli a carico (AUU).

GIOVANI MAMME SOTTO I 21 ANNI D'ETÀ, FIGLI CON DISABILITÀ, FAMIGLIE CON PIÙ DI DUE FIGLI E GENITORI TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO: UNA PER UNA, TUTTE LE MAGGIORAZIONI PREVISTE PER LE FAMIGLIE CHE CHIEDONO L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

a cura di Maria Ciampani

Un nuovo strumento per il sostegno della famiglia

Con l'Assegno Unico Universale sono cambiate le modalità di erogazione dei sostegni economici ai nuclei familiari: tutte le famiglie ora possono ricevere un'unica prestazione (a fronte dei tanti diversi bonus erogati in passato) a prescindere dal reddito posseduto.

Chiariamo il punto. A seconda del reddito varia l'ammontare spettante alle famiglie: il minimo è di 50 euro a figlio fino a un massimo di 175 euro sempre per ciascun figlio – erogato in presenza di ISEE



pari o inferiore a 15.000 euro – ma in ogni caso l'importo minimo di 50 euro spetta a tutti, anche a chi non presenta l'ISEE o ha un ISEE pari o superiore a 40mila euro.

Questo in linea generale, ma in particolari situazioni, tuttavia, vengono riconosciute alle famiglie delle maggiorazioni, ovvero:

- nel caso di ragazze-madri di età inferiore a 21 anni;
- nel caso di figli con disabilità;
- nel caso di figli successivi al secondo;
- nel caso di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro.

Vediamo dunque nel dettaglio tutte e quattro queste evenienze...

Madri di età inferiore a 21 anni

Per sostenere maggiormente le giovani madri, l'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 230/2021, ha previsto che le ragazze di età inferiore ai 21 anni con figli a carico beneficiano di un ulteriore importo di 20 euro per ciascun figlio da sommare all'importo di spettanza.

ATTENZIONE: se il nucleo familiare ha già diritto alla maggiorazione per avere più di 2 figli alla stessa si applicherà anche questa ulteriore maggiorazione.

PRESENTAZIONE ISEE ENTRO GIUGNO 2022 PER IL CONGUAGLIO

Se il richiedente ha presentato già la domanda per beneficiare dell'AUU ma non ha trasmesso l'ISEE, lo stesso ha diritto all'erogazione dell'assegno nella misura minima prevista. Se, tuttavia, a seguito della compilazione dell'ISEE emerge che il nucleo familiare ha diritto ha un importo maggiore è bene sapere che l'Istituto previdenziale permette di trasmettere l'ISEE anche in un secondo momento e ottenere così un conguaglio. Se l'ISEE viene trasmesso entro questo mese di giugno, il conguaglio degli importi dovuti in base all'ISEE rispetto alla quota minima avverrà a luglio con decorrenza da marzo 2022.

GENITORI CHE BENEFICIANO DELLA NASpI O DIS-COLL

Con la circolare n. 1714 del 20 aprile 2022, l'INPS ha chiarito che rilevano altresì gli importi percepiti a titolo di indennità mensile di disoccupazione: la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego) e la DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata continuativa); le indennità rientrano infatti tra i redditi assimilati a quelli da lavoratore dipendente. Come per gli altri redditi di lavoro è condizione per il riconoscimento della maggiorazione che il richiedente risulti percettore delle indennità al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno.

LE NOSTRE RUBRICHE

PREVIDENZA IN CHIARO

PER OTTENERE ANCHE GLI ARRETRATI, LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO DEL 2022

ATTENZIONE!

È tutt'ora possibile trasmettere domanda per beneficiare della prestazione erogata dall'INPS per i figli a carico. Attenzione però: solo chi presenta la domanda per beneficiare dell'Assegno Unico Universale ENTRO il 30 giugno 2022 potrà ricevere (in caso di accoglimento della domanda) anche le mensilità arretrate che sono dovute dal mese di marzo 2022. Chi invece presenta domanda dal 1° luglio 2022 non si vedrà riconosciuta alcuna mensilità arretrata beneficiando dell'AUU esclusivamen-

te dal mese successivo a quello di presentazione delle domande e solo per le mensilità successive.

In ogni caso le mensilità verranno erogate fino a febbraio 2023. La domanda di Assegno Unico Universale va infatti presentata ogni anno per ottenere l'erogazione della misura economica, che viene erogata mensilmente dall'INPS, da marzo dell'anno di presentazione della domanda sino al febbraio dell'anno successivo.

Figli con disabilità

Già con la circolare del 9 febbraio 2022 n. 23, l'INPS ha chiarito che i nuclei familiari con minorenni con disabilità (come definita ai fini ISEE, vedi box nella prossima pagina) hanno diritto a una maggiorazione:

- pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio;
- pari a 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
- pari a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

In caso di figli maggiorenni fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), l'INPS erogherà al richiedente ulteriori 80 euro mensili.

Si ricorda che, nel caso il richiedente abbia a carico figli maggiorenni di età pari o superiore a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), l'INPS erogherà al richiedente un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili in presenza di un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; somma ridotta proporzionalmente fino a 25 euro per un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Famiglie numerose: figli successivi al secondo

Con la circolare del 9 febbraio 2022 n. 23, l'INPS

ha chiarito che in presenza di più di due figli, al nucleo familiare spetta una maggiorazione. L'importo è pari a 85 euro in presenza di un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; la somma viene ridotta proporzionalmente fino a 15 euro per un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. I nuclei familiari con quattro o più figli hanno diritto a una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili, indipendentemente dall'ISEE.

Il numero dei figli è determinato prendendo in considerazione tutti i figli a carico (anche se non hanno diritto all'assegnazione dell'AUU) sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE; se manca l'ISEE si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare autodichiarato.

Ciò significa che anche se non tutti i figli hanno diritto a beneficiare dell'AUU (si pensi ai figli maggiori di 21 anni che convivono ancora con i genitori) questi vengono comunque contati per assegnare l'eventuale maggiorazione dovuta alle famiglie numerose.

ESEMPIO: un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell'AUU, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla norma in presenza di almeno 4 figli.

L'INPS deve ancora mettere a disposizione (nel senso che non è stato ancora fatto nel momento in cui consegniamo questo articolo alla stampa) il modello di domanda che permette ai genitori di dichiarare il numero di eventuali ulteriori figli che, pur se non compresi nella domanda e in nessun'altra domanda di Assegno Unico Universale, fanno parte del nucleo familiare secondo le regole ISEE e risultano a carico del dichiarante. Si sa già, in ogni caso, che nella autodichiarazione il richiedente dovrà dichiarare il numero dei figli e indicare i relativi codici fiscali.

ATTENZIONE: con la circolare n. 1714 del 20 apr-

L'AUU PER CHI RICEVE IL REDDITO DI CITTADINANZA

Si ricorda che, eccezionalmente, per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l'INPS eroga l'assegno direttamente sulla carta dove viene erogato il Reddito di Cittadinanza senza necessità che venga presentata alcuna domanda. I dati necessari per ottenere l'Assegno Unico Universale sono già in possesso dell'INPS che può dunque autonomamente valutare l'esistenza dei presupposti per beneficiarne.

LE NOSTRE RUBRICHE

PREVIDENZA IN CHIARO

le 2022, l'INPS ha precisato che se nel nucleo familiare vi sono figli con genitori diversi le maggiorazioni suddette spettano "unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli". La circostanza si capisce meglio riportando l'esempio fornito dall'Istituto previdenziale: in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo.

Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro

E veniamo alla quarta evenienza prevista dall'attuale regolamento: spetta una maggiorazione di massimo 30 euro al mese per ciascun figlio nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito da lavoro.

Già la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 aveva chiarito che, ai fini della maggiorazione, rilevano i redditi:

- da lavoro dipendente o assimilati;
- da pensione;
- d'impresa;
- da lavoro autonomo.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del TUIR sono ricompresi tra i redditi di lavoro autonomo anche:

- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;

- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

La maggiorazione dell'AUU spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi; hanno quindi diritto alla maggiorazione gli imprenditori agricoli che svolgono un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli) ma anche braccianti e lavoratori agricoli stagionali. Infine, per la maggiorazione in esame rileva altresì il reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia.

Si ricorda che i redditi da lavoro devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell'anno.

L'importo massimo di 30 euro viene erogato in presenza di un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; la somma è ridotta proporzionalmente fino ad azzerarsi per un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Ciò significa che, nel caso in cui il nucleo familiare ha un ISEE superiore a 40.000 euro, non spetta alcuna maggiorazione anche se entrambi i genitori lavorano.

ATTENZIONE: ricordiamo che la maggiorazione spetta unicamente se tutti e due i genitori sono lavoratori; ciò vuol dire che la maggiorazione non può essere ottenuta in caso di richiesta presentata per un nucleo composto da un solo genitore (anche se lavoratore).

IL PROBLEMA DEL RITARDO NEI PAGAMENTI

In molti si stanno lamentando di non aver ricevuto alcun pagamento da parte dell'INPS. Al contrario di precedenti bonus, l'AUU non viene infatti fornito dal datore di lavoro ma viene erogato direttamente dall'INPS tramite il metodo di pagamento indicato dal richiedente.

Con il comunicato stampa del 29 aprile, l'INPS ha chiarito che ogni mese "procede all'istruttoria di tutte le domande, sia di quelle già presentate nei mesi precedenti (per le quali i controlli automatici partono a inizio mese) sia di quelle di nuova presentazione (per le quali la prima istruttoria viene effettuata sulla base della data di arrivo)".

L'Istituto rende inoltre noto che la data del pagamento non è fissa: bisogna prendere in considerazione le finestre temporali e i volumi massimi giornalieri di mandati che la Banca d'Italia indica all'INPS per gli accrediti massivi su milioni di posizioni. Si pensi che ad aprile i giorni utili sono stati 6 (per circa 6 milioni di mandati di pagamento).

In ogni caso, se ci sono problemi nella domanda, gli utenti riceveranno un avviso tramite un sms e una email. A proposito di questi, a quanto comunicato, molti dei problemi che l'INPS sta riscontrando riguar-

dano l'IBAN indicato nella domanda per ricevere l'assegno unico.

Per ricevere l'assegno è necessario che il richiedente sia il TITOLARE del conto corrente identificato dal codice IBAN che viene riportato nella domanda. L'accredito può avvenire anche su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda.

ATTENZIONE: per maggiore chiarezza, si ricorda anche che non basta essere delegati per potere procedere alla riscossione.

In altre parole, l'Istituto previdenziale non può accreditare l'assegno unico sul conto corrente di una persona diversa da chi presenta la domanda. Inoltre si consiglia agli utenti di controllare:

- che il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all'Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l'accredito;
- che il conto corrente su cui si chiede l'accredito dell'assegno unico sia effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione.

LE NOSTRE RUBRICHE

PREVIDENZA IN CHIARO

LA DISABILITÀ AI FINI ISEE

COME DETERMINARE I TRE GRADI DI DISABILITÀ PER OTTENERE LA CORRETTA ATTESTAZIONE ISEE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 rubricato "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" prevede che in caso di disabilità l'ISEE ven-

ga abbassato. In particolare, l'allegato 3 al DPCM suddetto riassume le condizioni per essere considerati disabili dividendole in 3 categorie: persone con disabilità media, persone con disabilità grave e persone non autosufficienti.

Categorie	Disabilità media	Disabilità grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	Invalidi 67 => 99% (d.lgs. 509/88)	Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	Con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minorenni	Con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili maggiori di 65 anni	Con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67 > 99% (d.lgs. 124/98, art. 5, c. 7)	Con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (d.lgs. 124/98, art. 5, c. 7)	Con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, c. 2, lettera b)
Ciechi civili	Art 4 L. 138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L.508/88 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	Invalidi civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali (art. 50 L. 342/2000)	
INPS	Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - d.lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	Invalidi sul lavoro 50 > 79% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro 35 > 59% (d.lgs. 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	Invalidi sul lavoro 80 > 100% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro > 59% (d.lgs. 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica (L. 296/2006, art 1, c.782, punto 4)
INPS (gestione ex INPDAP)	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza e alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71=> 80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81 => 100%)	Invalidi con diritto all'assegno di super invalidità (Tabella E DPR 834/81)
Handicap		Art 3 comma 3 L. 104/92	

LE NOSTRE RUBRICHE

PREVIDENZA IN CHIARO

I DPCM del 6.11.2020, recante "Definizione dei criteri per il rilascio della Carta Europea della Disabilità (CED) in Italia", ha previsto il rilascio sul territorio nazionale di una carta per agevolare l'accesso a benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità (la cosiddetta "Disability Card"). Il provvedimento rientra tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione Europea in materia di disabilità 2010-2020, che mira alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2021, delega l'INPS per il rilascio e l'organizzazione della Carta; quest'ultimo dapprima con il messaggio n. 853 del 22.2.2022 e quindi con la circolare n. 46 del 1.4.2022 ha definito le modalità, i criteri, lo sviluppo, il rilascio e la distribuzione della nuova Carta.

ARRIVA ANCHE IN ITALIA LA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ (CED) DISTRIBUITA DALL'INPS, CHE SOSTITUISCE TUTTI I VECCHI CERTIFICATI E VERBALI CARTACEI. COME FARE PER RICHIEDERLA E QUALI SONO TUTTI I VANTAGGI PREVISTI PER CHI LA POSSEDE

a cura di Maria Ciampani

I soggetti legittimati

Tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 (la cui tabella è riportata nell'articolo sull'Assegno Unico Universale presente alle pagg. 26-27 di questo numero di "Leggi illustrate"), sono legittimati a richiedere la Carta Europea della Disabilità (CED) o Disability Card, più precisamente:

- gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
- gli invalidi civili minorenni;
- i cittadini con indennità di accompagnamento;
- i cittadini con certificazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104;
- i ciechi civili;
- i sordi civili;
- gli invalidi e inabili ai sensi della legge 12.6.1984, n. 222;
- gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
- gli invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica;



- gli inabili alle mansioni ai sensi della legge 11.4.1955, n. 379, del DPR 29.12.1973, n. 1092, e del DPR 27.7.2011, n. 171, e inabili ai sensi dell'art. 13 della legge 8.8.1991, n. 274, e dell'art. 2 della legge 8.8.1995, n. 335;
- i cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

La procedura



Da febbraio 2022, la procedura telematica "Richiesta della Carta Europea della Disabilità in Italia" è disponibile sul sito dell'INPS (www.inps.it), o seguendo il link <https://bit.ly/381gMfb>

La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino. Per accedere al servizio è necessario avere le credenziali digitali SPID di livello 2 o superiore, la Carta d'Identità Elettronica 3.0 o la Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa il soggetto interessato può delegare le associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS). In questo caso l'operatore dell'associazione (abilitato ad accedere agli archivi dell'Istituto) effettua l'accesso mediante la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS) e deve dichiarare di essere in possesso di specifica delega firmata dal cittadino.

La procedura richiede di inserire i propri dati personali; i dati già presenti negli archivi dell'INPS verranno visualizzati automaticamente all'interno della domanda. Allo stesso modo, la procedura compila automaticamente anche l'indirizzo di residenza del beneficiario come risultante dai dati dell'Istituto; se l'indirizzo non fosse corretto, il richiedente potrà sempre correggere o aggiornare i dati in possesso dell'Istituto.

ATTENZIONE: l'indirizzo riportato sul sito INPS sarà quello utilizzato dall'Istituto per il recapito della Carta. Per tutelare i soggetti beneficiari ed evitare

PREVIDENZA IN CHIARO

possibili frodi, nel caso in cui la richiesta venga inviata tramite gli operatori delle associazioni, non sarà possibile cambiare l'indirizzo di recapito della Carta, che sarà quindi spedita all'indirizzo estratto dagli archivi dell'Istituto.

Una volta trasmessa la domanda, l'INPS provvede a verificare il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della Carta facendo riferimento ai dati pertinenti disponibili nei propri archivi. Accertato il possesso dei requisiti da parte del richiedente, l'INPS affida la produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, attraverso Poste Italiane SpA, provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l'indirizzo indicato nella domanda.

Cosa serve per ottenere la Carta

Ai soggetti interessati a ottenere la Carta viene richiesto di fornire:

- una propria fotografia in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta fisica (la foto dovrà essere caricata durante la procedura nell'apposito campo indicato);
- l'indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all'INPS (tranne che nel caso in cui a trasmettere la domanda sia un delegato di una delle associazioni a sostegno delle disabilità);
- i verbali cartacei antecedenti al 2010 e i verbali rilasciati dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, attestanti lo stato di invalidità, che vanno allegati in copia con contestuale dichiarazione di responsabilità sulla conformità all'originale ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n. 445;
- l'indicazione del Tribunale di riferimento e la data del rilascio del titolo giudiziale, nel caso di stati di invalidità riconosciuti da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.

La richiesta della Disability Card da parte dei minorenni

La richiesta della Carta da parte di un minore con disabilità in possesso dei requisiti per beneficiare del servizio deve essere presentata da:

- gli esercenti la responsabilità genitoriale del minore (ad esempio i genitori o i nonni);
- il tutore del minore;
- l'amministratore di sostegno;
- gli affidatari di minori in affidamento familiare per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

Gli stessi possono accedere alla procedura dell'INPS tramite:

- le credenziali di identità digitale del minore;
- la delega dell'identità digitale per i figli minorenni precedentemente ottenuta (maggiori informazioni in merito possono essere reperite leggendo la circolare n. 127/2021 e il messaggio n. 171/2022 pubblicati dall'INPS).

I tempi di emissione e di spedizione della Carta

Le Carte vengono emesse in ordine cronologico di approvazione. Il richiedente può verificare i tempi di emissione e di spedizione della Carta sulla pagina di INPS dedicata alla richiesta.

La validità della Carta

La Carta è valida finché permangono le condizioni di disabilità e, in ogni caso, per non più di dieci anni dal momento del rilascio. La stessa cessa di validità a ogni effetto di legge nei casi di revoca o in caso di decesso dell'intestatario. L'INPS, infatti, può revocare la Carta se accerta la non veridicità dei requisiti dichiarati o il venire meno degli stessi; il provvedimento di revoca viene notificato dall'INPS al soggetto.

La normativa europea

La Disability Card è realizzata con tecniche di stampa di sicurezza e secondo le caratteristiche conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea; ciò permette il riconoscimento dello stato di disabilità del soggetto che possiede ed esibisce la Carta. Il riconoscimento non avviene unicamente sul territorio nazionale ma in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea aderenti al progetto.

Del pari, l'Italia riconosce lo stato di disabilità a tutti i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che hanno aderito al progetto ed esibiscono un documento con i medesimi elementi presenti nella Carta Europea della Disabilità in Italia.

Attualmente la Carta Europea della Disabilità viene riconosciuta negli 8 Paesi pilota del progetto "EU Disability Card": Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Romania e Slovenia, ma la Commissione europea proporrà, entro il 2023, il riconoscimento della Card in tutti gli Stati membri.

Le caratteristiche della Disability Card

La CED è un documento strettamente personale che non può essere ceduto o utilizzato da terzi; viene consegnata su supporto fisico e deve essere portata con sé dall'interessato al pari degli altri documenti.

È importante ricordare che è lo stesso Ministero delle Disabilità ad aver chiarito che la Carta Europea

LE NOSTRE RUBRICHE

PREVIDENZA IN CHIARO

della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità. L'esibizione della Carta, infatti, esonera l'erogatore dei servizi dal richiedere al titolare della Carta altre certificazioni che attestino l'appartenenza alle categorie sopra indicate.

ATTENZIONE: la CED non è un documento di riconoscimento. Per tale motivo la Carta deve essere sempre esibita insieme a un documento di riconoscimento in corso di validità.

Sulla CED sono presenti i seguenti dati:

- la fototessera del titolare;
- nome, cognome e data di nascita del titolare;
- numero seriale e data di scadenza del documento;
- un'apposita indicazione nei casi in cui il titolare necessiti di accompagnatore o di un maggiore sostegno;
- un QR code (codice a barre bidimensionale) contenente le informazioni relative all'esistenza della condizione di disabilità e alla validità della Carta;
- la scritta "EU Disability Card" in Braille per non vedenti e ipovedenti.

I benefici della CED

In primo luogo, la Carta può essere esibita innanzi alle pubbliche amministrazioni e agli uffici pubblici in quanto documento che attesta la condizione di disabilità. La CED, inoltre, può essere utilizzata per accedere a beni e servizi in maniera gratuita o a tariffe agevolate nei musei statali presenti sul territorio italiano e negli altri luoghi di cultura.


L'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri infatti ha stipulato e sta stipulando protocolli d'intesa o convenzioni con soggetti pubblici o privati che si candidano e che sono ritenuti coerenti con i requisiti e le finalità dell'iniziativa.



Per sapere quali sono le convenzioni già attive nel Paese e nei Paesi aderenti all'iniziativa è possibile consultare il sito del Ministero per le Disabilità all'indirizzo web: <https://bit.ly/3MxKhnM>.

Enti e soggetti che vogliono richiedere la stipula di una convenzione

È sempre possibile stipulare una convenzione con l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità per l'accesso a servizi o beni a tariffe agevolate. Gli enti e i soggetti privati interessati



Un solo documento che sostituisce certificati e verbali cartacei

Nell'immagine qui sopra, il fac-simile della EU Disability Card, la Carta Europea della Disabilità (da notare la scritta in Braille per ipovedenti e non vedenti). Sul retro è inserito un QR code, ossia un codice a barre bidimensionale, che contiene tutte le informazioni relative al tipo di disabilità e alla validità della Carta stessa.

possono scrivere all'indirizzo convenzioni.disabilitycard@governo.it.

ATTENZIONE: questo indirizzo non può essere utilizzato per rispondere a domande e richieste da parte dei cittadini.

Il trasporto pubblico locale

Al momento non è possibile accedere a tariffe agevolate per persone con disabilità per il trasporto pubblico locale (non esiste ancora una convenzione con le aziende di trasporto pubblico locale che riconosca servizi gratuiti o agevolazioni ai detentori della Carta Europea della Disabilità) ma la CED può essere utilizzata per attestare la propria condizione di disabilità presso le aziende del trasporto pubblico locale durante le procedure di richiesta di titoli di viaggio o abbonamenti a tariffe agevolate. Molte aziende locali, infatti, prevedono già degli sconti per i soggetti fragili che possano attestare la loro condizione sanitaria. Presso le aziende disponibili, dunque, il possesso della CED può facilitare l'ottenimento dei servizi scontati per persone con disabilità.

Il controllo dell'erogatore dei servizi

In particolare, la lettura del QR code e la digitalizzazione del codice fiscale del beneficiario, permettono all'erogatore dei servizi (pubblico o

PREVIDENZA IN CHIARO

privato) di accedere, anche mediante smartphone e tablet, al servizio online di verifica messo a disposizione dall'INPS.

Più in particolare l'erogatore ha a disposizione due livelli di accesso:

- accesso di I° livello, in cui l'erogatore chiede la sola verifica della permanenza dello stato di disabilità;
- accesso di II° livello, previsto per specifici servizi e prestazioni convenzionate, che richiedono l'inserimento dell'identità digitale da parte dell'erogatore.

L'erogatore può accedere al secondo livello di sicurezza solo se in presenza dell'interessato; quest'ultimo deve infatti contestualmente fornire il proprio consenso espresso a fornire le informazioni contenute nella CED.

Più specificatamente, il beneficiario della CED fornisce il consenso comunicando all'erogatore il codice OTP (una chiave cifrata) che viene a lui inviato sul dispositivo telefonico tramite SMS contestualmente alla richiesta di accesso.

Una volta inserito l'OTP, all'erogatore qualificato si apre una pagina nella quale viene richiesto di indicare quali dati del titolare della Carta Europea di Disabilità vuole visualizzare; nella pagina che si apre egli può scegliere tra le seguenti informazioni sensibili:

- il giudizio medico legale (desunto dal verbale di invalidità civile);
- l'eventuale percentuale di invalidità civile (desunta dal verbale di invalidità civile);
- gli eventuali benefici fiscali (desunti dal verbale di invalidità civile);
- la pensione percepita.

Le informazioni di dettaglio corrispondenti ai criteri di ricerca impostati saranno resi visibili una volta effettuata la scelta ed espressa un'assunzione di responsabilità per il trattamento dei dati.

Se si volessero visualizzare ulteriori informazioni (e scegliere una delle altre voci tra quelle elencate) si deve ripetere la procedura: al beneficiario verrà fornito un nuovo OTP che dovrà essere nuovamente comunicato all'operatore.

È evidente che la decisione di creare due livelli di accesso risponde all'esigenza di garantire il rispetto della privacy e dei dati sanitari (strettamente riservati) del beneficiario della Carta e assicurarsi che solo nei casi in cui sia necessario i predetti dati vengano forniti a terzi privati.

È infatti evidente che non serve sempre comunicare questi dati privati per accedere a beni e servizi agevolati. Per visitare i musei, ad esempio, è sufficiente accedere ai dati presenti nel primo livello di sicurezza: l'operatore/esercente il servizio di accesso al museo non ha necessità di visualizzare le informazioni di tipo sanitario del titolare della Carta; è infatti sufficiente poter verificare, tramite lettura del QR code, la condizione di disabilità dell'interessato per permettergli l'accesso gratuito.

Il cambiamento delle condizioni di disabilità

Non c'è bisogno di chiedere alcuna integrazione se, dopo aver ottenuto la Carta, cambiano le condizioni di disabilità del beneficiario della CED.

Il QR code stampato sulla Carta è, infatti, un QR code dinamico: le informazioni ivi contenute sono costantemente aggiornate. La nuova condizione verrà dunque automaticamente aggiornata e resa visibile tramite la lettura del QR code stesso.

Se il titolare, a seguito di nuovo accertamento sanitario rientra in una delle categorie che necessita di maggiore sostegno, come individuate dall'articolo 4, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6.11.2020, l'INPS provvederà direttamente a sostituire la Carta con i relativi aggiornamenti.

Cosa fare in caso di smarrimento o furto

Il titolare della disabilità può sempre ripresentare una nuova richiesta telematica in caso di smarrimento, furto o deterioramento della Carta. Se la Carta è stata smarrita o rubata, il titolare deve allegare alla domanda la relativa denuncia di furto/smarrimento. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Ministero per le Disabilità all'indirizzo: <https://bit.ly/3NsY4fJ>



GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI PREVIDENZIALI

a cura di Sue Hellen Alessio

Come sarà la mia pensione?

Sono nato a dicembre del 1957 e dal mese di novembre 2017 sono titolare di un assegno di invalidità. Ho continuato a lavorare fino a dicembre 2021 (segue dettaglio dei redditi). Volevo sapere quando andrò in pensione di vecchiaia? Nel momento della trasformazione, da assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, la stessa sarà calcolata con i coefficienti di trasformazione dell'età (67 anni) o con quelli con cui è stato erogato l'assegno di invalidità? È possibile conoscere l'importo della pensione di vecchiaia?

Mario Spaziani – Rieti

Non possiamo rispondere con certezza, ma possiamo dare le seguenti indicazioni, sperando di fare cosa utile a tutti i lettori interessati. L'INPS mette a disposizione del contribuente il servizio "La Mia Pensione Futura", che permette di simulare quale saranno presumibilmente la pensione e la data prevista per il termine dell'attività lavorativa. Questo servizio, gratuito, sviluppa i conteggi sulla base della normativa in vigore e si basa fondamentalmente su tre elementi:

1. età del contribuente;
2. storia lavorativa del contribuente;
3. retribuzione / reddito del contribuente.

Possiamo usufruire di questo servizio:

- i lavoratori dipendenti con contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- i lavoratori dipendenti con contribuzione versata alla Gestione Separata;
- i lavoratori, qualificati come dirigenti, iscritti alla Gestione Dirigenti di aziende industriali;
- i lavoratori dipendenti con contribuzione versata presso altri fondi o altre gestioni amministrative, sempre che le stesse siano riconducibili all'INPS.

Il servizio permette di:

- controllare i contributi versati all'INPS;
- comunicare all'istituto i periodi di contribuzione eventualmente mancanti;
- conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o assegno di pensione anticipato;
- calcolare l'importo stimato della pensione;
- ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio;
- ipotizzare la sospensione del lavoro, inserendo la data in cui interrompere l'attività lavorativa prima che sia maturato il diritto all'assegno di pensione anticipato o di vecchiaia;
- modificare la previsione del PIL futuro (+1,5% oppure +1% di incremento annui nel medio-lungo

termine) e il proprio andamento retributivo/reddittuale annuale (da 0% assestato a 5% brillante);

- scegliere il fondo su cui basare la propria simulazione e, nel caso in cui si hanno versamenti su più fondi, simulare la propria posizione per ciascun fondo;
- costruire la propria pensione confrontando diversi scenari e simulazioni;
- verificare l'incidenza delle retribuzioni diverse modificando la retribuzione dell'anno in corso e l'andamento percentuale annuo;
- stimare l'effetto di un posticipo variando la data di pensionamento;
- combinare le variabili delle retribuzioni e della data di pensionamento.

In ultimo ricordiamo che per accedere al servizio, il contribuente deve essere in possesso di identità digitale SPID, o in alternativa di Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità digitale.

Pensione di reversibilità e indennità "una tantum" negate: è giusto?

Mio marito è deceduto a 40 anni nel 2014. Era stato lavoratore dipendente dal 2009 al 2013, per 167 settimane. Allora mi avevano detto che non avevo diritto alla reversibilità perché i contributi erano pochi. Mi è stato consigliato di fare domanda per l'indennità una tantum, però l'INPS l'ha respinta perché "non sussistono le condizioni reddituali di cui all'art 3 comma 6 legge 335/1995". Gradirei sapere se il comportamento dell'INPS è corretto.

**Evelyn Guterrez
– Provincia di Milano**

Non abbiamo tutte le informazioni necessarie per rispondere con certezza alla domanda. Riassumiamo quindi quali sono i parametri della normativa vigente. La pensione ai superstiti è un trattamento che l'INPS riconosce in caso di decesso del pensionato, con l'istituto della pensione di reversibilità o della pensione indiretta a favore dei familiari superstiti. Mentre la pensione di reversibilità è pari a una percentuale della pensione del dante causa, la pensione indiretta è invece riconosciuta nel caso in cui l'assicurato abbia 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, ovvero almeno 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso. In questi casi hanno diritto al trattamento in qualità di eredi:

- il coniuge o l'unito civile;
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, che non si sia risposato e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI PREVIDENZIALI

- o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i figli minori alla data del decesso;
- i figli inabili a lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino in quel momento attività lavorativa e che frequentino scuole o corsi di formazione, nei limiti del ventunesimo anno di età;
- i figli maggiorenni studenti, a carico dal momento del decesso, che non prestino in quel momento attività lavorativa e che frequentino un corso universitario, nei limiti della durata legale del corso di studi e comunque NON oltre i 26 anni di età.

La pensione ai superstiti è pari a una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto. Pari al:

- 60% nel caso di coniuge solo;
- 80% nel caso di coniuge con 1 figlio;
- 100% nel caso di coniuge con 2 o più figli;
- 70% nel caso di solo figlio;
- 80% nel caso di 2 figli;
- 100% nel caso di 2 o più figli;
- 15% nel caso di genitore;
- 30% nel caso di 2 genitori;
- 15% nel caso di fratello o sorella;
- 30% nel caso di due fratelli o sorelle.

Tali percentuali sono ridotte su base reddituale come da tabella qui di seguito:

LIMITE REDDITUALE	% DI RIDUZIONE
Fino 20.107,62 euro	Nessuna
Da 20.107,62 a 26.810,16 euro	25%

Da 26.810,16 a 33.512,70 euro	40%
Oltre 33.512,70 euro	50%
N.B.: fasce di reddito riferite all'anno 2020	

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato. La domanda va presentata all'INPS, online, attraverso il servizio dedicato, oppure contattando il CONTACT CENTER al numero 803.164, o recandosi presso un patronato o CAF abilitato.

Chi accerta i requisiti per la pensione di vecchiaia?

Come fa il datore di lavoro ad accertare che il dipendente ha raggiunto il minimo contributivo per andare in pensione? Visto che il lavoratore non ha comunicato nulla al datore di lavoro?

Luigi Iovino

Facciamo presente che il raggiungimento dei requisiti necessari alla maturazione dell'assegno di pensione NON determina obbligatoriamente la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Infatti, nel caso di pensione di vecchiaia, la normativa concede di proseguire fino al raggiungimento dei 71 anni, età oltre la quale il pensionamento è forzato. Tale limite è valido nel caso di rapporto di lavoro privato, nel caso di settore pubblico invece, la soglia massima per prestare la propria attività lavorativa, viene fissata all'età di 70 anni. Inoltre, la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità può essere verificato solo ed esclusivamente dal titolare stesso, trattandosi di dati sensibili, sarà quindi il dipendente stesso a dover accertare tale sussistenza ed eventualmente, comunicarlo.

L'ANGOLO DEL Sudoku


n. 1

		8	7	2			3	
	3	9			8		2	7
2	4	7				5		
9			8				1	
6				7				3
	2				1			8
		2				8	5	6
8	5		6			3	7	
	1			8	3	9		

n. 2

7		9			6			
		5		8				4
4	6		1		7	8		
		7		4		3		2
	4		7	2	3		1	
8		3		6		4		
		1	8		2		3	4
	3			7		2		
			3			7		6

QUESTI GIOCHI SONO OFFERTI DA SETTIMANA SUDOKU



SETTIMANA Sudoku

Sudoku

ISTAT – COSTO DELLA VITA

PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l'assegno dovuti al coniuge separato o divorziato, si utilizza il cosiddetto indice della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Per l'adeguamento degli assegni di mantenimento e/o divorzili la variazione ISTAT si applica per intero; per l'adeguamento dei canoni di locazione, invece, si applica in ragione del 75% della sua misura originaria. Nella tabella allegata pubblichiamo entrambi i valori: al 100% e al 75%. Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti

(anche già ridotte al 75% e quindi immediatamente utilizzabili).

● **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA APRILE 2021 AD APRILE 2022:**

+ 5,8% (ridotto al 75%: 4,350%).

● **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA APRILE 2020 AD APRILE 2022:**

+ 7,0% (ridotto al 75%: 5,250%).

INDICI ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ASSEgni DI MANTENIMENTO (AL 100%) E DEGLI AFFITTI (AL 75%):

Mese	Variazione annuale al 100%	Variazione annuale al 75%	Variazione biennale al 100%	Variazione biennale al 75%
MAGGIO 2021	1,300%	0,975%	0,900%	0,675%
GIUGNO 2021	1,400%	1,050%	1,100%	0,825%
LUGLIO 2021	1,900%	1,425%	1,500%	1,125%
AGOSTO 2021	2,100%	1,575%	1,500%	1,125%
SETTEMBRE 2021	2,600%	1,950%	2,000%	1,500%
OTTOBRE 2021	3,000%	2,250%	2,600%	1,950%
NOVEMBRE 2021	3,600%	2,700%	3,300%	2,475%
DICEMBRE 2021	3,800%	2,850%	3,600%	2,700%
GENNAIO 2022	4,700%	3,525%	4,900%	3,675%
FEBBRAIO 2022	5,600%	4,200%	6,100%	4,575%
MARZO 2022	6,400%	4,800%	7,100%	5,325%
APRILE 2022	5,800%	4,350%	7,000%	5,250%

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

ULTERIORE
SCONTO DEL 20%

Siete Professionisti che lavorano in grandi studi professionali, associazioni dicategoria o studi di amministrazione condominiale?

PER VOI UN'OFFERTA
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA:

- Da 5 abbonamenti o più il tuo sconto sarà del 20%

Per usufruire ed attivare l'offerta chiamaci allo
02.87168197

UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare anche ai disservizi di consegna delle Poste, abbiamo deciso di ampliare e potenziare l'attività di supporto e assistenza telefonica. Per informazioni relative allo stato dell'abbonamento, per cambi di nominativo e indirizzo, per informazioni relative alle modalità di pagamento e per ogni altra richiesta relativa alla spedizione postale

Telefonare al numero **02.87168197**
in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

leggi
illustrate

PERIODICO MENSILE

Direttore responsabile: **Mario Spreafico**

Realizzazione editoriale a cura di:
Contents S.r.l.s.

Direzione: **Francesco Coniglio**
Coordinamento editoriale: **Vincenzo Perrone**
Supervisione e coordinamento tecnico:
Avv. **Roberto Ferranti**

Hanno collaborato: **Dott.ssa Sue Hellen Alessio;**
Avv. **Maria Ciampani;** Avv. **Sergio Merlina;**
Avv. **Nicola Tallarico.**

Vignette: **Francesco Schietroma**
Impaginazione: **Massimiliano D'Affronto – 8x8 S.r.l.**

www.leggiillustrate.it

E-mail: redazione@leggiillustrate.it

Registrazione presso il Tribunale di Milano
n. 337 del 2 maggio 2005 – ISSN 1591-0466



Spree S.p.A.
Sede Legale: Via Torino, 51 20063
Cernusco sul Naviglio (Mi) - Italia
PI 12770820152 - Iscrizione camera Commercio
00746350149
Per informazioni, potete contattarci allo **02 924321**

Presidente: Luca Spree

CDA: Luca Spree (Presidente), Alessandro Agnoli (Amministratore Delegato), Giulia Spreafico (Divisione digital), Stefano Pernarella (ADV & PR)

Stampa: Arti Grafiche Boccia Via Tiberio Claudio Felice 7 – 84131 Salerno

Distributore per l'Italia: Press-Di Distribuzione stampa e multimedia s.r.l. – 20090 Segrate

Distributore per l'Estero: SO.DI.P S.p.A. Via Bettola, 18 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +390266030400 – Fax +390266030269 – sies@sodip.it – www.sodip.it

Pubblicità: www.spree.it – Tel. 02 92432244

pubblicita@spree.it

Copyright: Spree S.p.A.

Informativa su diritti e privacy

La Spree S.p.A. titolare esclusiva della testata Leggi Illustrate di tutti i diritti di pubblicazione e di diffusione in Italia. L'utilizzo da parte di terzi di testi, fotografie e disegni, anche parziale, è vietato. L'Editore si dichiara pienamente disponibile a valutare - e se del caso regolare - le eventuali spettanze di terzi per la pubblicazione di immagini di cui non sia stato eventualmente possibile reperire la fonte. Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali (Codice Privacy d.lgs. 196/03). Nel vigore del D.lgs. 196/03 il Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 28 D.lgs. 196/03, è Spree S.p.A. (di seguito anche "Spree"), con sede legale in Via Torino, 51 Cernusco sul Naviglio (MI). La stessa La informa che i Suoi dati, eventualmente da Lei trasmessi alla Spree, verranno raccolti, trattati e conservati nel rispetto del decreto legislativo ora enunciato anche per attività connesse all'azienda. La avvisiamo, inoltre, che i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati (sempre nel rispetto della legge), anche all'estero, da società e/o persone che prestano servizi in favore della Spree. In ogni momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei Suoi dati ovvero esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 7 e ss. del D.lgs. 196/03 mediante comunicazione scritta alla Spree e/o direttamente al personale incaricato preposto al trattamento dei dati. La lettura della presente informativa deve intendersi quale presa visione dell'Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/03 e l'invio dei Suoi dati personali alla Spree varrà quale consenso espresso al trattamento dei dati personali secondo quanto sopra specificato. L'invio di materiale (testi, fotografie, disegni, etc.) alla Spree S.p.A. deve intendersi quale espressa autorizzazione alla loro libera utilizzazione da parte di Spree S.p.A. Per qualsiasi fine e a titolo gratuito, e comunque, a titolo di esempio, alla pubblicazione gratuita su qualsiasi supporto cartaceo e non, su qualsiasi pubblicazione (anche non della Spree S.p.A.), in qualsiasi canale di vendita e Paese del mondo. Il materiale inviato alla redazione non potrà essere restituito.



Certificato PEFC
Questo prodotto è
realizzato con materia
prima da foreste gestite in
maniera sostenibile e da
fonti certificate
www.pefc.it

NOI RISPETTIAMO L'AMBIENTE!
Leggi Illustrate è stato stampato su carta certificata PEFC, proveniente da piantumazioni a riforestazione programmata e perciò gestite in maniera sostenibile.

le **leggi**
illustrate

INSERTO

GIUGNO 2022

MODELLO REDDITI 2022

ISTRUZIONI SINTETICHE

DEI QUADRI PRINCIPALI

Il Modello Redditi Persone Fisiche 2022 per i redditi 2021 continua a portare i segni della pandemia. Anche per questo, così come già l'anno passato, rimane confermato al 30 novembre il termine lungo di presentazione. Nonostante questo, però, vi sono diverse complicazioni che ci fanno pensare che anche tale scadenza lunga non sarà sufficiente a tutti per potere predisporre il Modello in maniera corretta. Ci saranno dunque delle proroghe? È lecito aspettarselo e, se così fosse, sarà nostra premura comunicarle sui prossimi numeri delle "leggi illustrate". In quanto alla presente guida, per evidenti motivi di spazio questa non può e non intende essere esaustiva, ma ha l'intento di instradare il lettore che, impossibilitato alla compilazione del Modello 730, sia tenuto alla presentazione del Modello Redditi. Tratteremo quindi dei quadri che la nostra esperienza professionale ci fa ritenere più comuni. Ricordiamo inoltre che è già disponibile in edicola, curato dalla redazione delle "leggi illustrate", il pratico volume REDDITI 2022: 336 pagine ricche di esempi e tabelle, totalmente dedicato alla compilazione del Modello Redditi 2022.

a cura di Sue Hellen Alessio

MODELLO REDDITI 2022

ISTRUZIONI SINTETICHE DEI QUADRI PRINCIPALI

Per prima cosa ricordiamo che la compilazione del Modello Redditi è riservata sicuramente ai soggetti titolari di partita IVA, ma anche a tutti quei soggetti che si trovano preclusa la possibilità di presentare Modello 730 e sono comunque obbligati alla denuncia dei redditi percepiti o prodotti nell'anno di imposta 2021.

ATTENZIONE: prima di procedere, consigliamo agli interessati di avere a disposizione i modelli originali dell'Agenzia delle Entrate.



Qui si può visualizzare il **FASCICOLO 1** del Modello Persone Fisiche 2022:
<https://bit.ly/38FSojE>



Qui le istruzioni per la compilazione fornite dall'Agenzia delle Entrate:
<https://bit.ly/3PyFp3F>



Qui si può visualizzare il **FASCICOLO 2** del Modello Persone Fisiche 2022:
<https://bit.ly/3LB2UWG>



Qui le istruzioni per la compilazione fornite dall'Agenzia delle Entrate:
<https://bit.ly/3PwEMru>



Qui si può visualizzare il **FASCICOLO 3** del Modello Persone Fisiche 2022:
<https://bit.ly/3lqIWTZ>



Qui le istruzioni per la compilazione fornite dall'Agenzia delle Entrate:
<https://bit.ly/3LzbiWC>

(Per arrivare ai contenuti di cui sopra, si possono digitare gli indirizzi web indicati oppure, più semplicemente, inquadrare con lo smartphone, tablet o PC i relativi QR code)

LE NOVITÀ

Tra le novità che hanno caratterizzato l'anno 2021 c'è la possibilità di cedere i propri crediti fiscali derivanti dalle spese in tema di Superbonus, Ecobonus e ristrutturazioni edilizie in luogo della classica indicazione in dichiarazione per godere della detrazione. Ricordiamo infatti che il 2021 è stato caratterizzato dalla corsa alla cessione di tali crediti edilizi, che nell'anno è avvenuta non solo per i crediti maturati nel 2021,

ma anche per i crediti già portati in dichiarazione nell'anno di imposta 2020, e che quest'anno quindi scompariranno dalla dichiarazione in quanto oggetto di cessione. Per questo particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione del **QUADRO RP**, nella sezione riservata alle spese per ristrutturazione edilizia, Ecobonus e Sismabonus.

CASI DI ESONERO

In generale sono esonerati alla presentazione del Modello Redditi i contribuenti che:

- NON sono tenuti all'obbligo delle scritture contabili (obbligo solo per i titolari di partita IVA);
- sono possessori di redditi per i quali è dovuta un'imposta NON superiore a 10,33 euro.

È esonerato poi alla presentazione del Modello Redditi il contribuente che si trova nelle condizioni indicate nella tabella 1.

Tabella 1 - Condizioni di esonero

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI DI ESENZIONE
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati	L'esonero si applica se gli altri fabbricati sono situati nello stesso Comune dell'abitazione principale
Lavoro dipendente o pensione	In caso di redditi corrisposti da un sostituto di imposta obbligato a effettuare le ritenute d'acconto, o nel caso di più sostituti di imposta che hanno effettuato il conguaglio (facciamo presente che tale indicazione è presente sul Modello CU alla sezione informazioni, situata nella parte finale del modello)
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto; sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche	
Redditi esenti	Esempio: pensione di invalidità permanente, borse di studio, indennità o sussidi

segue nella prossima pagina

continua dalla pagina precedente

Redditi soggetti a imposta sostitutiva	A eccezione dei redditi soggetti a Cedolare Secca (esempio: rendite da BOT o titoli del debito pubblico)
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta	Esempio: interessi su conti correnti bancari

CASI DI ESONERO CON LIMITI DI REDDITO

Sono inoltre previsti dei casi di esenzione alla presentazione del Modello Redditi, in funzione di taluni limiti di reddito e nel caso in cui sussistano determinate condizioni specifiche, così come indicato in tabella 2.

Tabella 2 - Esenzioni per limiti di reddito

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (inferiore o uguale)	CONDIZIONI
Possesso di abitazione principale con relativa pertinenza e terreni e altri fabbricati	€ 500	-----
Lavoro dipendente e assimilato + altre tipologie di reddito	€ 8.000	Il reddito da lavoro dipendente e da pensione non deve essere inferiore a 365 giorni
Redditi da pensione + altre tipologie di reddito	€ 8.000	
Redditi da pensione + terreni + abitazione principale e relative pertinenze	€ 7.500 + € 185,92 reddito terreni	
Assegno corrisposto da coniuge + altre tipologie di reddito	8.000 €	-----

CHI È OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE

È obbligato alla presentazione del Modello Redditi il contribuente che:

- ha conseguito redditi nel corso dell'anno di imposta 2021 e non rientra nei precedenti casi di esonero;
- è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, e pertanto, in generale, è regola valida per i titolari di partita IVA, anche nel caso in cui NON abbiano conseguito alcun reddito nell'anno di imposta 2021.

I lavoratori dipendenti sono tenuti alla compilazione del Modello Redditi nel caso in cui, nel corso dell'anno di imposta:

- hanno cambiato datore di lavoro e sono pertanto in possesso di più Certificazioni Uniche;
- hanno usufruito di detrazioni non spettanti;
- hanno conseguito redditi da privati per i quali non è obbligatorio effettuare le ritenute d'acconto (come ad esempio nel caso dei collaboratori familiari e addetti alla casa).

In generale, sono obbligati alla presentazione del Modello Redditi i contribuenti che hanno percepito plusvalenze e redditi da capitale da assoggettare a imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Facciamo presente inoltre che il Modello Redditi può essere utilizzato dal contribuente anche in caso si debba far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite, per la richiesta a rimborso di eventuali eccedenze di imposta o l'indicazione degli acconti versati per l'anno di imposta. Esistono infine ipotesi particolari, che prevedono per il contribuente sia la presentazione del Modello 730 che la compilazione di alcuni quadri del Modello Redditi, come nel caso dei redditi da capitale da fonte estera o di investimenti esteri, che non possono essere dichiarati con il Modello 730, e che pertanto, alla compilazione del Modello 730 deve essere aggiunta la compilazione di taluni quadri del Modello Redditi, come ad esempio i quadri RM, RT e RW.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Confermata anche per l'anno di imposta 2021, la scadenza di presentazione del modello per via telematica **entro il 30 novembre 2022**, in modalità diretta dal contribuente o in alternativa a mezzo di un intermediario abilitato. Rimane ammessa la presentazione in forma cartacea tramite ufficio postale nell'intervallo **tra il 2 maggio 2022 e il 30 giugno 2022**.

I cittadini che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono accedere al sito www.agenziaentrate.gov.it, a tal fine occorre preventivamente munirsi di credenziali di accesso SPID, Carta Nazionale dei Servizi CNS o Carta Identità Elettronica CIE. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate NON rilascia più ai contribuenti credenziali Fisconline, ma per i soggetti titolari di partita IVA o che ricoprono un ruolo di rappresentanza per un soggetto diverso da persona fisica, comunicato agli uffici dell'Agenzia delle Entrate tali credenziali, questi rimangono valide e permettono ancora l'accesso al sito e alla propria area riservata.

Nel caso di cittadini italiani, residenti all'estero, tenuti alla compilazione del Modello Redditi, impossibilitati alla presentazione del modello in via telematica, c'è la possibilità di trasmettere il modello dall'estero in modalità cartacea. La busta deve essere indirizzata a:

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia - Via Giuseppe De Marchi 16 - 30175 Marghera (VE).

Sulla busta devono essere riportati, in modo evidente, i dati anagrafici del contribuente, compreso il codice fiscale, e la dicitura "CONTIENE DICHIARAZIONE MODELLO REDDITI 2022 PERSONE FISICHE".

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Sebbene il contribuente abbia tempo fino alla scadenza ultima del 30 novembre 2022 per la presentazione del modello, il termine per il versamento delle imposte è fissato **entro la data del 30 giugno**, ovvero **entro il 1° agosto** (in quanto il 30 luglio 2022 cade di sabato), con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interessi.

Tutte le imposte scaturenti dal Modello Redditi devono essere versate a mezzo F24. Si fa presente che nel caso di imposte a debito che non superano, per ciascun codice tributo, l'importo di 12 euro, non si è tenuti al versamento.

Ricordiamo inoltre che nel caso di contribuenti titolari di partita IVA, questi sono tenuti al versamento delle imposte solo ed esclusivamente a mezzo F24 telematico, da presentare con le seguenti modalità:

- direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, accedendo con credenziali Entratel, Fisconline, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta Identità Elettronica;
- tramite intermediari abilitati.

Per i contribuenti NON titolari di partita IVA, questi possono effettuare il versamento a mezzo modello cartaceo o, in alternativa, utilizzando i servizi di home banking. Rimangono valide anche per questi soggetti le modalità già previste per i titolari di partita IVA.

Segnaliamo che a prescindere dal soggetto se sia o meno titolare di partita IVA, in caso di presentazione di Modello F24 a saldo zero, resta fermo l'obbligo di presentare il modello esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, o in alternativa a mezzo intermediario abilitato.

CODICI TRIBUTO

Riportiamo di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento o per la compensazione delle imposte scaturenti dal Modello Redditi:

- 4001 saldo IRPEF;
- 4033 primo acconto IRPEF;
- 4034 secondo acconto IRPEF;
- 1668 interessi di pagamento;
- 3801 addizionale regionale;
- 3844 addizionale comunale saldo;
- 3843 addizionale comunale acconto;
- 1792 imposta sostitutiva forfait saldo;
- 1790 imposta sostitutiva forfait primo acconto;
- 1791 imposta sostitutiva forfait secondo acconto;
- 1842 imposta sostitutiva Cedolare Secca saldo;
- 1840 imposta sostitutiva Cedolare Secca primo acconto;
- 1841 imposta sostitutiva Cedolare Secca secondo acconto.

Tramite questo indirizzo si accede alle pagine predisposte dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione e l'invio telematico degli F24:



(N.B.: per accedere al servizio web è comunque necessario essere in possesso di credenziali, SPID o CIE e registrarsi ai servizi telematici).

<https://bit.ly/3hFLDk4>



Qui il video di spiegazione sull'uso dell'F24 predisposto dall'AdE:
<https://bit.ly/3u5W7vv>

RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DA VERSARE

Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale) possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Non si possono rateizzare gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre. Il pagamento rateale, infatti, deve comunque essere completato entro il mese di novembre stesso. Gli interessi da rateizzazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente, con apposito codice tributo. I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40%. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella successiva tabella 3.

Tabella 3

RATA	VERSA-MENTO	INTE-RESSI %	VERSA-MENTO (*)	INTE-RESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	22 agosto	0,00
2 ^a	22 agosto	0,33	31 agosto	0,09
3 ^a	31 agosto	0,66	30 settembre	0,42
4 ^a	30 settembre	0,99	31 ottobre	0,75
5 ^a	31 ottobre	1,32	30 novembre	1,08
6 ^a	30 novembre	1,65		

(*) In questo caso, l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Anche i contribuenti titolari di partita IVA possono pagare la prima rata entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40%. Per le rate successive, si applicano gli interessi indicati nella nella successiva tabella 4.

Tabella 4

RATA	VERSA-MENTO	INTE-RESSI %	VERSA-MENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	22 agosto	0,00
2 ^a	18 luglio	0,18	22 agosto	0,00
3 ^a	22 agosto	0,51	16 settembre	0,33
4 ^a	16 settembre	0,84	17 ottobre	0,66
5 ^a	17 ottobre	1,17	16 novembre	0,99
6 ^a	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso, l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

DICHIARAZIONE PRESENTATA DAGLI EREDI

Per i soggetti deceduti, tenuti alla presentazione del Modello Redditi, lo stesso deve essere presentato da uno degli eredi. Occorre in questo caso indicare sul frontespizio il codice fiscale del soggetto deceduto e, nell'apposito riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri", i dati dell'erede che provvede alla presentazione. Nel caso di soggetti deceduti nell'anno 2021, o entro il 28 febbraio 2022, la presentazione del modello deve essere effettuata entro i termini ordinari del 30 novembre. Nel caso invece di soggetti deceduti successivamente, e pertanto dalla data del 1° marzo in poi, la scadenza di presentazione è prorogata di 6 mesi, e pertanto entro la data del 31 maggio 2023.

Per le persone decedute nel 2021 ed entro la data del 28 febbraio 2022, la scadenza dei versamenti segue le regole ordinarie, mentre per i soggetti deceduti dal 1° marzo in poi, i termini di versamento sono prorogati al 30 dicembre 2022.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione riguardante l'anno di imposta 2021, i redditi, le ritenute, gli oneri e le spese sostenute, riportati nel Modello Redditi presentato, dovrà essere conservata fino alla data del 31 dicembre 2027, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederne copia ai fini del controllo. Facciamo presente che nel caso in cui il contribuente non sia in grado di produrre tale documentazione verrà applicata una sanzione amministrativa, oltre che il recupero dell'importo detratto o dedotto.

CORREZIONE IN CASO DI ERRORI

Nel caso in cui il contribuente prenda atto di errori fatti nella compilazione del Modello Redditi, ha la possibilità di presentare un modello correttivo, questo nel caso in cui tale errore venga corretto entro il termine ultimo di scadenza di presentazione del modello, parliamo quindi di dichiarazione correttiva da presentare entro il 30 novembre. Nel caso in cui invece l'errore sia rilevato oltre tale scadenza, è possibile presentare dichiarazione integrativa, oltre la scadenza ordinaria ed entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2027.

Nel caso di presentazione integrativa andrà indicato il codice 1 sul frontespizio, nell'apposita casella. Nel caso in cui invece l'Agenzia delle Entrate notifichi al contribuente una segnalazione di anomalia, il contribuente ha la possibilità di presentare dichiarazione integrativa con indicazione del codice 2 nell'apposita casella del frontespizio.

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Dati identificativi

Nella prima facciata vanno indicati i dati identificativi del contribuente, nome, cognome e codice fiscale,

così come riportato nella tessera sanitaria.

Se il Modello Redditi viene presentato per conto di un contribuente deceduto, sotto tutela o minore, occorre barrare la casella:

- 1, in caso di dichiarazione presentata da parte del rappresentante legale;
- 2, in caso di dichiarazione presentata da genitori per i redditi dei figli minori;
- 7, in caso di dichiarazione presentata da parte dell'erede.

Residenza anagrafica

In tale riquadro occorre indicare la residenza anagrafica SOLO nel caso in cui sia variata nel corso dell'anno 2021 e fino alla data di presentazione del Modello Redditi. Nel caso di variazione di residenza occorre indicare i dati della nuova residenza alla data di presentazione del modello, avendo cura di riportare i dati corretti relativi all'indirizzo, numero civico ed eventuale frazione, il CAP, il Comune e la Provincia, il giorno e il mese in cui è intervenuta la variazione.

Nel caso di contribuenti che presentano per la prima volta il Modello Redditi, questi, se pur non hanno subito variazioni nella residenza, sono comunque tenuti a indicarla.

Occorre poi barrare:

- la casella 1, nel caso di domicilio fiscale diverso dalla residenza;
- la casella 2, nel caso di dichiarazione presentata per la prima volta.

L'indicazione di numero di telefono, numero di cellulare, e indirizzo di posta elettronica è facoltativa.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022

Questo rigo va compilato nel caso in cui la residenza sia variata nel corso del 2021 (si ricorda che l'eventuale variazione decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata).

Tipo di dichiarazione

Occorre barrare una delle seguenti caselle per indicare in che caso rientra il contribuente dichiarante:

- Quadro RW, se il contribuente ha effettuato nell'anno 2021 investimenti in Paesi esteri o se è tenuto alla segnalazione del possesso di attività finanziarie all'estero;
- Quadro VO, per comunicare opzioni o revoche, con riferimento all'anno di imposta 2021, se si è esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- Quadro AC, se il contribuente è tenuto a effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio (tale quadro è usualmente riservato ai soggetti che svolgono attività di amministrazione di condomini);
- ISA, Indici Sintetici di Affidabilità, la casella va spuntata dai soggetti, titolari di partita IVA, tenuti alla compilazione del Modello ISA.

Canone RAI

Tale casella va compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa e che detengono uno o più apparecchi atti alla ricezione di trasmissioni radio o televisive. Va indicato quindi il codice:

- 1 per apparecchi radio;
- 2 per apparecchi televisivi;
- 3 nel caso in cui non venga detenuto alcun apparecchio.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato alla presentazione del modello in via telematica, con indicazione del codice fiscale e il codice:

- 1, se il modello è stato predisposto dal contribuente;
- 2, se il modello è stato predisposto da chi effettua l'invio.

Visto di conformità

Il riquadro va compilato dal professionista o dal CAF che rilascia il visto di conformità sul modello.

Destinazione dell'8, 5 e 2 per mille

Tali riquadri vanno utilizzati per comunicare la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille. Si può destinare:

- 8 per mille del gettito IRPEF, allo Stato o a un'istituzione religiosa;
- 5 per mille del gettito IRPEF, per finalità di interesse sociale;
- 2 per mille del gettito IRPEF, in favore di un partito politico e di associazioni culturali.

Le tre scelte non comportano maggiori imposte e sono indipendenti l'una dall'altra; la scelta può essere espressa oppure no.

Familiari a carico

In questo prospetto vanno indicati i codici fiscali dei familiari fiscalmente a carico nell'anno di imposta 2021. Sono considerati fiscalmente a carico il coniuge, i figli o altri familiari che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Nel caso di figli di età inferiore a 24 anni, il reddito complessivo per considerare il figlio a carico, viene innalzato alla soglia dei 4 mila euro annui al lordo degli oneri deducibili.

Si fa presente che nel caso di contribuenti coniugati, il codice fiscale del coniuge va sempre indicato, e nel caso in cui questo sia in possesso di redditi superiori alla soglia stabilita, e non debba essere considerato a carico, occorre riportare il codice fiscale senza indicazione dei mesi a carico.

Nel caso di figli a carico, occorre barrare la casella F1 nel caso di primo figlio a carico, e la casella F nel caso dei successivi. Barrare la casella D, nel caso di familiare con disabilità. Nella colonna 4 occorre indicare il codice fiscale del familiare a carico. Nella colonna 6 occorre indicare i mesi in cui il figlio a carico aveva un'età inferiore a 3 anni. Nella colonna 7 occorre indicare la percentuale di detrazione spettante.

La percentuale potrà essere pari o al 100%, nel caso in cui il figlio sia fiscalmente a carico di un solo genitore, o 50% nel caso in cui la detrazione fiscale sia ripartita tra i genitori.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Il quadro RE è riservato ai titolari di partita IVA esercenti attività di arti e professioni. Facciamo presente che tale quadro deve essere compilato nel caso in cui il contribuente sia in regime ordinario o semplificato, poiché nel caso in cui il contribuente sia titolare di partita IVA, esercente come detto, attività di arti e professioni, ma in regime dei minimi o forfetario, questo sarà tenuto alla compilazione del quadro LM alternativo al quadro RE.

NOVITÀ: per tutti i contribuenti che nell'anno di imposta 2021 hanno beneficiato dei vari contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, a sostegno dei contribuenti che hanno subito delle perdite causate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, questi non dovranno essere indicati nel quadro RE ma andranno indicati nel prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS - rigo RS 401, riportando nella colonna 1, l'apposito codice desumibile dalla tabella "Codici aiuti di Stato", sempre che i medesimi aiuti non siano già stati comunicati mediante autodichiarazione di cui all'art. 3 del DM dell'11 dicembre 2021, da inviare in formato elettronico entro la data del 30 giugno 2022.

Nel rigo RE1 occorre indicare il codice attività svolta in maniera prevalente, come identificato dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Tale tabella è consultabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Strumenti". Nel caso di più attività, il codice da indicare è quello riferito all'attività prevalente. La colonna 2 andrà compilata dai soggetti per i quali si riscontrano delle cause di esclusione dagli indici sintetici di affidabilità.

Determinazione del reddito

Nel rigo RE2, colonna 1, andranno indicati i compensi convenzionali percepiti da volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorsi con ONG. Per questi compensi è riconosciuta inoltre la deducibilità delle spese che deve essere quindi indicato al rigo RE23.

Nel rigo RE, colonna 2, andranno indicati l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno di imposta 2021. L'importo deve essere comprensivo delle attività svolte all'estero. Ricordiamo inoltre che tali compensi devono essere indicati al netto della maggiorazione del 4% addebitata al committente, a titolo di integrazione dei contributi previdenziali. Nella colonna 2 non deve essere riportato quanto indicato alla colonna 1.

Nel rigo RE3 occorre indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, quali interessi moratori o proventi conseguiti in sostituzione dei redditi

derivanti dall'esercizio della professione o delle indennità conseguite o per risarcimento danni per perdita di redditi.

Nel rigo RE4 vanno indicate le plusvalenze da beni strumentali realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso. In caso invece di minusvalenza, questa va indicata al rigo RE18.

Nel rigo RE5, colonna 2, va indicato l'importo complessivo dei compensi NON annotati nelle scritture contabili, comprensivo anche degli importi indicati alla colonna 1 del medesimo rigo. In tale spazio devono quindi essere indicati, per esempio, i componenti positivi derivanti dagli adeguamenti al risultato degli indici sintetici di affidabilità (ISA). Questi sono rilevanti per la determinazione della base imponibile. Tale importo dovrà essere poi riportato al quadro RQ nel rigo "Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale".

Il rigo RE6 deve riportare la somma dei componenti positivi indicati ai righe RE2 colonna 2, RE3, RE4 e RE5.

Nel rigo RE7, colonna 2, vanno indicate le spese sostenute nell'anno di imposta in riferimento:

- all'acquisto di beni mobili strumentali con costo unitario inferiore a 516,46 euro;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno in riferimento ai beni strumentali, utilizzati per l'esercizio dell'arte e della professione.

Nel rigo RE8, colonna 2 andranno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali sostenuti nell'anno di imposta 2021, tale importo andrà riportato alla colonna 1 solo in riferimento all'importo fiscalmente deducibile.

Al rigo RE9 andranno indicati:

- canoni di locazione dei beni mobili strumentali, riportati al 50% in caso di uso promiscuo del bene;
- il 20% del canone di locazione per autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori.

Nel rigo RE10 va indicato:

- il 50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà utilizzato in maniera promiscua per l'esercizio della professione;
- l'ammontare delle quote di ammortamento del 2021 relativo al costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2021 in relazione all'immobile strumentale utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale;
- le altre spese relative all'immobile strumentale, come spese condominiali e riscaldamento.

Tutte le spese sostenute in relazione all'immobile ove viene svolta l'attività, devono essere considerate per intero nel caso in cui l'immobile sia stato adibito

esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Nel caso in cui l'immobile, sia adibito anche a usi personali, cosiddetto "promiscuo", allora le relative spese devono essere considerate e indicate obbligatoriamente al 50% dell'importo complessivo.

Il rigo RE11 è riservato alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti e pertanto, vanno indicati in questo rigo:

- le spese sostenute a titolo di retribuzione dei dipendenti al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, sia a carico del dipendente che a carico del datore di lavoro;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta, nonché gli accantonamenti relativi alle cessazioni del rapporto dipendente;
- i premi versati alle compagnie assicurative;
- le spese per vitto e alloggio per le trasferte dei dipendenti fuori dal Comune ove viene svolta l'attività di arte e professione (sono ammesse in deduzione le spese per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76; in caso di trasferta all'estero tale limite è innalzato a € 258,23).

NOTA BENE: non sono ammesse in deduzione i compensi corrisposti al coniuge, figli e congiunti, in qualità di lavoro dipendente.

Il rigo RE12 è riservato all'indicazione dei compensi corrisposti a terzi per le prestazioni professionali e servizi afferenti l'attività svolta.

Nel rigo RE13 va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti per periodo di imposta in relazione a finanziamenti richiesti per lo svolgimento dell'attività di arte e professione.

Il rigo RE14 è riservato ai consumi.

Nel rigo RE15, alla colonna 1, va indicato il 75% delle spese relative ad alberghi e ristoranti, l'importo deducibile non può eccedere il 2% dell'ammontare complessivo dei compensi percepiti come risultante dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 meno l'importo indicato al rigo RE4. Alla colonna 2 vanno invece indicate le medesime spese, addebitate però in capo al committente (a tali spese non si applicano i limiti del 2% previsti della colonna 1). Alla colonna 3 va indicato l'importo deducibile, corrispondente alla somma della colonna 1 e colonna 2.

Al rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75% delle spese di rappresentanza relative ad alberghi e ristoranti. Alla colonna 2, andrà indicato l'ammontare delle altre spese di rappresentanza sostenute. Alla colonna 3, va indicato l'importo deducibile corrispondente alla somma della colonna 1 e della colonna 2 (tale importo non potrà essere superiore all'1% dell'ammontare dei compensi percepiti, risultanti dalla differenza degli importi indicati al rigo RE6 - RE4).

Nel rigo RE 17, alla colonna 1 va indicato il 75%

delle spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti sostenute per la partecipazione a master e corsi di formazione professionale. Alla colonna 2 andrà riportato l'importo della colonna 1 maggiorato delle spese sostenute per il corso, master o corso di formazione, nonché convegni, congressi. Tali spese sono integralmente deducibili nel limite dei 10 mila euro annui. Alla colonna 3 andranno indicati gli importi deducibili delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e autoimprenditorialità, con deducibilità nel limite massimo di 5 mila euro annui. Alla colonna 4 va indicato l'importo deducibile pari alla somma delle colonne 2 e 3.

Nel rigo RE 19, alla colonna 4 vanno indicate le spese documentate ammesse in deduzione e in particolare:

- 80% delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature elettroniche;
- 20% delle spese per acquisto di lubrificanti e carburanti o il 70% di tali spese se in relazione a veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
- 20% delle spese relative ai veicoli diverse da quelle sostenute per carburanti e lubrificanti;
- l'ammontare degli oneri sostenuti per garantire il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da assicurazioni;
- l'importo pari al 10% dell'IRAP versato nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione, a titolo di saldo;
- il 50% dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nell'anno di imposta (tale importo deve essere evidenziato nella colonna 3);
- l'ammontare delle spese sostenute inerenti l'attività professionale, inclusi premi assicurazione rischi.

Nel rigo RE 20 andrà indicato il totale delle spese sostenute nell'anno sommando gli importi indicati ai righe RE7 + RE8 + RE9 + RE10 + RE11 + RE12 + RE13 + RE 14 + RE15 + RE16 + RE17 + RE18 + RE 19.

Nel rigo RE21, alla colonna 3 va indicata la differenza tra il rigo RE6 e RE20.

$$(RE21 = RE6 - RE20).$$

La colonna 1 e la colonna 2 del medesimo rigo sono riservate all'indicazione dei redditi assoggettati ad agevolazioni. Sono infatti previste agevolazioni per i redditi prodotti da ricercatori e docenti che, essendo residenti all'estero, tornano a svolgere la propria attività in Italia. Tali redditi sono imponibili nella misura del 10%. L'incentivo per ricercatori e docenti si applica dal periodo di imposta in cui il soggetto torna fiscalmente in Italia e per i successivi tre anni, in riferimento al solo reddito prodotto in Italia, e andrà indicato alla colonna 1.

La colonna 2 è riservata all'agevolazione per i soggetti cosiddetti "impatriati", ovvero per i lavoratori che stabiliscono la propria residenza fiscale in Italia e si impegnano a restarci per almeno 2 anni, prestando

la loro attività lavorativa. In questo caso il reddito prodotto concorre al reddito nella misura del 50% per cinque anni, a partite dalla data in cui si fissa la residenza fiscale in Italia. Facciamo presente che tali soggetti sono tenuti a barrare la casella presente al margine del quadro RE denominata "Rientro lavoratori/lavoratori impatriati".

Nel rigo RE23 andrà indicata la somma tra:
**(rigo RE21 col. 3, al netto della colonna 1)
+ (10% del rigo RE21 col. 1) + (RE2 col. 1).**

Nel caso di risultato negativo, occorre riportare l'importo con indicazione del segno "meno" ("−").

Nel rigo RE24 deve essere indicata l'eventuale eccedenza di perdite derivanti dagli anni precedenti, in relazione all'esercizio di arte e professione. Nel caso di perdite formatesi nei periodi tra l'anno 2006 e 2007, queste sono riportabili senza limiti di tempo, a condizione che non siano state preventivamente utilizzate, fino alla concorrenza dell'importo indicato al rigo RE23, nel caso in cui l'importo sia positivo.

Nel rigo RE25 occorre indicare la differenza tra i righe RE23 e RE24. Tale importo andrà poi riportato al quadro RN, sommando a questo tutti gli altri redditi imponibili ai fini delle imposte. Facciamo inoltre presente che, nel caso in cui al rigo RE25 sia indicato un importo negativo e pertanto una perdita, questa dovrà essere scomputata dal reddito complessivo del quadro RN.

L'ultimo rigo del quadro è l'RE26, ove andranno indicate l'ammontare totale delle ritenute di acconto subite sui compensi riportati nel quadro. Anche nel caso delle ritenute di acconto, queste andranno riportate al quadro RN e sommate alle eventuali altre ritenute di acconto subite nell'anno di imposta.

Facciamo presente che per i professionisti vige il principio della cassa, pertanto saranno imponibili nell'anno di imposta solo i redditi effettivamente percepiti. Nel caso in cui il professionista abbia emesso fattura e questa non sia stata pagata, allora il relativo compenso non dovrà essere indicato ma occorrerà riportarlo all'anno in cui sarà effettivamente incassato. Medesima situazione riguarda le ritenute di acconto. Il professionista potrà indicare nel quadro, solo ed esclusivamente le ritenute di acconto effettivamente subite e certificate dal sostituto di imposta. Pertanto, considerato il compenso incassato al netto della ritenuta di acconto durante l'anno di imposta, prima della compilazione del quadro dei redditi RE, il professionista dovrà munirsi di tutte le certificazioni relative a tali ritenute di acconto subite e certificate dalla Certificazione Unica.

COMPILAZIONE DEL QUADRO LM

Il quadro LM deve essere utilizzato dai titolari di partita IVA in regime per l'imprenditorialità giovanile e lavoratori in mobilità o forfettario, sia nel caso di

esercizio di attività commerciale, sia nel caso di svolgimento di attività di arte o professione.

SEZIONE I "Nuovi minimi"

Questo regime è applicabile, nel periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente da chi ha intrapreso un'attività d'impresa, arte e professione dopo il 31.12.2007 e, comunque, entro il 2015. È possibile andare oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio attività, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Sono considerate "nuovi minimi" le persone che nell'anno solare precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro, e che nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali – anche mediante contratti di appalto o di costruzione – per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

È inoltre richiesto che:

- non si sia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (fa eccezione il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti e professioni), a meno che non si provi di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
- se si prosegue un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i relativi ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente, ragguagliati ad anno, non superino i 30.000 euro.

Il regime dei "nuovi minimi" è invece precluso a:

- chi si avvale di regimi speciali ai fini IVA (editori, agenzie di viaggio ecc.);
- non residenti, fatta eccezione per i "non residenti Schumacker";
- coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi;
- coloro che, oltre a svolgere l'attività in forma individuale, hanno anche partecipazioni in società di persone o associazioni professionali ovvero in Srl "trasparenti".

I "nuovi minimi" determinano il reddito secondo il principio di cassa, in base al quale sia i componenti positivi che quelli negativi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, considerando cioè il momento di effettiva percezione del ricavo o compenso nonché quello di effettivo sostenimento

del costo o della spesa, nonostante la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi d'imposta.

Il reddito così calcolato non concorre alla formazione del reddito complessivo, ma viene tassato in misura forfetaria con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionale e comunale) pari al 5%. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dal solo imprenditore, che dovrà calcolarla sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

I "nuovi minimi" sono esonerati dall'applicazione dell'IVA, esenti dall'IRAP e dispensati dalla presentazione della relativa dichiarazione, esclusi dall'applicazione degli ISA (non devono neanche compilare il modello per la comunicazione dei dati). Inoltre sui ricavi/compensi non vanno operate ritenute.

ATTENZIONE: la condizione di accesso al regime dei "nuovi minimi" riguarda la posizione complessiva del contribuente, non la specifica attività. Pertanto, chi ha esercitato più attività deve verificare se per TUTTE possiede i requisiti necessari per il regime di vantaggio, altrimenti compila lo specifico quadro (RF o RG e/o RD e/o RE).

La determinazione del reddito per il regime di vantaggio

Nel rigo LM1 andrà indicato il codice attività desunto dalla tabella delle classificazioni delle attività economiche ATECO 2007. È possibile reperire e consultare tale tabella sul sito dell'AdE: www.agenziaentrato.gov.it.

In caso di attività di impresa, occorre barrare la casella "Impresa", in caso di lavoro autonomo di arte e professione, occorre barrare la casella "Autonomo". Inoltre nel caso in cui l'attività viene svolta in forma familiare, occorre barrare la casella "Impresa Familiare".

In caso di regime di vantaggio, la determinazione del reddito è data dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nell'anno di imposta, e le relative spese sostenute nel medesimo periodo di imposta. Sia la rilevazione dei ricavi e dei compensi, che delle spese sostenute deve avvenire con il principio di cassa, pertanto quello effettivamente incassato e quello effettivamente pagato nell'anno di imposta.

Nel rigo LM2 – Totale componenti positivi, va indicato:

- l'ammontare totale dei ricavi costituito dai corrispettivi della cessione di beni e delle prestazioni di servizi;
- l'ammontare lordo dei compensi in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall'esercizio dell'attività artistica e professionale, percepiti nell'anno, compresi quelli svolti all'estero. In caso di professionisti iscritti alle casse di previdenza private, come ad esempio nel caso di ingegneri e avvocati, i compensi vanno dichiarati al netto del contributo integrativo posto a carico

del soggetto committente. Al contrario, la maggiorazione del 4%, prevista per i contribuenti iscritti nella Gestione Separata INPS, non va considerata alla stregua dei predetti contributi previdenziali, e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare al presente rigo.

- l'ammontare delle sopravvenienze attive realizzate nell'anno di imposta;
- l'ammontare delle plusvalenze attive conseguite nell'anno di imposta, come ad esempio la cessione di beni strumentali che generano plusvalenza. In riferimento invece alle minusvalenze, se riconducibili a una cessione a titolo oneroso, queste andranno indicate nel successivo rigo LM5, colonna 5, nel totale dei componenti negativi;
- l'ammontare degli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito di impresa o da lavoro autonomo.

Inoltre, i contribuenti che nel periodo di imposta hanno applicato il regime di vantaggio e devono riportare l'eventuale eccedenza indicata al rigo LM48 del precedente Modello Redditi, devono compilare il rigo LM3, indicando tale importo. Facciamo presente che le rimanenze finali che si sono formate prima dell'ingresso nel regime del contribuente, costituiscono una componente negativa nel primo anno di applicazione del regime e andranno dedotte dall'ammontare dei componenti positivi fino a capienza degli stessi. L'eventuale ulteriore eccedenza del valore delle rimanenze rispetto ai predetti componenti positivi, potrà essere indicata al rigo LM48 e scomputata nei successivi periodi di imposta.

Nel rigo LM4 va indicata la differenza tra gli importi dei rigi LM2 e LM3. In caso di risultato negativo occorre indicare zero.

Nel rigo LM5 (totale componenti negativi), vanno indicati in colonna 5:

- gli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagati nel 2021;
- le spese relative a beni a uso promiscuo, deducibili nella misura del 50%, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dal TUIR. Si presumono sempre a uso promiscuo autoveicoli, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia; tutte le spese inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50%;
- i canoni di leasing pagati nel 2021 sono integralmente deducibili, a meno che non siano relativi a beni promiscui;
- le spese per omaggi, vitto e alloggio sono integralmente deducibili se inerenti all'esercizio dell'attività;
- l'acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel 2021;
- le sopravvenienze passive realizzate nel 2021;
- le altre spese sostenute nel 2021;
- la maggiorazione del 40% della spesa, della quota di ammortamento e dei canoni di leasing relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, da riportare anche in colonna 1;

- la maggiorazione del 40% relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, da riportare anche in colonna 2;
- il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativo a investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto valore tecnologico (cosiddetto iper ammortamento), da riportare anche in colonna 3;
- il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge n. 232/2016, da riportare anche in colonna 4.

Nel rigo LM6 – reddito lordo o perdita, va indicato il reddito lordo o la eventuale perdita derivante dalla differenza tra i rigi LM4 e LM5 colonna 5. Nel caso in cui il risultato sia negativo, l'importo va preceduto dal segno "meno". Le perdite fiscali conseguite nel regime di vantaggio possono essere computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio di impresa, arte e professione per l'intero importo che trova capienza in esso. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM50 e l'eccedenza potrà essere riportata nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto anno. Nel rigo LM51 devono essere indicate le perdite riportabili senza limiti di tempo.

Nel caso in cui l'importo riportato al rigo LM6 è positivo, allora nel rigo LM7, riservato ai contributi previdenziali e assistenziali, colonna 1, andrà indicato l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versato nel presente periodo di imposta. Possono essere portati in deduzione anche i contributi previdenziali e assistenziali versati per i collaboratori familiari fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Nella colonna 2 deve essere indicato l'importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato al rigo LM6.

L'eventuale eccedenza deve essere indicata al rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo. Nel rigo LM8 – reddito netto, va indicata la differenza tra l'importo di rigo LM6, se positivo e l'importo indicato al rigo LM7, colonna 2. Nel caso di perdite prodotte antecedentemente all'ingresso nel regime fiscale di vantaggio, queste possono essere sottratte dal reddito prodotto all'interno nel regime.

Nel rigo LM9 - perdite pregresse, vanno riportate alla colonna 3, le eventuali eccedenze di perdite pregresse scomputabili dal reddito fino a concorrenza dell'importo di rigo LM8. In tale colonna vanno inoltre indicate le perdite maturate nel periodo di applicazione del presente regime fiscale di vantaggio, che possono essere scomputate dal reddito soggetto a imposta sostitutiva, ma non oltre il quinto anno, per l'intero ammontare che trova capienza.

Nella colonna 1 vanno indicate inoltre, da parte dei soggetti che svolgono attività d'impresa, le eventuali

perdite d'impresa in contabilità ordinaria pregresse utilizzabili in misura limitata dell'80%; nella colonna 2 vanno invece indicate le eventuali perdite realizzate nei primi tre anni di attività, sia quelle conseguite nell'esercizio d'impresa in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata, utilizzabili in misura piena, sia quelle realizzate nel regime di vantaggio o nel regime dei vecchi "minimi", riportabili senza limiti di tempo. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 andranno poi riportati nella colonna 3.

Base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali

Facciamo presente che per i contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio, la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per l'anno di imposta, deve essere determinata come segue:

LM6 (reddito lordo o perdita) - LM9, colonna 3 (perdite pregresse).

Il reddito da assoggettare a imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7.

Nel rigo LM10 - reddito al netto delle perdite soggetto a imposta sostitutiva, va indicata la differenza tra l'importo indicato nel rigo LM8 e l'importo di rigo LM9, colonna 3. Si precisa che detto reddito rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia. Pertanto, nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia un reddito indicato a questo rigo inferiore a € 2.840,51, allora tale soggetto potrà essere ritenuto fiscalmente a carico di uno dei familiari.

Nel rigo LM11 - imposta sostitutiva, va indicata la relativa imposta sostitutiva pari al 5% dell'importo indicato al rigo LM10, se positivo.

SEZIONE II Regime forfetario

La Sezione II del presente quadro, deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario. Tale regime forfetario si applica ai contribuenti che, nell'anno di imposta precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro. Facciamo presente che in caso di svolgimento di più attività, il predetto limite è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.

Il contribuente, nella presente dichiarazione, deve attestare di possedere tale requisito barrando l'apposita casella posta al rigo LM21, colonna 1.

Ricordiamo che non possono avvalersi del regime forfetario:

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o nel caso in cui si avvalgono di regimi forfetari per la determinazione del reddito; come ad esempio nel caso delle agenzie di viaggio o dei rivenditori di generi di monopolio.
- i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni. La prevalenza va verificata al termine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione e avrà gli effetti sul periodo successivo. In particolare, nel caso in cui un contribuente abbia concluso un rapporto di lavoro nel 2020, può applicare il regime forfetario nel 2021, fermo restando che, qualora al termine dell'anno risulti aver fatturato prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime nell'anno di imposta 2021.

Qualora quindi il soggetto dichiarante abbia già fruito del regime forfetario nel precedente periodo d'imposta, deve attestare che, nel corso dell'anno di imposta relativo al presente modello, non si sia verificata alcuna delle fattispecie d'incompatibilità elencate sopra, e pertanto occorre barrare l'apposita casella posta al rigo LM21, colonna 2.

I contribuenti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito imponibile in maniera forfetaria, applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, individuato in base al codice ATECO dell'attività esercitata (si veda la tabella 5 nella prossima pagina).

Tabella 5 - Coefficienti di redditività per codici ATECO

Gruppo di settore di redditività	Codici attività Ateco 2007	Limite ricavi o compensi (€)	Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	65.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	65.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	65.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	65.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	65.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	65.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	65.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	65.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	65.000	67%

Sulla base di quanto indicato in tabella 5, al reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%. Gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del presente regime.

Inoltre, viene prevista un'ulteriore agevolazione per cui nel periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, e per i quattro anni successivi, il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15% a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti dei 65 mila euro.

Si precisa che i soggetti che già aderivano al regime forfetario nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, possono fruire dell'aliquota ridotta, per gli anni che residuano al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività

se, all'ingresso nel regime, erano in possesso dei requisiti predetti oppure nel caso in cui negli anni precedenti a tale ingresso avevano aderito al regime di vantaggio. Il contribuente deve quindi attestare la sussistenza delle condizioni per accedere al regime barando l'apposita casella posta al rigo LM21, colonna 3.

Facciamo presente che l'infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei requisiti e delle condizioni di accesso al regime, comportano l'aumento del 10% delle sanzioni stabilite.

Dati relativi all'attività

I soggetti che svolgono un'attività d'impresa, devono barrare la casella "Impresa", allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella "Autonomo", se l'attività è svolta sotto forma di impresa familiare ovvero di azienda coniugale non gestita in forma societaria, devono barrare la casella "Impresa familiare". I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'attività prevalente.

NOTA BENE: i contribuenti che adottano il regime forfetario godono inoltre di ulteriori vantaggi quali:

- sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (tali soggetti devono tuttavia fornire, nell'apposita sezione del quadro RS, gli specifici elementi informativi relativi all'attività svolta, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte).

Determinazione del reddito per il regime forfetario

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime forfetario è pertanto determinato in via forfetaria, applicando all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione, il coefficiente di redditività indicato nella tabella 5 sopra riportata, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Nel regime forfetario, pertanto, i ricavi e i compensi vengono imputati al periodo d'imposta sulla base del principio di cassa, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, tale criterio si applica tanto in caso di reddito derivante dall'esercizio di arti e professione, quanto in caso di reddito d'impresa.

Si precisa che, nel caso di transito da regime ordinario o semplificato, al regime forfetario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi incassati nel periodo di adozione del regime forfetario non concorrono alla determinazione del reddito forfetario qualora gli stessi abbiano già concorso a formare il reddito in base alle regole di competenza proprie del precedente regime, viceversa nel caso i ricavi incassati nel periodo di applicazione del precedente regime non abbiano avuto manifestazione economica nello stesso, concorrono allora alla formazione del reddito forfetario, nell'anno in cui si realizza il presupposto della competenza.

Pertanto, i righe da LM22 fino al rigo LM27 vanno compilati come segue:

- nel rigo LM22, colonna 1, va indicato il codice dell'attività svolta, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- nel rigo LM22, colonna 2, va indicato il coefficiente di redditività dell'attività indicata al rigo LM22 colonna 1;
- nella colonna 3 del rigo LM22 va indicato l'ammontare dei ricavi e compensi percepiti;
- i compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d'autore o utilizzo opere d'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività sono assoggettati a imposizione in base ai medesimi criteri previsti per il regime forfetario, pertanto detti compensi andranno indicati in colonna 4 e concorreranno al reddito da assoggettare a imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni;
- nella colonna 5, va indicato il reddito relativo all'attività, determinato moltiplicando l'importo dei componenti positivi indicato al rigo LM22 colonna 3, per il coefficiente di redditività di cui al rigo LM22, colonna 2 e sommando a tale importo l'eventuale ammontare di colonna 4, moltiplicato per 0,75, ovvero moltiplicato per 0,60, nel caso in cui il dichiarante abbia età minore di 35 anni.

Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO, nel caso in cui le attività

rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai settori merceologici nella tabella 5 sopra riportata, il contribuente compila il rigo LM22, indicando, in colonna 1 il codice ATECO relativo all'attività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficiente di redditività, in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in colonna 5 il relativo reddito determinato forfetariamente.

Nel caso in cui invece le attività rientrano in differenti gruppi, come individuati in base alla predetta tabella, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da LM22 a LM27 per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando in colonna 1 il codice ATECO dell'attività prevalente nell'ambito dello stesso, in colonna 3 l'ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo e in colonna 5 il prodotto di quest'ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2.

NOVITÀ: per tutti i contribuenti che nell'anno di imposta 2021 hanno beneficiato dei vari contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, a sostegno delle attività danneggiate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, questi non dovranno essere indicati nel quadro LM ma andranno indicati nel prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS - rigo RS 401, riportando nella colonna 1, l'apposito codice desumibile dalla Tabella "Codici aiuti di Stato", sempre che i medesimi aiuti non siano già stati comunicati mediante autodichiarazione di cui all'art. 3 del DM 11 dicembre 2021, da inviare in formato elettronico entro il 30 giugno 2022.

Nel rigo LM34, colonna 3 (reddito lordo), va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla colonna 5 dei righe da LM22 a LM27.

Nelle colonne 1 e 2 va esposto distintamente il reddito forfetario lordo afferente a ciascuna gestione previdenziale. In particolare nella:

- colonna 1 - Artigiani e commercianti, va indicata la somma degli importi indicati nella predetta colonna 5 aventi natura di reddito d'impresa, afferenti la gestione speciale Artigiani e Commercianti;
- colonna 2 - Gestione separata autonomi, va indicata la somma dei redditi, indicati nella predetta colonna 5, aventi natura di reddito di lavoro autonomo soggetto alla Gestione Separata INPS.

Per i contribuenti che adottano il regime forfetario è possibile optare per l'applicazione di un regime contributivo agevolato presentando, entro il 28 febbraio di ciascun anno, apposita richiesta all'INPS. Tale regime contributivo prevede la riduzione del 35% dell'importo della contribuzione da versare.

Nel rigo LM35 - contributi previdenziali e assistenziali, in colonna 1 andrà indicato l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d'imposta. Dal reddito così determinato, si

devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico, ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Nella colonna 2 deve essere indicato l'importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, colonna 3. Gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfetario e restituiti dall'ente previdenziale, sono assoggettati a imposta sostitutiva nell'anno in cui avviene la restituzione e, a tal fine, i relativi importi concorrono, con segno negativo, all'importo dei contributi da indicare in colonna 1. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo.

Nel rigo LM36 - reddito netto, va indicata la differenza tra l'importo di rigo LM34, colonna 3, e l'importo di rigo LM35, colonna 2. Le perdite prodotte nei periodi d'imposta precedenti all'ingresso nel presente regime, possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all'interno del regime secondo le regole ordinarie. Le perdite maturate nel periodo di applicazione del "regime fiscale di vantaggio" possono essere scomputate dal reddito soggetto a imposta sostitutiva, dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata, nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero ammontare che trova capienza in essi.

Nel rigo LM37 - perdite pregresse, in colonna 5 vanno riportate le eccedenze di perdite pregresse. In tale colonna vanno indicate, tra l'altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del "regime fiscale di vantaggio", riportabili nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, indicate nel rigo LM50 del Modello Redditi relativo all'anno precedente.

I soggetti che svolgono attività d'impresa e che nei periodi d'imposta precedenti non compilavano il quadro LM, indicano inoltre nella colonna 3 le eventuali perdite pregresse utilizzabili in misura limitata dell'80%, e nella colonna 4 le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, utilizzabili in misura piena. Gli importi delle colonne 3 e 4 vanno riportate nella colonna 5.

Nelle colonne 1 e 2 va esposto l'ammontare delle perdite pregresse, facenti parte dell'importo indicato nella colonna 5, relative ai redditi afferenti le singole gestioni previdenziali considerati nelle colonne 1 e 2 del rigo LM34.

Nel rigo LM38 - reddito al netto delle perdite soggetto a imposta sostitutiva, va indicata la differenza tra l'importo indicato nel rigo LM36 e l'importo di rigo LM37, colonna 5. Facciamo presente che detto reddito rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia.

Nel rigo LM39 - imposta sostitutiva, va indicata l'imposta sostitutiva pari al 15% o nel caso in cui ne

ricorrono le condizioni, pari al 5%, nel caso sia stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3, dell'importo di rigo LM38, se positivo.

SEZIONE III

Determinazione dell'imposta dovuta

Nel rigo LM40 - crediti d'imposta, vanno indicati i crediti d'imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta. I predetti crediti d'imposta possono essere utilizzati fino a concorrenza dell'imposta sostitutiva indicata ai rigi LM11 e LM39. La parte dei crediti d'imposta del rigo LM40 non utilizzata nel presente quadro deve essere riportata negli appositi campi del quadro RN.

- Colonna 1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, del presente rigo deve essere compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, indicato nella colonna 2 del rigo CR7, e il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, indicato nella colonna 1 del rigo CR7. In tale caso riportare in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione esposto in colonna 3 del medesimo rigo CR7. L'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RN24.
- Colonna 2 - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, è invece riservata a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti e intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In questa colonna va indicato il credito d'imposta complessivamente spettante.
- Colonna 11 - Credito d'imposta videosorveglianza, va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta per le spese sostenute, da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per le spese connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
- Colonna 12 - Credito d'imposta sport-bonus, va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (il cosiddetto Sport Bonus).
- Colonna 13 - Credito d'imposta bonifica ambientale, va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'imposta sostitutiva il credito d'imposta spettante per la bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici.
- Colonna 14 - Credito di imposta spettante per acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.
- Colonna 15 - Credito di imposta spettante per acquisto prima casa da parte di under 36.

- Colonna 16 – Credito di imposta spettante per sanificazioni e acquisto dispositivi di protezione.
- Colonna 17 – Credito di imposta per acquisto depuratori acqua finalizzati alla riduzione del consumo della plastica.
- Colonna 21 - Totale crediti d'imposta, va compilata riportando la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 20. Tale somma non può essere superiore all'ammontare dell'imposta sostitutiva indicata nei righe LM11 e LM39.

Nel rigo LM41 - ritenute consorzio, va indicato l'ammontare delle ritenute cedute dal consorzio, indicate nella colonna 2 del rigo RS33, nonché l'eventuale ammontare delle ritenute indicate nel rigo RS40, erroneamente trattenute al contribuente in regime forfetario. Qualora sia stato compilato il quadro RN, l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo relativo alle ritenute indicate nel quadro RS già compreso nella colonna 4 del rigo RN33.

Nel rigo LM42 - differenza, va indicato il risultato della seguente operazione:

LM11 + LM39 - LM40, col. 21 - LM41.

Nel caso siano stati compilati due moduli della Sezione II, alla predetta somma algebrica devono concorrere gli importi di rigo LM39 di entrambi i moduli. Se il risultato è negativo, indicare l'importo preceduto dal segno "meno".

I righe LM43 ed LM44 sono utilizzati sia dai contribuenti che compilano la Sezione I del quadro (regime di vantaggio) che dai contribuenti che compilano la Sezione II (regime forfetario), per indicare le eventuali eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione.

Nel rigo LM43 - eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, va indicato l'importo di colonna 5 del rigo RX31 del Modello Redditi relativo all'anno precedente, indicando l'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Nel rigo LM44 - eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Modello F24, va indicata la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo LM43, che è stata utilizzata in compensazione nell'F24.

Nel rigo LM45 - acconti, nella colonna 2 va indicata la somma degli acconti versati per l'anno di imposta relativo alla presente dichiarazione.

I righe LM46 - imposta a debito, ed LM47 - imposta a credito, vanno compilati per indicare l'imposta sostitutiva a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica:

LM42 - LM43 + LM44 - LM45, col. 2.

Se il risultato è positivo, tale importo va indicato

nel rigo LM46 (imposta a debito) e riportato nel rigo RX31, colonna 1. Tale imposta va versata utilizzando l'apposito codice tributo:

- Sezione erario – codice tributo 1795, se è stata compilata la Sezione I del quadro – anno di imposta 2021;
- Sezione erario – Codice tributo 1792 se è stata compilata la Sezione II, anno di imposta 2021.

Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nel rigo LM47 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione e pertanto deve essere riportata nel rigo RX31, colonna 2.

Nel rigo LM48 - eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3, da compilarsi esclusivamente dai contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio, va indicato il risultato della seguente operazione, solo se positivo:

LM3 - LM2, col. 3.

Nel rigo LM49 va indicata l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali data dalla differenza tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo LM7 nel caso di regime di vantaggio, e/o tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo LM35, nel caso di regime di forfetario. Tale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo.

SEZIONE IV

Perdite non compensate

Nel rigo LM50 vanno indicate le perdite formatesi nel regime dei "nuovi minimi" e non compensate, riportabili negli anni successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza: nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5, quelle maturate rispettivamente nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (rigo LM50 del Modello Redditi 2021), al netto di quanto eventualmente usato; in colonna 6, la perdita maturata nel 2021 (rigo LM6 del Modello Redditi 2022).

Nel rigo LM51 vanno indicate le perdite non compensate, se riportabili senza limite di tempo: in colonna 2 va l'importo complessivo, comprensivo della parte formata nel 2021 (da evidenziare anche in colonna 1).

Se si fuoriesce dal regime dei "nuovi minimi", le perdite pregresse maturate in tale regime e non compensate vanno invece indicate nell'apposito prospetto del quadro RS.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RR

Il quadro RR deve essere compilato dai soggetti, titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS. Facciamo presente che tale quadro non deve essere compilato dai soggetti iscritti alle casse previdenziali private, ma solo ed esclusivamente dai soggetti iscritti presso un elenco previdenziale tenuto presso l'INPS.

SEZIONE I**Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti**

La Sezione I del quadro deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali. Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2021. Nel caso di soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili seppur non distribuiti ai soci. A tale reddito va eventualmente aggiunto l'ulteriore reddito d'impresa, nel caso in cui il socio sia anche titolare di una posizione di partita IVA individuale.

Nel caso di artigiani e commercianti, ai fini del versamento dei contributi, occorre tenere in considerazione il reddito minimo annuo stabilito per il relativo anno di imposta. L'importo stabilito per l'anno 2021 è 15.953 euro, cosiddetto reddito minimale. Invece, in riferimento al reddito annuo massimale, per l'anno di imposta 2021 è stato stabilito nella soglia di 78.965 euro. Sia il reddito minimale che massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno.

REGIMI SPECIALI: per coloro che svolgono l'attività di affittacamere, se pur rientranti nella categoria dei commercianti, non opera il reddito minimale ma solamente il reddito massimale.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

- Gestione artigiani:
 - 24% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra 15.953 e 47.379;
 - 25% per i redditi superiori a 47.379 euro fino al massimale di 78.965 euro o fino al massimale di 103.055 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
- Gestione commercianti:
 - 24,09 % sul reddito minimale e sui redditi compresi tra 15.953 e 47.379 euro;
 - 25,09 % per i redditi superiori a 47.379 euro fino al massimale di 78.965 euro o fino al massimale di 103.055 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Il titolare dell'impresa dovrà determinare l'imponibile contributivo, oltre che gli importi a debito o a credito, indicando al rigo RR1 il codice azienda attribuito dall'INPS (otto caratteri numerici e due alfabetici).

La casella "attività particolari" colonna 2 deve essere compilata con il:

- codice 1 nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere;
- codice 2 qualora il contribuente svolga l'attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo.

La colonna 3 è riservata ai soci lavoratori di S.r.l. per l'esposizione della parte del reddito d'impresa dichiarata dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.

Il titolare dell'impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione previdenziale e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori familiari e pertanto l'importo indicato nella colonna 3 del rigo RR2 è comprensivo dell'importo indicato in questa colonna.

I righe RR2 e RR3 sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori. Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:

- le colonne da 1 a 9 sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
- le colonne da 10 a 22 sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
- le colonne da 23 a 36 sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 22 in quanto sono tenuti a indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 23 a 36.

La colonna "tipologia iscritto" deve essere compilata avendo cura di indicare:

- il codice 1 se l'iscritto è il titolare della posizione;
- il codice 2 se trattasi di collaboratore dell'impresa familiare;
- il codice 3 se familiare coadiuvante o coadiutore che non partecipano all'impresa familiare.

Alla colonna 1, occorre indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale; alla colonna 2 occorre indicare il codice INPS di 17 caratteri relativo all'anno 2021, che individua la posizione contributiva del singolo soggetto ed è utilizzato anche nel Modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale; alla colonna 3, il totale dei redditi d'impresa al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, posseduti per l'anno 2021, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l. e della quota derivante nell'ambito del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime forfetario.

Se l'importo da indicare è negativo (perdita di impresa), tale importo deve essere preceduto dal segno "meno". Il reddito d'impresa del titolare deve essere diminuito del reddito imputato ai coadiutori o coadiuvanti.

Alla colonna 4 e 5 occorre indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2021 (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12 ecc.); nella colonna 6, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996; alla colonna 7, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive relative a riduzioni riconosciute dall'INPS:

- Codice A - riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
- Codice B - riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età non superiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 24% si riduce al 21,45% per gli artigiani e dal 24,09% al 21,54% per i commercianti); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;
- Codice C - lavoratore in regime forfetario che aderisce alle agevolazioni per il quale è prevista una riduzione del 35% sulla contribuzione.

Alle colonne 8 e 9, occorre indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione; alla colonna 10, occorre indicare il reddito minimale; alla colonna 11, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più righe per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righe.

Alla colonna 12, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili; alla colonna 13, indicare gli importi relativi alle quote associative o a eventuali oneri accessori; alla colonna 14, indicare il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative e oneri accessori indicati alle colonne 12 e 13, sommando anche i contributi con scadenze successive all'atto della presentazione della presente dichiarazione; alla colonna 15, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l'utilizzo del Modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato.

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 11 + col. 12 + col. 13 - col. 14 - col. 15.

Nel caso in cui il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella colonna 16; nel caso in cui il risultato, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente

importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno "meno") nella colonna 17.

Alle colonne 18 e 19, indicare, rispettivamente, il credito del presente anno che si intende chiedere a rimborso e quello da utilizzare in compensazione; alla colonna 20, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell'anno precedente, indicato nella colonna 19 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del Modello Redditi della precedente dichiarazione; alla colonna 21, indicare la parte del credito già esposto a colonna 20 e già compensato nel Modello F24 con l'indicazione dell'anno d'imposta 2020 alla data di presentazione della dichiarazione redditi per l'anno di imposta 2021; alla colonna 22, indicare il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio risultante dalla differenza tra colonna 20 e la colonna 21. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all'INPS); alla colonna 23, indicare l'importo del beneficio dell'esonero contributivo previsto come misura di contenimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19; alla colonna 24 indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di 78.965 euro.

Alla colonna 25, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più righe per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righe; alla colonna 26, coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità; nella colonna 27, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale, sommando anche i contributi con scadenze successive alla presentazione del Modello Redditi relativa all'anno di imposta 2021.

Alla colonna 28, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l'utilizzo del Modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato. Per determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 25 + col. 26 - col. 27 - col. 28.

Se il risultato è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella colonna 29; se il risultato è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno "meno") nella colonna 30.

Alla colonna 31 indicare l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in

eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva; alla colonna 32, indicare il credito del presente anno di cui si chiede il rimborso; alla colonna 33 il credito del presente anno da utilizzare in compensazione con il Modello F24 con l'indicazione dell'anno 2021; alla colonna 34, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente, indicato nella colonna 33 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del Modello Redditi relativo all'anno precedente; alla colonna 35, indicare la parte del credito spettante già esposto a colonna 34 e compensato nel Modello F24 con anno 2021 alla data di presentazione del Modello Redditi riferito all'anno di imposta 2021; alla colonna 36, indicare il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio derivante dalla differenza tra la colonna 34 e la colonna 35. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all'INPS). Alla colonna 37, per coloro che svolgono attività di affittacamere o produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo, indicare l'importo del beneficio dell'esonerazione contributiva previsto come misura di contenimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il rigo RR4 è riservato alla indicazione del totale dei crediti. Alla colonna 1 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 17 e 30 di tutti i righe compilati; alla colonna 2 riportare la somma degli importi indicati alla colonna 31 di tutti i righe compilati; alla colonna 3 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 18 e 32 di tutti i righe compilati; alla colonna 4 riportare la somma degli importi indicati alle colonne 19 e 33 di tutti i righe compilati.

SEZIONE II

Contributi previdenziali dovuti da liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS. Il reddito massimale annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è fissato alla soglia dei 103.055 euro. Le aliquote contributive da applicare sul reddito professionale sono:

- 24% per i professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità);
- 25,98% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria.

Nel rigo RR5 devono essere riportati i seguenti dati: colonna 1, il codice che contraddistingue il reddito percepito:

- codice 1 - Redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE o RH e/o LM sezione I o II;
- codice 2 - Amministratori locali;
- codice 3 - Lavoratori parasubordinati;
- codice 4 - Assegno di ricerca, dottorato di ricerca,

borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica;

- codice 5 - Reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE o RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra cassa previdenziale (gestione commercio o INARCASSA o ex ENPALS). Tale reddito non deve essere assoggettato a Gestione Separata e non concorre alla formazione del massimale annuo.

Colonna 2 va indicato il reddito percepito riferito al codice inserito in colonna 1; nelle colonne da 3 a 10 indicare i codici e relativi redditi qualora il soggetto abbia percepito nello stesso anno differenti tipologie di reddito; alla colonna 11, il reddito imponibile previdenziale. L'imponibile da indicare è il reddito da assoggettare al contributo della Gestione Separata e dovuto direttamente dal professionista.

Alle colonne 12 e 13, indicare il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese"; alla colonna 14, indicare il codice corrispondente all'aliquota applicata e in particolare:

- codice A - aliquota del 24%;
- codice B - aliquota del 25,72%;
- codice C - aliquota del 25,98%.

Alla colonna 15, indicare il contributo dovuto. Tale importo deve essere calcolato applicando l'aliquota indicata nella colonna 14 all'importo indicato alla colonna 11; alla colonna 16, inserire gli importi versati in acconto con Modello F24 per il periodo di imposta 2021; alla colonna 17, inserire il codice relativo alla tipologia di contributo sospeso:

- codice 1 - Malattia;
- codice 2 - Infortunio grave;
- codice 3 - Calamità naturale.

Nel rigo RR6, deve essere indicato:

- colonna 1 - (totale dei contributi dovuti riportati nella colonna 15) - meno importo della colonna 18 del rigo RR5;
- colonna 2 - i contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Modello F24; facciamo presente che l'importo di tale colonna non può essere superiore all'importo del contributo a debito indicato nel rigo RR7;
- colonna 3 - il totale degli acconti versati riportati nella colonna 16 del rigo RR5.

Nel Rigo RR7 deve essere riportato il contributo a debito dato dalla seguente operazione:

col. 1 - col. 3 del rigo RR6 se uguale o maggiore di 0.

Se tale somma risulta negativa va compilato il rigo RR8 colonna 1.

Nel rigo RR8 devono essere indicati i seguenti dati:

- colonna 1, il contributo a credito; deve essere riportato, in valore assoluto, il risultato dato dalla seguente operazione: **col. 1 - col. 3 del rigo RR6 se il risultato di tale operazione è negativo.** Tale

credito può essere esclusivamente compensato con Modello F24 o chiesto a rimborso;

- colonna 2, l'eccedenza di versamento a saldo;
- colonna 3, il credito del presente anno di cui si chiede il rimborso con specifica istanza da presentare alla sede di competenza INPS;
- colonna 4, il credito del presente anno da utilizzare in compensazione esclusivamente con Modello F24 con l'indicazione dell'anno 2021;
- colonna 5, il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione. Il dato è desumibile dal rigo RR8 colonna 4 del quadro del Modello Redditi presentato per l'anno precedente;
- colonna 6, la quota parte del credito spettante indicato in colonna 5 già compensata nel Modello F24 con anno 2020 alla data di presentazione del Modello Redditi per l'anno di imposta 2021;
- colonna 7, il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio derivante dalla differenza tra la colonna 5 e la colonna 6. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio da presentare telematicamente all'INPS.

Nel rigo RR9 devono essere indicati i seguenti dati:

- colonna 1, attestazione di essere stato beneficiario di esonero contributivo previsto ai fini del contenimento delle misure restrittive causate da Covid-19;
- colonna 2, importo del contributo oggetto di esonero.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RA

La compilazione del quadro RA è riservata ai contribuenti possessori di terreni situati in Italia, regolarmente iscritti nel catasto con attribuzione di una rendita. Per i terreni vengono distinte due diverse tipologie di rendite:

- rendita domenicale, sulla base della quale viene determinato il reddito relativo al terreno in capo al proprietario o al titolare del diritto reale;
- rendita agraria, sulla base della quale viene determinato il reddito relativo al terreno in capo a chi svolge attività agricola sul terreno.

Il quadro RA deve essere pertanto compilato dal possessore del terreno, a qualunque titolo, e da chi esercita attività di impresa agricola, sia in caso in cui il terreno sia di proprietà che in locazione. I proprietari compilano pertanto la colonna relativa al reddito domenicale, così come risultante al relativo catasto; gli esercenti attività agricola, compilano invece la colonna relativa alla rendita agraria, indicando la relativa rendita così come risultante dal relativo catasto.

Facciamo presente che nel caso in cui tale terreno agricolo venga concesso dal proprietario in affitto per usi NON agricoli, il relativo canone di locazione va indicato per l'intero importo ai fini dei redditi nel quadro RL al rigo RL11.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RB

Il quadro RB deve essere compilato con l'indica-

zione dei fabbricati detenuti situati nel territorio italiano e regolarmente iscritti al catasto urbano. Facciamo presente che il presente quadro deve essere utilizzato dai possessori di un diritto reale su tali immobili, a esclusione della Nuda proprietà, in quanto sarà l'usufruttuario a dichiararlo, mentre deve essere dichiarato dal coniuge superstite con diritto di abitazione.

Fondamentalmente quindi il quadro deve essere utilizzato per:

- indicazione dell'abitazione principale e della relativa pertinenza, esente da IMU e a cui sono legate diverse detrazioni e deduzioni, quali ad esempio il pagamento degli interessi passivi per l'acquisto di tale abitazione;
- immobili NON locati, a disposizione del dichiarante, o concessi a uso gratuito a familiari o altri soggetti. In linea generale tali immobili sono assoggettati all'imposta municipale unica, stabilita dal Comune ove il fabbricato è situato. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali che sarebbero dovute sui fabbricati a disposizione. Pertanto nel quadro devono essere indicati tutti i fabbricati detenuti, seppur gli stessi scontassero l'IMU;
- fabbricati locati e indicazione del relativo canone di locazione. Tale quadro accoglie inoltre la possibilità di dichiarare il regime di locazione del relativo immobile, sia nel caso in cui trattasi di immobile commerciale che immobile strumentale o immobile abitativo con contratto di locazione assoggettato ad IRPEF, nel caso in cui sia stata scelta l'imposta sostitutiva Cedolare Secca e infine la tipologia di canone stabilito nella locazione.

Alla colonna 2 del quadro - utilizzo, andrà indicato uno dei seguenti codici:

- codice 1 – Abitazione principale;
- codice 2 – Immobile a disposizione;
- codice 3 – Immobile locato in regime di libero mercato, per contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni. In caso di opzione per la Cedolare Secca occorre barrare la casella alla Colonna 11 – Cedolare Secca e alla colonna 14 riportare il relativo canone di locazione stabilito;
- codice 4 – Immobile locato a equo canone;
- codice 5 – Pertinenza abitazione principale;
- codice 6 – Immobile adibito ad abitazione principale e uso promiscuo come sede della propria attività;
- codice 8 – Immobile situato in Comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone concordato. Nel caso di opzione per la Cedolare Secca barrare la casella 11 e indicare il relativo canone alla casella 15, in quanto questa tipologia di contratti sconta un aliquota della Cedolare Secca ridotta al 10%;
- codice 9 – Se l'immobile non rientra in nessuna delle casistiche precedenti;
- codice 10 – Abitazione concessa a uso gratuito a un familiare;
- codice 11 – Immobile adibito ad abitazione principale in parte locata;
- codice 12 – Immobile adibito ad abitazione principale in parte locata a canone concordato.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RL

Il quadro RL del Modello Redditi è composto da tre sezioni e deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di capitale, i redditi diversi, i redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche, i redditi derivanti da attività assimilate all'autonomo e in ultimo il recupero a tassazione della deduzione prevista per investimenti in start-up innovative fruita nei precedenti

periodi di imposta non più spettanti. Facciamo presente che la maggior parte dei redditi da dichiarare nel presente quadro sono certificati dalla CU rilasciata dal sostituto di imposta. Riportiamo in tabella 7 (qui sotto) le indicazioni per il raccordo tra la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto di imposta e il quadro D del Modello 730 e il quadro RL del Modello Redditi, riferiti entrambi all'anno di imposta 2021.

Tabella 7 - Istruzioni per il raccordo tra la CU e i quadri D ed RL del Modello Redditi

Causale Punto 1 CU	Rigo Quadro D	Rigo Quadro RL	Tipologia di reddito
B	D3 codice 1	RL 25	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	RL 27	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	RL 27	Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali
E	DE codice 2	RL 26 codice 1	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
F	No Modello 730	RL 26 codice 2	Redditi derivanti da indennità in denaro o in natura corrisposti ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
L	D4 codice 6	RL 13	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	RL 13	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	RL 15	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	RL 16	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	RL 15	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	RL 21	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; attività sportive dilettantistiche
O	D5 codice 2	RL 15	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata
O1	D5 codice 3	RL 16	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata
V1	D5 codice 1	RL 14	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

COMPILAZIONE DEL QUADRO LC (CEDOLARE SECCA)

Il quadro è riservato all'indicazione dei canoni da locazione assoggettati a Cedolare Secca, così come indicato al quadro RB, ove vanno indicati in relazione all'immobile a cui si riferiscono, in alternativa al quadro RL rigo 10 per le locazioni turistiche.

Al rigo LC1 – Cedolare Secca sulle locazioni, va indicata l'imposta sostitutiva con aliquota al 21% o in alternativa al 10% dovuta sul reddito imponibile indicato al quadro RB o al quadro RL rigo 10.

- Alla colonna 1 indicare l'ammontare dell'imposta dovuta con aliquota al 21% relativa ai redditi da fabbricati indicati al quadro RB.

- Alla colonna 2 andrà invece indicata l'imposta sui redditi diversi, con aliquota al 21%, dovuta in relazione al reddito indicato al rigo RL 10.
- Alla colonna 3 – totale imposta complessiva, indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.
- Alla colonna 4 – ritenute da CU per locazioni brevi, indicare l'importo delle ritenute riportate nella CU al punto 15.
- Alla colonna 5 – differenza, indicare la differenza degli importi esposti nella colonna 3 e 4.
- Alla colonna 6 – eccedenza da dichiarazione precedente, indicare in questa colonna l'eventuale credito da Cedolare Secca che risulti dalla dichiarazione presentata per l'anno precedente.
- Alla colonna 7 indicare gli importi relativi al credito

esposto nella dichiarazione precedente e usato in compensazione.

- Alla colonna 8 indicare gli eventuali acconti versati.
- Alla colonna 9 indicare gli importi degli acconti sopspesi.
- Alla colonna 10 riportare l'importo trattenuto dal sostituto di imposta indicato al rigo 99 del Modello 730.
- Alla colonna 11 riportare l'importo rimborsato dal sostituto di imposta, indicato nella colonna 5 del rigo 99 del Modello 730.

L'imposta viene determinata dalla seguente operazione:

**col. 5 (se positiva) - col. 6 + col. 7
- col. 8 - col. 10 + col. 11.**

Nel caso di importo positivo, riportare l'importo nella colonna 12; in caso di risultato negativo, riportare l'importo a credito nella colonna 13.

Ricordiamo che gli acconti in relazione alla Cedolare Secca devono essere versati nella misura del 100%, sulla base dell'importo indicato alla colonna 5 del presente modello. Il 40% deve essere versato entro il 30 giugno, in un'unica soluzione o in un massimo di 6 rate, e il restante 60% entro il 30 novembre in un'unica rata.

QUADRO RN DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Al quadro RN vanno riepilogati tutti i redditi soggetti a imposta IRPEF. Pertanto vanno sommati tutti i redditi imponibili e detratti e dedotti tutti gli oneri. Nel presente quadro si provvede poi al calcolo dell'imposta IRPEF dovuta, in applicazione degli scaglioni di imposta previsti. Trovano indicazione nel presente quadro gli eventuali crediti da dichiarazione da anno precedente, gli eventuali importi già compensati, gli importi ancora da compensare e gli acconti versati. Nel presente quadro vengono inoltre riportate le detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito. Trovano ulteriormente indicazione in questo quadro le ritenute subite dal contribuente, indicando la sommatoria complessiva di quanto indicato nei vari quadri del modello.

Tabella 8 - Redditi e aliquote

Reddito (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
Fino a 15.000 euro	23%	23% sull'intero importo
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
Oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

**Tabella 9
Detrazione per coniuge a carico**

Reddito complessivo ⁽¹⁾ (da riportare al numero di mesi a carico)	Importo della detrazione per coniuge a carico
Fino a 15.000 euro	800 - [110 x (reddito complessivo ⁽¹⁾ / 15.000)] ^{(2) (3)}
Oltre 15.000 e fino a 29.000 euro	690
Oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	700
Oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	710
Oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	720
Oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	710
Oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	700
Oltre 35.200 e fino a 40.000 euro	690
Oltre 40.000 e fino a 80.000 euro	690 x [(80.000 - reddito complessivo ⁽¹⁾) / 40.000] ^{(2) (3)}
Oltre 80.000 euro	0

(1) Al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, aumentato dei redditi dei fabbricati assoggettati a Cedolare Secca.
(2) Se il risultato del rapporto è uguale a zero, la detrazione non spetta.
(3) Si considerano le prime quattro cifre decimali.

Tabella 10 - Detrazione per figli a carico

Età del figlio a carico	Importo della detrazione
Minore di 3 anni	1.220 ^{(1) (2)} x [(95.000 - reddito complessivo ⁽³⁾) / 95.000] ^{(4) (5)}
Maggiore di 3 anni	950 ^{(1) (2)} x [(95.000 - reddito complessivo ⁽³⁾) / 95.000] ^{(4) (5)}

(1) Con più di tre figli, l'importo base è aumentato di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
(2) L'importo è aumentato di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della L 104/1992.
(3) Al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, aumentato dei redditi dei fabbricati assoggettati alla Cedolare Secca.
(4) In presenza di più figli, per ogni figlio successivo al primo, l'importo di 95.000 è aumentato, sia al numeratore che al denominatore, di 15.000 euro.
(5) Se il risultato del rapporto è minore di zero o pari a 1, la detrazione non spetta; negli altri casi, il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento.

Tabella 11
Detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati

Reddito complessivo ⁽¹⁾	Importo della detrazione (da riportare al periodo di lavoro nell'anno)
Fino a 8.000 euro	1.880 ⁽²⁾
Oltre 8.000 e fino a 28.000 euro	$978 + 902 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}^{(1)}) / 20.000]$ ⁽³⁾
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	$978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}^{(1)}) / 27.000]$ ⁽³⁾
Oltre 55.000 euro	0

Tra i redditi assimilati che danno diritto a fruire della detrazione per lavoro dipendente rientrano quelli prodotti da: soci di cooperative di produzione e lavoro; lavoratori che percepiscono indennità da terzi per prestazioni rese in connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti; percettori di borse di studio, premi o sussidi corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; collaboratori coordinati e continuativi; sacerdoti; titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare; lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

(1) Al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, aumentato dei redditi dei fabbricati assoggettati a Cedolare Secca.

(2) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato.

(3) Se il risultato del rapporto è maggiore di zero e minore di 1, si considerano le prime quattro cifre decimali.

Tabella 12
Detrazione per redditi di pensione

Reddito complessivo ⁽¹⁾	Importo della detrazione (da riportare al periodo di pensione)
Fino a 8.000 euro	1.880 ⁽²⁾
Oltre 8.000 e fino a 15.000 euro	$1.297 + 583 \times [(15.000 - \text{reddito complessivo}^{(1)}) / 7.000]$ ⁽²⁾
Oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	$1.297 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}^{(1)}) / 40.000]$ ⁽²⁾
Oltre 55.000 euro	0

(1) Al netto della deduzione per l'abitazione principale e sue pertinenze, aumentato dei redditi dei fabbricati assoggettati a Cedolare Secca.

(2) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

(3) Se il risultato del rapporto è maggiore di zero e minore di 1, si considerano le prime quattro cifre decimali.

Tabella 13
Detrazione per altri redditi

Reddito complessivo ⁽¹⁾	Importo della detrazione
Fino a 4.800 euro	1.104
Oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	$1.104 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}^{(1)}) / 50.200]$ ⁽²⁾
Oltre 55.000 euro	0

(1) Al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, aumentato dei redditi dei fabbricati assoggettati alla Cedolare Secca.

(2) Se il risultato del rapporto è maggiore di zero e minore di 1, si considerano le prime quattro cifre decimali.

COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

La compilazione del Modello IRAP è riservata ai titolari di partita IVA che esercitano abitualmente attività autonoma organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Sono tenuti alla presentazione del Modello IRAP:

- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d'impresa;
- le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi da lavoro autonomo;
- esercenti attività agricola e di allevamento;
- le società di persone;

- le società di capitali;
- gli enti diversi dai precedenti che esercitano nel territorio dello Stato italiano l'esercizio di attività commerciale.

Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione IRAP e dal pagamento dell'imposta:

- i titolari di partita IVA, indipendentemente dall'attività esercitata, nel caso in cui si aderisca a uno dei regimi agevolati dei minimi o del regime forfetario;
- gli incaricati alla vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta;

Facciamo presente che in caso di professionisti in assenza di personale dipendente, questi generalmente non sono esonerati alla compilazione del modello. I medesimi devono comunque compilare il modello nel caso in cui si avvalgono di personale dipendente. Ma anche in questo caso rileviamo che la sentenza n. 9451/2016 delle Sezioni unite della Cassazione, ha stabilito come il professionista che si avvale di un unico collaboratore dipendente con funzioni di segreteria, viene esonerato dalla presentazione del modello e al pagamento della relativa imposta, in quanto tale organizzazione non si configura come un'autonoma organizzazione, presupposto del pagamento dell'imposta.

Ricordiamo inoltre che il Modello IRAP è un modello autonomo e separato dal Modello Redditi, pertanto dovrà essere inviato separatamente seppur rispettasse le medesime scadenze. Al pari quindi, dovrà essere trasmesso telematicamente, incaricando un intermediario o, in alternativa, dal contribuente in possesso di credenziali per accedere ai servizi dell'Agenzia delle Entrate.

Alla base imponibile IRAP si applica un'aliquota pari al 3,9%, che ogni singola Regione può variare, anche in riferimento ai singoli settori di attività o per categorie di soggetti, entro il limite massimo dello 0,92%. Fondamentale è l'indicazione nel frontespizio del domicilio fiscale del contribuente, e in particolare in riferimento alla Regione di appartenenza, al fine della corretta applicazione dell'aliquota da applicare.

Anche per ciò che concerne il versamento dell'imposta, questa deve essere versata secondo le medesime scadenze del Modello Redditi, e pertanto, il saldo e il primo acconto entro la data del 30 giugno, o in alternativa in un massimo di 6 rate di pari importo, e il secondo acconto entro la data del 30 novembre in un'unica soluzione.

Il **QUADRO IQ** è riservato alla determinazione della base imponibile IRAP. Nel caso della compilazione del modello da parte di un professionista, questo deve prendere a riferimento i compensi complessivi indicati al quadro RE, detratte tutte le spese inerenti l'attività, sostenute nell'anno di imposta 2021, considerando anche i costi inerenti gli ammortamenti per i beni strumentali. Pertanto, ai fini della compilazione consigliamo di fare riferimento agli importi indicati al quadro RE, sia per ciò che concerne i compensi che le spese sostenute nell'anno di imposta. La peculiarità del Modello IRAP consiste nella esclusione dai componenti negativi degli interessi passivi e delle spese sostenute per il personale dipendente. Pertanto le spese inerenti l'attività di impresa andranno epurate di tali componenti negativi. La base imponibile sarà quindi così determinata:

COMPENSI PERCEPITI
– SPESE INERENTI L'ATTIVITÀ
(esclusi interessi passivi
+ spese per personale dipendente).

A tale risultato devono poi essere applicate le deduzioni previste dal modello.

Il **QUADRO IS** – prospetti vari, riporta le deduzioni previste.

Al **QUADRO IR** andrà invece riportata la ripartizione territoriale della base imponibile e l'applicazione della relativa imposta in relazione alla Regione di appartenenza, con indicazione delle somme a debito da versare scaturite dalla compilazione del modello.

Note sul Modello

QUADRO IQ

Sezione V – Esercenti arti e professioni

Sezione riservata alla compilazione da parte dei professionisti. Indicare al rigo IQ50 la sommatoria dei rigi RE2 col. 1 + col.2, RE3, RE4 e RE5 col. 2.

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00			
	IQ42	Retribuzioni, compensi e altre somme				,00			
	IQ43	Interessi passivi				,00			
	IQ44	Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)				,00			
Sez. IV Imprese del settore agricolo	IQ46	Corrispettivi				,00			
	IQ47	Acquisti destinati alla produzione				,00			
	IQ48	Valore della produzione (IQ46 – IQ47)				,00			
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,00			
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata				,00			
	IQ52	Valore della produzione (IQ50 – IQ51)				,00			
Sez. VI Valore della produzione netta	IQ54	Valore della produzione (Sez. I)	1		2	Estero	3	Italia	,00
				,00		,00		,00	
	IQ55	Valore della produzione (Sez. II)						,00	
	IQ56	Valore della produzione (Sez. III)						,00	
	IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)						,00	
	IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)						,00	
	IQ59	Valore della produzione (Sez. V)						,00	
	IQ60	Totale valore della produzione						,00	
	IQ61	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446						,00	
	IQ62	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti						,00	
	IQ63	Deduzione per incremento occupazionale						,00	
	IQ64	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente						,00	
	IQ65	Deduzione per ricercatori						,00	
	IQ66	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori						,00	
	IQ67	Ulteriore deduzione						,00	
	IQ68	Valore della produzione netta						,00	

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97				Deduzione
IS1	Contributi assicurativi	1	2	,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	2	,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali		2	,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	2	,00
			3	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		2	,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1	2	,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	2	,00
			3	,00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3			,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni			,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)			,00

Indicare al rigo IQ51 la sommatoria tra RE7 col. 2 + RE8 al netto della colonna 1, RE9, RE10 esclusi gli oneri finanziari per immobili in leasing, RE12, RE14, RE 15 col. 3, RE16, RE 17 col. 4, RE18, RE 19 col. 4 al netto delle colonne 1, 2 e 3.

Indicare al rigo IQ59 il risultato del rigo IQ52, sud-

diviso tra la parte prodotta in Italia e la parte prodotta all'estero.

IQ61 – deduzioni da IS1 a IS4.

IQ62 – deduzioni IS5.

IQ63 – deduzioni IS6.

IQ64 – deduzioni IS7.

IQ67 – deduzione secondo la seguente tabella 14.

Tabella 14 - Deduzioni IRAP 2021

Base imponibile	Deduzione base	Deduzione maggiorata (*)
fino a 180.760 euro	8.000 euro	13.000 euro
oltre 180.760 e fino a 180.840 euro	6.000 euro	9.750 euro
oltre 180.840 e fino a 180.920 euro	4.000 euro	6.500 euro
oltre 180.920 e fino a 181.000 euro	2.000 euro	3.250 euro
oltre 181.000 euro	-----	-----

Gli importi della base imponibile e della deduzione devono essere ragguagliati all'anno solare in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività nel corso dell'anno. (*) Spetta a società di persone, imprese individuali ed esercenti arti e professioni.

IQ68 – indicare la differenza tra IQ60 colonna 3 e la somma dei righi IQ61 a IQ67.

QUADRO IS Prospetti vari

Il quadro IS è composto da 22 sezioni: deduzioni; ripartizione territoriale del valore della produzione; società di comodo; disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento; dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti; rideterminazione dell'acconto; opzioni; codici attività; operazioni straordinarie; GEIE; deduzioni/detractions/crediti d'imposta regionali; zone franche urbane; credito ACE; recupero deduzioni extracontabili; Patent Box; credito d'imposta per chi non si avvale di lavoratori dipendenti; dichiarazione integrativa; aiuti di Stato; Valore della produzione Campione d'Italia; Riscatto alloggi sociali; Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

Dal rigo IS1 a IS7 indicare alla colonna 1 il numero dei dipendenti.

IS6 – La deduzione spetta solo per 3 anni, per incremento di assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla media dell'anno precedente. La deduzione è pari al minore tra il costo effettivo del personale neoassunto e l'incremento complessivo del costo del personale per un massimo di 15 mila euro per ciascun neo assunto.



Puoi trovare il Modello IRAP originale dell'Agenzia delle Entrate nonché le istruzioni ufficiali per la sua compilazione e gli eventuali aggiornamenti all'indirizzo web: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/modello-e-istruzioni-irap-2022> (per raggiungere l'indirizzo desiderato, inquadra il QR code con l'apposito lettore del tuo smartphone, tablet o PC).

ABBONATI SUBITO

A **le leggi illustrate**



A SOLO:

39,90€

invece di ~~55,00€~~

**SCONTO
DEL 27%**

**RISPARMI
BEN 15,10€**



L'ABBONAMENTO A LE LEGGI ILLUSTRATE COMPRENDE:

**11 NUMERI DI LEGGI ILLUSTRATE
+ VERSIONE DIGITALE GRATUITA**

PER COMPUTER E SMARTPHONE (LA RICEVI PRIMA CHE LA RIVISTA VADA IN STAMPA)



**SCEGLI IL METODO PIÙ COMODO
PER RINNOVARE O ABBONARTI:**

**QUESTA CAMPAGNA VALE ANCHE
PER CHI NON HA L'ABBONAMENTO
IN SCADENZA: PUOI RINNOVARE IN
ANTICIPO ANCHE DI 10 NUMERI.**

•TELEFONO

Chiamaci e attiveremo insieme a te il tuo abbonamento in 3 minuti al numero N.02 87168197.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Non è un call center, parlerai con Andrea o Elisa.

•ONLINE

www.sprea.it/leggi



Scansiona il QrCode per abbonarti oppure contattaci

Telefono
02 87168197

email
abbonamenti@sprea.it

online
www.sprea.it/leggi

WhatsApp
329 3922420
Solo messaggi e foto